REPUBBLICA ITALIANA

Anno 65° - Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA **Palermo - Venerdì, 10 giugno 2011**

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2, l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

E DELLA GUR.
ALIZZAZIONE

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'economia

DECRETO 1 marzo 2011.

Approvazione dei modelli di istanza per la fruizione del contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta . . pag. 2

DECRETO 14 marzo 2011.

Modifica del decreto 1 marzo 2011, concernente approvazione dei modelli di istanza per la fruizione del contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta . . . . . pag. 82

DECRETO 18 maggio 2011.

Modifica del decreto 14 marzo 2011, relativo all'approvazione dei modelli di istanza per la fruizione del contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta . . . . . pag. 83

CIRCOLARI

Assessorato dell'economia

CIRCOLARE 4 marzo 2011, n. 1.

Legge regionale n. 11 del 17 novembre 2009 "Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese" . . . . . pag. 85

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 1 marzo 2011.

Approvazione dei modelli di istanza per la fruizione del contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. n. 1074/1965, recante le norme d'attuazione dello Statuto in materia finanziaria;

Visto il testo unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19/2008, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. n. 12/2009, per come modificato ed integrato dal successivo D.P.Reg. n. 370/2010, recante il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008;

Vista la legge regionale n. 10/1991 e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 13;

Vista la legge regionale n. 10/2000, e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d);

Visto il D.P.Reg. n. 544/2010, con il quale il prof. avv. Gaetano Armao è stato, tra gli altri, definitivamente preposto all'Assessorato regionale dell'economia;

Visto il D.P.R. n. 252/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 322/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 6/2001, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 7;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 65 del 10 febbraio 2009 relativa al "Programma attuativo regionale FAS 2007/2013";

Vista delibera CIPE n. 66 del 31 luglio 2009 con la quale è stato preso atto del Programma attuativo regionale FAS 2007/2013 per la Sicilia;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 315 del 12 agosto 2009, recante l'approvazione del Programma attuativo regionale FAS 2007/2013 per la Sicilia nella formulazione definitiva contenente la linea d'azione 6.2 "Credito d'imposta";

Vista la decisione C (2009) 7182 del 30 settembre 2009 (relativa all'Aiuto n. 675/2008), con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti di cui al disegno di legge n. 239, approvato dall'Assemblea regionale siciliana con legge n. 11/2009;

Vista la circolare n. 18/2009 (prot. n. 64950 del 26 novembre 2009) della Ragioneria generale - Organismo responsabile della programmazione ed attuazione del PAR FAS 2007/2013, recante l'esplicitazione, in conformità alla delibera della Corte dei conti - Sezione di controllo n. 92/2009/CONTR/PREV, degli atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità;

Vista la legge regionale n. 11/2009, recante norme sui crediti d'imposta per nuovi investimenti e la crescita dimensionale delle imprese;

Visto il decreto n. 3 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2010, n. 11, per come modificato ed integrato dal successivo decreto n. 266 del 2 agosto 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 36 del 13 agosto 2010, adottato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 11/2009 citata;

Vista la convenzione per la gestione del credito d'imposta stipulata il 17 novembre 2010 tra l'Agenzia delle entrate e la Regione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 11/2009 citata, approvata con decreto n. 464 del 19 novembre 2010, registrato alla Corte dei conti al registro 1, foglio n. 8, del 30 novembre 2010;

Visto il decreto n. 85 del 22 febbraio 2011, recante la versione aggiornata dell'allegato 1 della convenzione suddetta;

Vista la propria nota d'indirizzo prot. n. 623/gab del 4 febbraio 2011, con la quale, tenuto conto delle competenze assegnate al vertice politico con l'art. 2, comma 1, lett. d), della legge regionale n. 10/2000, il competente servizio del dipartimento regionale delle finanze e del credito è stato invitato a sottoporre per l'adozione lo schema di provvedimento di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 11/2009, includendo nel modello d'istanza da approvare, giusto quanto consentito dal combinato disposto dello stesso art. 7, comma 2, lettera a), e art. 13 della legge regionale n. 10/1991, le dichiarazioni e le connesse clausole decadenziali allegate alla nota d'indirizzo suddetta;

Vista la nota del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 2011/24597 del 14 febbraio 2011 recante, tra l'altro, per il preventivo assenso della Regione, l'indicazione del 21 marzo 2011 quale data di avvio, per l'anno 2011, dell'inoltro telematico delle istanze per fruire del credito d'imposta in parola;

Vista la propria nota prot. n. 3134 del 21 febbraio 2011, con la quale è stato, tra l'altro, reso al direttore dell'Agenzia delle entrate l'assenso richiesto in merito all'individuazione del 21 marzo 2011 quale data di avvio, per l'anno 2011, dell'inoltro telematico delle istanze per fruire del medesimo credito d'imposta;

Vista la nota prot. n. 3545 del 28 febbraio 2011, con la quale il competente servizio del dipartimento regionale delle finanze e del credito ha sottoposto per l'adozione i seguenti modelli di presentazione delle istanze muniti delle relative istruzioni per la compilazione, elaborati in conformità ai contenuti previsti dalla legge regionale n. 11/2009 ed, in particolare, dall'art. 7 della stessa, oltre che in base a quanto indicato con la nota assessoriale d'indirizzo prot. n. 623/gab del 4 febbraio 2011 citata:

- Modello ICIS (Istanza credito d'imposta Sicilia), relativo all'istanza da presentare da parte dei soggetti che intendono conseguire il contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta, di cui alla legge regionale n. 11/2009;
- Modello RICIS (Rinnovo istanza credito d'imposta Sicilia), relativo al rinnovo dell'istanza da presentare da parte dei soggetti che non hanno ottenuto l'accoglimento di precedenti istanze per l'ammissione al contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta di cui alla legge regionale n. 11/2009;

Ritenuto di dovere approvare, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 11/2009, secondo i contenuti sottoposti dal competente servizio del dipartimento

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

regionale delle finanze e del credito i modelli delle istanze denominati Modello ICIS (Istanza credito d'imposta Sicilia) e Modello RICIS (Rinnovo istanza credito d'imposta Sicilia) muniti delle relative istruzioni per la compilazione, atti tutti costituenti parte integrante del presente provvedimento, provvedendo, inoltre, a determinare i termini di inoltro telematico delle istanze per l'anno 2011 conformemente alla data di avvio richiesta dall'Agenzia delle entrate, demandando alla successiva circolare attuativa della legge regionale n. 11/2009 l'ulteriore esplicitazione delle modalità attuative dell'intervento;

Decreta:

Art. 1

Approvazione dei modelli e reperibilità

1. Per le motivazioni specificate in premessa che s'intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2009, sono approvati, quali parti integranti del presente decreto, i seguenti modelli d'istanza per la fruizione del contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta, muniti delle relative istruzioni di compilazione:

a) Modello ICIS (Istanza credito d'imposta Sicilia), relativo all'istanza da presentare da parte dei soggetti che intendono conseguire il contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta, di cui alla legge regionale n. 11/2009;
b) Modello RICIS (Rinnovo istanza credito d'imposta Sicilia), relativo al rinnovo dell'istanza da presentare da parte dei soggetti che non hanno ottenuto l'accoglimento di precedenti istanze per l'ammissione al contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta di cui alla legge regionale n. 11/2009.

2. I modelli di cui al presente articolo saranno resi disponibili in formato elettronico nel sito istituzionale della Regione.

Art. 2

Termini e modalità di presentazione

1. Le istanze di cui all'art. 1, lett. a) – Modello ICIS devono essere presentate, per l'anno 2011, dalle ore 10 del 21 marzo 2011 alle ore 24 del 31 maggio 2011.

2. Per gli anni successivi i termini di presentazione delle istanze di cui all'art. 1, lett. b), del presente decreto – Modello RICIS nonché di quelle cui all'art. 1, lett. a) – Modello ICIS, saranno determinati con successivi decreti, da adottare in conseguenza dei fondi annualmente disponibili.

3. Con circolare da diramarsi successivamente al presente decreto saranno esplicitate le ulteriori modalità attuative dell'intervento di cui alla legge regionale n. 11/2009.

Art. 3

Il presente decreto sarà comunicato alla ragioneria centrale dell'Assessorato dell'economia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana oltre che nel sito istituzionale della Regione.

Palermo, 1 marzo 2011.

ARMAO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

ISTANZA CONTENENTE I DATI DEGLI INVESTIMENTI NELLA REGIONE SICILIANA – MOD. ICIS

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003	**Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.** **Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.**
Finalità del trattamento	La Regione Siciliana e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nell'istanza sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dalla Regione Siciliana e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di consentire la fruizione del contributo previsto dalla legge regionale n. 11 del 17 novembre 2009 (Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 53 del 20/11/2009). I dati in possesso della Regione Siciliana e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento
Dati personali	I dati richiesti nell'istanza devono essere indicati obbligatoriamente per poter verificare le condizioni di ammissibilità alla fruizione dell'agevolazione prevista dalla legge regionale n. 11/2009. Indicando il numero di telefono, di cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica si potranno ricevere dall'Agenzia delle Entrate e dalla Regione Sicilia informazioni utili relative all'istanza.
Modalità del trattamento	L'istanza, contenente i dati degli investimenti in Sicilia ammissibili al credito d'imposta di cui alla legge regionale n. 11/2009, può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nell'istanza: • con altri dati in possesso della Regione Siciliana e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti; • con dati in possesso di altri organismi.
Titolari del trattamento	La Regione Siciliana, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali", secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 2003, quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • la Regione Siciliana e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati
Responsabili del trattamento	I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare, o i responsabili del trattamento, l'interessato in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: •Regione Siciliana, Piazza Indipendenza, 21 - 90129 • Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.
Consenso	La Regione Siciliana e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. **La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**

COPIA NON

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

ISTANZA CONTENENTE I DATI DEGLI INVESTIMENTI NELLA REGIONE SICILIANA

Numero progressivo istanza _____

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	Codice Fiscale	Codice attività Impresa artigiana Settore agricolo [1] Settore pesca [2] Altri settori [3] Discipline Specifiche [4]	Imprese Pesca (diverse da PMI) meno 750 dip. e/o fatt. meno 200 milioni euro Dimensione impresa GI MI PI MICRO UBICAZIONE Z.A.S.(D.A.24.12.2003) Riserve contributi Art. 1 c. 4, l.r. 11/2009 Art. 1 c. 5, l.r. 11/2009
Persone fisiche	Cognome Nome Sesso (barrare la casella) M F Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) **Residenza Anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale** Comune Provincia (sigla) C.a.p. Codice Comune Tipologia(via, p.zza, ecc) Indirizzo Numero Civico Frazione		
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale Natura giuridica **Sede Legale** Comune Provincia (sigla) C.a.p. Codice Comune Tipologia(via, p.zza, ecc) Indirizzo Numero Civico Frazione **Domicilio Fiscale (Se diverso dalla sede legale)** Comune Provincia (sigla) C.a.p. Codice Comune Tipologia(via, p.zza, ecc) Indirizzo Numero Civico Frazione Stato estero di residenza Codice Stato estero Codice di identificazione fiscale estero		
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA	Codice Fiscale del firmatario Codice carica Codice Fiscale Società Cognome Nome Sesso (barrare la casella) M F Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)		
REFERENTE DA CONTATTARE	Cognome Nome		
RECAPITI	Telefono Cellulare Fax Indirizzo di posta elettronica		

[1] Imprese appartenenti ai settori di cui ai codici (ATECO 2007) da 10.1 a 11.06 dell'allegato elenco l.r. 11/2009
[2] Imprese appartenenti ai settori di cui ai codici (ATECO 2007) 10.2 e 10.85.2 dell'allegato elenco l.r.11/2009
[3] Imprese appartenenti ai settori di cui ai codici (ATECO 2007) da 08.1 a 72.19.09 dell'allegato elenco l.r.11/2009
[4] Imprese appartenenti ai settori speciali di cui ai codici (ATECO 2007) 30.11.0 e 30.12 dell'allegato elenco l.r.11/2009

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

IL RICHIEDENTE , AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000, N. 445 E SUCCESSIVE MODIFICHE , DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ ANCHE PENALI DERIVANTI DAL RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DELLA CONSEGUENTE DECADENZA DEI BENEFICI CONCESSI SULLA BASE DI UNA DICHIARAZIONE NON VERITIERA, AI SENSI DEGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445:

- ♦ di essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n. 11/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- ♦ di essere consapevole che l'avere omesso di denunciare alle competenti Autorità eventuali richieste estorsive, formulate anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti da parte di organizzazioni o soggetti criminali, verificatesi nel triennio antecedente alla data della presente istanza, darà luogo alla decadenza dal contributo erogato col recupero dell'importo indebitamente fruito e di accettare sin d'ora gli effetti derivanti dall'accertamento del verificarsi della suddetta condizione decadenziale;
- ♦ che l'agevolazione non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale calcolati sulla base dei costi salariali con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale ☐ ovvero che l'agevolazione sarà cumulata con il sostegno "de minimis", con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti a diverse finalità che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili, entro i limiti del massimale di intensità di aiuto previsto per la Sicilia ☐;
- ♦ che il progetto di investimento iniziale per il quale si chiede l'agevolazione, non riguarda un grande progetto di investimento e neppure una sua frazione;
- ♦ che il progetto di investimento iniziale proposto preveda uno o più dei seguenti interventi mirati: all'introduzione di Eco-innovazioni di processo e di prodotto per il contenimento delle pressioni ambientali e per la riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili (es: risparmio idrico ed energetico, riduzione emissioni in atmosfera e della produzione e pericolosità dei rifiuti, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle acque reflue) ☐; all'introduzione di tecnologie che contribuiscono alla riduzione di emissioni di CO2 e degli altri GAS serra ☐;

☐ (nel caso di imprese operanti nel settore di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 11/2009) che il progetto di investimento iniziale è coerente al PSR – Sicilia 2007/2013 Misura 123 'Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali' approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 735 del 18 febbraio 2008 e s.m.i.;

☐ (nel caso di imprese operanti nel settore di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 11/2009) che l'attività prevalente riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I ☐ ovvero che l'attività prevalente riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I ☐ e che il progetto di investimento per il quale si richiede il contributo riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I ☐ la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I ☐

- ♦ di non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola *de minimis*, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160) ☐
  OVVERO di aver beneficiato secondo la regola *de minimis* degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. a) e/o lett. b) del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160) per un ammontare totale di euro _____ e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite ☐
  OVVERO di aver restituito tramite rimborso aiuti di Stato soggetti al recupero e dichiarati incompatibili con decisioni della Commissione europea indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d) del DPCM 23 maggio 2007 ☐:
  - lett. a) ☐ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso], mediante _____ [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione (pubblicato nella G.U. dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140);
  - lett. b) ☐ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso], mediante _____ [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione;
  - lett. c) ☐ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso], mediante _____ [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione;
  - lett. d) ☐ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso], mediante _____ [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione
  OVVERO di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia la somma corrispondente all'ammontare degli aiuti di Stato soggetti al recupero e dichiarati incompatibili con decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4, comma 1, del DPCM 23 maggio 2007 ☐:
  - lett. a) ☐ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il deposito], la somma di euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione;
  - lett. c) ☐ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il deposito], la somma di euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione;
- ♦ di essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni rilasciato dagli Istituti Previdenziali competenti in data non anteriore al trentesimo giorno antecedente alla data di presentazione della presente istanza;
- ♦ di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi degli 'Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà' (pubblicati nella G.U.U.E. n. C 244 del 1 ottobre 2004);

☐ (nel caso di imprese operanti nel settore di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 11/2009) che il progetto di investimento iniziale proposto non riguarda prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento e la trasformazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché che il predetto progetto d'investimento è finalizzato al perseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi: migliorare le condizioni di lavoro ☐; migliorare e monitorare le condizioni di igiene o di salute pubblica o la qualità dei prodotti ☐; produrre prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato ☐; ridurre l'impatto negativo sull'ambiente ☐; migliorare l'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti ☐; produrre nuovi prodotti, applicare nuove tecnologie o sviluppare metodi di produzione innovativi ☐;

(CONTINUA)

UNIONE EUROPEA REGIONE SICILIANA

DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

☐ (nel caso di imprese di grandi dimensioni) che le spese per investimenti immateriali ammissibili non superano il 50 per cento della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto.

☐ (nel caso di PMI di cui all'art. 3 della l.r. 11/2009) che il processo di concentrazione è stato ultimato nel periodo previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 11/2009;

- di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente il presente formulario.
- di avere compilato n. _____ quadri A e n. _____ quadri B

OVVERO

RINUNCIA AL CREDITO DI IMPOSTA

- di voler rinunciare al credito d'imposta relativo all'istanza già presentata e per la quale è stata attribuita dal servizio telematico il protocollo numero: _____

IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA:

- a rendere disponibile, ai fini delle verifiche e dei controlli, sin dall'ammissione all'agevolazione, l'originale della perizia giurata di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 11/2009 nonché a trasmettere, la stessa per il tramite del perito giurato che la ha redatta, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ammissione all'agevolazione, a pena di decadenza dalla stessa, mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
- a denunciare alle competenti Autorità, a pena di decadenza dal contributo col recupero dell'importo indebitamente fruito, ogni richiesta estorsiva ovvero di sottoposizione di prestito a tasso usuraio, formulate anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti da parte di organizzazioni o soggetti criminali e di accettare sin d'ora gli effetti derivanti dall'accertamento del verificarsi della suddetta condizione decadenziale;

☐ (qualora l'importo del credito di imposta da concedere sia superiore a 154.937,07 euro) a inviare, contemporaneamente alla trasmissione della presente istanza, al competente ufficio dell'Amministrazione regionale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito n.3 del 1 febbraio 2010 (GURS n. 7 del 12 febbraio 2010), la documentazione necessaria per la richiesta da parte dello stesso Ufficio regionale delle informazioni antimafia di cui all'articolo 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e s.m.i, mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

- a partecipare, in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, al finanziamento dell'investimento con un apporto pari ad almeno il 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso;
- a mantenere l'investimento per un periodo minimo di cinque anni, ovvero di tre anni per le PMI, dopo il suo completamento;
- ad avviare la realizzazione degli investimenti, successivamente alla data di accoglimento dell'istanza stessa e comunque entro sei mesi dalla predetta data.

IL RICHIEDENTE INDICA:

- ai fini del rispetto delle regole del cumulo di cui al paragrafo 4.4. degli 'Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013'che il progetto di investimento per il quale è stato richiesto il credito di imposta è stato ammesso ad altre agevolazioni secondo il seguente importo _____;
- (nel caso di PMI di cui all'articolo 3 della l.r. 11/2009) che il processo di concentrazione è stato ultimato in data _____;
- (nel caso di PMI di cui all'articolo 3 della l.r. 11/2009) che il numero di dipendenti occupati (corrispondente al numero di unità lavorative annuo -ULA-, cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno tra l'attuazione del processo di concentrazione e la presentazione dell'istanza, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 - convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 -, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.) è pari a n _____
- (nel caso di PMI di cui all'art.3 della l.r. 11/2009) che il fatturato (corrispondente alla somma dei ricavi derivanti dalla vendita dei beni e dalle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata al netto dei resi, sconti, abbuoni e delle imposte direttamente connesse con il volume d'affari, risultante dalle dichiarazioni presentate dalle società partecipanti al processo di concentrazione relativamente al secondo periodo di imposta precedente a quello in cui la concentrazione è ultimata.) ammonta complessivamente a € _____

IL RICHIEDENTE ATTESTA:

- che il progetto di investimento iniziale di cui al successivo Quadro B - sezione III - rientra nella seguente tipologia:

Nuovo stabilimento ☐ Ampliamento stabilimento ☐ Nuovi prodotti aggiuntivi ☐ Cambiamento processo produttivo ☐

SOTTOSCRIZIONE

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario _____
RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO	Data dell'impegno giorno mese anno _____ FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

CODICE FISCALE

QUADRO A - DATI RELATIVI AL PROGETTO DI INVESTIMENTO AGEVOLABILE

Mod. n.

SEZIONE I **UBICAZIONE DELLA STRUTTURA** PRODUTTIVA		Comune	Provincia (sigla)	Codice Comune	C.a.p.	Codice Regione Siciliana	
	A1	Tipologia(via, p.zza, ecc)	Indirizzo		Numero Civico	Frazione	

	Investimento			% intensità	Cred.imposta		
SEZIONE II TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI PMI EX ART. 1, COMMA 2, L.R. 11/2009 CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I	1°anno	2°anno	3°anno		1°anno	2°anno	3°anno
A2 Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili (ammissibili ad agevolazione per un importo totale non superiore al 25 per cento del costo complessivo del progetto di investimento iniziale proposto)	,00	,00	,00		,00	,00	,00
A3 Nuove macchine e attrezzature	,00	,00	,00		,00	,00	,00
A4 Programmi informatici	,00	,00	,00		,00	,00	,00
A5 Spese generali collegate alle spese di cui alle lettere A2, A3, A4, come acquisizione di brevetti e licenze, fino al 12% delle spese ammissibili al netto dell'IVA	,00	,00	,00		,00	,00	,00
A6 Acquisto di terreni per un costo non superiore al 10% delle spese ammissibili dell'investimento	,00	,00	,00		,00	,00	,00
A7 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO	,00	,00	,00		,00	,00	,00

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

CODICE FISCALE

QUADRO A - DATI RELATIVI AL PROGETTO DI INVESTIMENTO AGEVOLABILE

Mod. n.

SEZIONE III TIPOLOGIA DELL'INVESTIMENTO - INVESTIMENTI IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI DI CUI ALL' ART. 1, COMMA 1 E 3, L.R. 11/2009 - INVESTIMENTI, EFFETTUATI DA PMI EX ART. 1, COMMA 2, L.R. 11/2009, CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI NON COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I	**I TERRENI E GLI IMMOBILI SONO AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI PER UN IMPORTO TOTALE NON SUPERIORE AL 25 PER CENTO DEL COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO INIZIALE PROPOSTO**	Investimento			% intensità	Cred.imposta		
		1°anno	2°anno	3°anno		1°anno	2°anno	3°anno
A8 Autovetture e simili con tara superiore a 5 quintali		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A9 Autoveicoli da trasporto, autoveicoli pesanti, carrelli elevatori		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A10 Macchine elettroniche ed elettromeccaniche, computers, sistemi telefonici		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A11 Attrezzatura varia e minuta		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A12 Impianti e macchinari specifici		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A13 Impianti e macchinari generici		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A14 Costruzioni leggere, tettoie, baracche		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A15 Fabbricati industriali e commerciali		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A16 Terreni **(Per PMI ex art. 1, comma 2, l.r. n. 11/2009 l'acquisto dei terreni deve avere un costo non superiore al 10% delle spese ammissibili dell'investimento)**		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A17 Beni immateriali **(Per le grandi imprese i costi di investimento in attivi immateriali derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, Know-how o conoscenze tecniche non brevettate sono ammissibili solo fino al 50% della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto)**		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A18 Spese generali collegate alle spese di cui alle lettere A11, A12, A13, A14, A15, A17, come acquisizione di brevetti e licenze, fino al 12 % delle spese ammissibili al netto dell'IVA **(Solamente PMI ex art. 1, comma 2, l.r. n. 11/2009)**		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A19 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO		,00	,00	,00		,00	,00	,00

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

CODICE FISCALE

QUADRO B - PIANIFICAZIONE DELL' INVESTIMENTO E DELL'UTILIZZO DEL CREDITO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

Ammontare complessivo dell'investimento					
SEZIONE I TOTALE RELATIVO A TUTTE LE STRUTTURE OPERATIVE	**B1**	1°anno ,00	2°anno ,00	3°anno ,00	Totale ,00

Ammontare complessivo del credito d'imposta					
	B2	1°anno ,00	2°anno ,00	3°anno ,00	Totale ,00

SEZIONE II DATI RIEPILOGATIVI	**B3**	Numero strutture produttive	**Investimento ammissibile ad agevolazione** [5]				**Credito d'imposta spettante**			
			1°anno	2°anno	3°anno	Totale	1°anno	2°anno	3°anno	Totale
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

ATTA DAL SI
LIDA PER LA

[5] Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti di investimento iniziale per i seguenti importi:

a) non inferiore a euro cinquantamila e non superiore a euro cinquecentomila per le microimprese, anche artigiane

b) non inferiore a euro centomila e non superiore a euro un milione per le piccole imprese

c) non inferiore a euro cinquecentomila e non superiore a euro quattro milioni per le medie, grandi imprese e imprese del settore pesca diverse dalle PMI con meno di 750 dip. e/o fatt.inferiore a 200 milioni euro

d) non inferiore a euro centomila e non superiore a euro quattro milioni per imprese del settore del turismo contraddistinto dai codici (ATECO 2007) 55 e 79 di cui All. l.r. n. 11/2009

e) non superiore a euro otto milioni per gli investimenti effettuati, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 11/2009, dalle PMI derivanti da concentrazione di imprese esistenti. Gli importi minimi agevolabili sono quelli previsti dalle precedenti lettere a), b), c) e d)

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

SEZIONE III DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO (come da perizia giurata ex articolo 7, comma 3, L.R. 11/2009)	

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI E PER LA CRESCITA DIMENSIONALE DELLE IMPRESE (Mod. ICIS)

Legge regionale 17 novembre 2009, n. 11

Premessa

Con Decisione C (2009) 7182 del 30 settembre 2009 la Commissione europea ha approvato il regime di aiuto previsto nella legge regionale 17 novembre 2009 n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 20 novembre 2009.

Per poter fruire del credito d'imposta, le imprese presentano attraverso il canale telematico entratel, messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate in virtù della convenzione sottoscritta in data 17 novembre 2010, prima di avviare la realizzazione del progetto, un'istanza contenente informazioni sull'impresa interessata, sul settore, sul progetto di investimento, sulla stima dei costi ammissibili e sull'importo di aiuto calcolato applicando l'intensità di aiuto prevista dalla legge regionale alla stima della spesa ammissibile.

La presentazione dell'istanza equivale a una richiesta di concessione dell'aiuto. In via telematica e con procedura automatizzata viene rilasciata certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda. Dopo la verifica del numero delle istanze che rientrano nella previsione dei fondi annualmente stanziati, le medesime sono inoltrate, in via telematica, unitamente alle restanti istanze, ai competenti uffici del Dipartimento delle Attività Produttive dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive, del Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura e del Dipartimento degli Interventi per la Pesca dell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Alimentari i quali, in seguito ad una verifica delle condizioni di ammissibilità e ad una analisi tecnica, economica e finanziaria, entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione in via telematica delle istanze, emettono il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego nel caso in cui manchi uno degli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, nel caso in cui il progetto di investimento proposto non risulti rientrare in alcuna delle tipologie di investimento iniziale previste dal punto 34 degli "*Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013",* ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Tali provvedimenti verranno comunicati al soggetto istante tramite canale telematico entratel.

Si evidenzia che i sopra citati provvedimenti di accoglimento dovranno subordinare l'attivazione dell'istituto della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche, ai favorevoli esiti del controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti e alla acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR 252/1998, comunicati al soggetto istante, tramite canale telematico Entratel, all'atto dell'acquisizione da parte dei competenti Dipartimenti regionali.

Secondo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. n. 11/2009 il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 successivamente alla comunicazione dell'acquisizione da parte dei competenti Dipartimenti dei favorevoli esiti del controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti e della certificazione antimafia di cui al DPR 252/1998 e, comunque, in data non anteriore al sostenimento dei costi relativi all'investimento indicato nella preventiva istanza inviata telematicamente e per il quale è stato ottenuto il relativo accoglimento.

L'investimento, stante la preventività dell'istanza, non potrà essere effettuato prima dell'accoglimento della stessa ed il credito sarà fruibile, come stabilito dal comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009, in base agli investimenti interamente realizzati secondo la pianificazione indicata nell'istanza e comunque nel rispetto dei limiti massimi pari al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, al 70 per cento nell'anno successivo e al 100% nel secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza.

La parte di credito eccedente le misure massime sopra indicate per ciascun anno deve essere riportata negli anni successivi e potrà essere fruita entro il secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza.

Tuttavia, in caso di incapienza**,** il contribuente potrà utilizzare il credito residuo anche dopo il secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Soggetti tenuti
alla presentazione delle istanze

Le istanze devono essere presentate dai soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione di cui alla legge regionale n. 11/2009.

Destinatari del beneficio sono i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta e gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 che ha modificato l'art. 2135 del codice civile, che effettuano investimenti nel territorio della Regione siciliana, gli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) che svolgono attività d'impresa, nonché le imprese artigiane, così come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 433, che possono fruirne nei limiti dell'importo agevolabile di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), a prescindere dalla dimensione.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà finanziaria.

Al riguardo si evidenzia che l'impresa, come, peraltro, indicato negli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (pubblicati nella G.U.U.E. n. C 244 del 1° ottobre 2004), è comunque considerata in difficoltà, a) se si tratta di una società a responsabilità limitata qualora abbia perduto più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o c) per tutte le forme di società qualora ricorrano le condizioni previste per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

L'agevolazione di cui al presente regime di aiuto non si applica alle imprese che operano nei settori dell'industria carbonifera, dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente negli allegati I e II degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 in G.U.U.E C 54 del 4.3.2006.

Pertanto, i settori indicati nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge regionale n.11/2009, sono esclusi dalla misura agevolativa se rientranti nei sopra citati allegati I e II .

I benefici in argomento non si applicano, altresì, alle imprese operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, ai grandi progetti d'investimento di cui al paragrafo 4.3 degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013, nonché ai progetti di investimento effettuati dalle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 11/2009 qualora le spese ammissibili eccedano i massimali di cui al punto 45 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 319 del 27.12.2006).

Reperibilità
del modello

Il modello è reperibile sul sito internet www.regione.sicilia.it.

Modalità e termini
di presentazione dell'istanza

-L'istanza deve essere presentata esclusivamente tramite canale telematico Entratel, messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate in virtù della convenzione sottoscritta in data 17 novembre 2010, a partire dalle date seguenti:

– per l'anno 2011, dalle ore 10.00 del 21 marzo alle ore 24.00 del 31 maggio
– per gli anni successivi al 2011, con successivi decreti saranno indicati, nel caso di disponibilità di fondi, i termini di presentazione delle istanze.

-La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere effettuata:

• -direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
• -tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote

sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;

• -tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione dell'istanza o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti, precisando se l'istanza gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio dell'istanza per essere acquisita in via telematica.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se l'istanza che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.

L'intermediario deve, altresì, rilasciare al richiedente un esemplare dell'istanza i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritta dal richiedente, unitamente a copia della comunicazione che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Si ricorda che l'istanza si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "*CREDITOIMPOSTASICILIA*", reso disponibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 15 marzo 2011.

COMPILAZIONE DEL MODELLO

-Il richiedente deve presentare l'istanza redatta su apposito modello contenente i dati dell'investimento da effettuare e del credito d'imposta richiesto, notizie sul progetto di investimento, nonché la pianificazione dell'investimento e degli utilizzi del contributo, suddivisi con riferimento all'anno di presentazione dell'istanza e ai due successivi.

-Il modello dell'istanza è composto da:

-il frontespizio, costituito da tre parti: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi dell'impresa, la terza contenente le dichiarazioni che la stessa è tenuta a rilasciare in ordine al possesso dei requisiti e al rispetto delle condizioni previste per fruire del credito d'imposta nonché la sottoscrizione del formulario da parte del soggetto beneficiario.

-il quadro A, che contiene i dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento, alla tipologia dei beni strumentali ammissibili all'agevolazione, all'ammontare dell'investimento e del credito d'imposta.

-il quadro B, che contiene i dati concernenti la pianificazione dell'investimento e degli utilizzi del relativo credito d'imposta, nonché una sezione, da compilare in forma libera, riservata alla descrizione del progetto di investimento agevolabile.

FRONTESPIZIO

Numero progressivo istanza

Il richiedente deve numerare progressivamente le istanze presentate nell'anno solare, comprese eventuali istanze di rinuncia alla richiesta del contributo.

Codice fiscale

Deve essere indicato il codice fiscale del richiedente.

Codice attività

Deve essere indicato il codice a sei cifre dell'attività svolta in via prevalente desunto dall'Allegato elenco della legge regionale n. 11/2009 come specificato in nota[i].

Impresa artigiana

Barrare la casella qualora trattasi di impresa artigiana.

Settore agricolo, pesca, altri settori e discipline specifiche

Le seguenti caselle saranno barrate automaticamente in relazione ai codici attività precedentemente indicati:

- **Settore agricolo** qualora l'impresa svolga attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE contraddistinta dai codici (ATECO 2007) da 10.11.00 a 11.06.00 di cui all'Allegato elenco della l.r. n. 11/2009. Si precisa che il contributo è concesso limitatamente agli investimenti concernenti la sola trasformazionione dei prodotti agricoli.
- **Settore pesca** qualora l'impresa svolga attività di trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura contraddistinta dai codici (ATECO 2007) 10.20.00 e 10.85.02 di cui all'Allegato elenco della l.r n. 11/2009. Si precisa che il contributo è concesso limitatamente agli investimenti concernenti la sola trasformazionione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- **Altri settori** qualora l'impresa svolga le restanti attività contraddistinte dai codici (ATECO 2007) da 08.11.00 a 72.19.09 di cui all'Allegato elenco della l.r n. 11/2009
- **Discipline specifiche e Altri settori** qualora l'impresa svolga attività rientranti in **specifiche discipline comunitarie** contraddistinte dai codici (ATECO 2007) 30.11.01, 30.11.02 e 30.12.00 di cui all'Allegato elenco della l.r n. 11/2009

Discipline specifiche

La casella concerne le imprese operanti in settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, per le quali l'applicazione del beneficio è espressamente subordinata alle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea.

Al riguardo, la presente casella riguarda le imprese che svolgono la loro attività nel settore della cantieristica contraddistinto con i codici ATECO 2007 - 30.11.01 "Fabbricazione di sedili per navi, limitatamente alla costruzione di pescherecci e imbarcazioni per la lavorazione del pesce", 30.11.02 "Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi), limitatamente alla costruzione di pescherecci e imbarcazioni per la lavorazione del pesce" e 30.12.00 "Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive"

Dimensione impresa

Barrare la casella corrispondente se trattasi di impresa di micro, piccole, medie e grandi dimensioni.

La definizione di PMI è contenuta nell'allegato I al *regolamento (CE) n. 800/2008* della Commissione del 6 Agosto 2008 (G.U.U.E. L 214 del 9.8.2008).

Le imprese di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. n. 11/2009 operanti nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono le PMI di cui all'allegato I al *regolamento (CE) n. 800/2008* della Commissione del 6 Agosto 2008 e le imprese diverse dalle PMI con meno di 750 dipendenti e/o fatturato inferiore a 200 milioni di euro. Pertanto le caselle da barrare sono: MI, PI, MICRO e IMPRESE PESCA (DIVERSE DA PMI)

Per le PMI di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. n. 11/2009 le caselle da barrare sono: MI, PI, MICRO.

Ubicazione Z.A.S. (D.A. 24 dicembre 2003)

Selezionare uno o più dei codici numerici corrispondenti ai Comuni in cui sono ubicate le sedi operative dell'impresa[ii].

Si precisa che le sedi operative delle imprese, ubicate nei Comuni parzialmente delimitati, devono corrispondere ai fogli di mappa e particelle di cui al D.A.24.12.2003.

Riserve contributi

La/le casella/le saranno automaticamente barrate qualora l'impresa dovesse rientrare nelle seguenti riserve dei contributi rispettivamente previste dall'articolo 1, comma 4 e dall'art.1, comma 5 della l.r. n. 11/2009.

- Imprese manifatturiere contraddistinte dai codici (ATECO 2007) da 11.07.00 a 33.20.09 di cui all'Allegato elenco della l.r. n. 11/2009
- Imprese ubicate in zone agricole svantaggiate

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti diversi dalle persone fisiche

Riportare, se persona fisica, cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso, residenza anagrafica e gli altri dati richiesti.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale.
Natura giuridica

Il codice da indicare deve essere desunto:
• -per le società di persone ed equiparate, dalla tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico - Società di persone ed equiparate - disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
• -per le società ed enti commerciali, dalla tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati - disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
• -per gli enti non commerciali ed equiparati, dalla tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico - Enti non commerciali ed equiparati - disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Stato estero di residenza, codice paese estero

I campi devono essere compilati solo dai soggetti non residenti che esercitano l'attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; il codice dello Stato estero va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati - disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Dati relativi al firmatario della dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o dal rappresentante negoziale.
Devono essere indicati il codice fiscale, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale della società o ente dichiarante sia una società va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.
Per quanto riguarda il codice di carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e pubblicati nel sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Dichiarazioni del richiedente

Con la successiva sottoscrizione, con valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e successive modifiche, il richiedente, nel dichiarare di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio delle dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- **conferma** la corrispondenza dei dati contenuti nell'istanza.

dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n. 11/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- ♦ di essere consapevole che l'avere omesso di denunciare alle competenti Autorità eventuali richieste estorsive, formulate anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti da parte di organizzazioni o soggetti criminali, verificatesi nel triennio antecedente alla data della presente istanza, darà luogo alla decadenza dal contributo erogato col recupero dell'importo indebitamente fruito e di accettare sin d'ora gli effetti derivanti dall'accertamento del verificarsi della suddetta condizione decadenziale;
- ♦ che l'agevolazione non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale calcolati sulla base dei costi salariali con riferimento allo stesso progetto di investimento

iniziale ovvero che l'agevolazione sarà cumulata con il sostegno "de minimis", con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti a diverse finalità che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili, entro i limiti del massimale di intensità di aiuto previsto per la Sicilia

- che il progetto di investimento iniziale per il quale si chiede l'agevolazione non riguarda un grande progetto di investimento e neppure una sua frazione;
- che il progetto di investimento iniziale prevede uno o più dei seguenti interventi mirati: all'introduzione di Eco-innovazioni di processo e di prodotto per il contenimento delle pressioni ambientali e per la riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili (esempio: risparmio idrico ed energetico, riduzione emissioni in atmosfera e della produzione e pericolosità dei rifiuti, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle acque reflue) ovvero all'introduzione di tecnologie che contribuiscono alla riduzione di emissioni di CO2 e degli altri GAS serra;
- (nel caso di PMI operanti nel settore di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. n. 11/2009) che il progetto di investimento iniziale è coerente al PSR– Sicilia 2007/2013 – Misura 1.2.3 'Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali' approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 735 del 18 febbraio 2008 e s.m.i.;
- (nel caso di PMI operanti nel settore di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 11/2009) che l'attività prevalente riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I ovvero che l'attività prevalente riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I e che il progetto di investimento per il quale si richiede il contributo riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I e/o la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I;
- di non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola *de minimis*, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160)
  - **ovvero** di aver beneficiato secondo la regola *de minimis* degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. a) e/o lett. b) del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160) per un ammontare totale di euro _____ e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite
  - **ovvero** di aver restituito tramite rimborso aiuti di Stato soggetti al recupero e dichiarati incompatibili con decisioni della Commissione europea indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d) del DPCM 23 maggio 2007:
    - lett. a) __ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso], mediante _____[indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione (pubblicato nella G.U. dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140);
    - lett. b) __ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso], mediante _____ [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione;
    - lett. c) __ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso], mediante _____ [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di euro _____ , comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione;
    - lett. d) __ in data_____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso], mediante _____ [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di

euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione

- ♦ **ovvero** di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia la somma corrispondente all'ammontare degli aiuti di Stato soggetti al recupero e dichiarati incompatibili con decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4, comma 1, del DPCM 23 maggio 2007 __:
  - lett. a) __ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il deposito], la somma di euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione;
  - lett. c) __ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il deposito], la somma di euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione;

  Al riguardo si rappresenta che deve essere barrata una o più delle seguenti caselle:

- la **casella "***di non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160)"*, se dichiara di non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007;
- la **casella "***di aver beneficiato secondo la regola de minimis degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. a) e/o lett. b) del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160) e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite"*, se dichiara di aver beneficiato secondo la regola de minimis degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. a) e/o lett. b), del DPCM 23 maggio 2007 e di non essere, pertanto, tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite.

  Deve essere indicato nella corrispondente **casella** l'ammontare totale delle somme ricevute;
- la **casella "***di aver restituito tramite rimborso aiuti di Stato soggetti al recupero e dichiarati incompatibili con decisioni della Commissione europea indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d) del DPCM 23 maggio 2007*", se dichiara di aver rimborsato le somme, comprensive di interessi, relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4, comma 1, del DPCM 23 maggio 2007.

  Devono essere barrate le seguenti caselle "lett. a)", "lett. b)", "lett. c)", "lett. d)" nelle quali sono specificate gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007 e oggetto di rimborso:

  - **lett. a)** se il rimborso è relativo all'aiuto di Stato dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. a), del DPCM 23 maggio 2007 (Decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro)

    Devono essere barrate le seguenti caselle:

    "in data" indicare il giorno, mese ed anno in cui è stato effettuato il rimborso;

    "mediante" indicare:
    - **F24**, se è stato utilizzato il modello di pagamento unificato (Mod. F24);
    - **Cartella di pagamento**, se il versamento è stato effettuato a seguito della cartella di pagamento;
    - **Altro**, se è stato utilizzato un mezzo diverso da quelli precedenti (Mod. F24, Cartella di pagamento).

    "la somma di euro" riportare l'importo complessivamente versato, comprensivo degli interessi.
  - **lett. b)** se il rimborso è relativo all'aiuto di Stato dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. b), del DPCM 23 maggio 2007 (Decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142).

    Devono essere barrate le seguenti caselle:

    "in data" indicare il giorno, mese ed anno in cui è stato effettuato il rimborso;

    "mediante" indicare:
    - **F24**, se è stato utilizzato il modello di pagamento unificato (Mod. F24);

- **Cartella di pagamento**, se il versamento è stato effettuato a seguito della cartella di pagamento;
- **Altro**, se è stato utilizzato un mezzo diverso da quelli precedenti (Mod. F24, Cartella di pagamento).

"la somma di euro" riportare l'importo complessivamente versato, comprensivo degli interessi;

- **lett. c)** se il rimborso è relativo all'aiuto di Stato dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. c), del DPCM 23 maggio 2007 (Decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee numero L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione).

  Devono essere barrate le seguenti caselle:

  "in data" indicare il giorno, mese ed anno in cui è stato effettuato il rimborso;

  "mediante" indicare:
  - **F24**, se è stato utilizzato il modello di pagamento unificato (Mod. F24);
  - **Cartella di pagamento**, se il versamento è stato effettuato a seguito della cartella di pagamento;
  - **Altro**, se è stato utilizzato un mezzo diverso da quelli precedenti (Mod. F24, Cartella di pagamento).

  "la somma di euro" riportare l'importo complessivamente versato, comprensivo degli interessi
- **lett. d)** se il rimborso è relativo all'aiuto di Stato dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. d), del DPCM 23 maggio 2007 (Decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383).

  Devono essere barrate le seguenti caselle:

  "in data" indicare il giorno, mese ed anno in cui è stato effettuato il rimborso;

  "mediante" indicare:
  - **F24**, se è stato utilizzato il modello di pagamento unificato (Mod. F24);
  - **Cartella di pagamento**, se il versamento è stato effettuato a seguito della cartella di pagamento;
  - **Altro**, se è stato utilizzato un mezzo diverso da quelli precedenti (Mod. F24, Cartella di pagamento).

  "la somma di euro" riportare l'importo complessivamente versato, comprensivo degli interessi

- la **casella "**di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia la somma corrispondente all'ammontare degli aiuti di Stato soggetti al recupero e dichiarati incompatibili con decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4, comma 1, del DPCM 23 maggio 2007", se dichiara di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia la somma, comprensiva di interessi, relativa agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4, comma 1, lett. a) e c) del DPCM 23 maggio 2007.

  Devono essere barrate le seguenti caselle "lett. a)", "lett. c)":
  - **lett. a)** se la somma depositata nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia è relativa all'aiuto di Stato dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. a), del DPCM 23 maggio 2007 (Decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro)

    Devono essere barrate le seguenti caselle:

    "in data" indicare il giorno, mese ed anno in cui è stato effettuato il rimborso;

    "la somma di euro" riportare l'importo complessivamente depositato, comprensivo degli interessi
  - **lett. c)** se la somma depositata nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia è relativa all'aiuto di Stato dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. c), del DPCM 23 maggio 2007 (Decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee numero L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione).

    Devono essere barrate le seguenti caselle:

    "in data" indicare il giorno, mese ed anno in cui è stato effettuato il rimborso;

    "la somma di euro" riportare l'importo complessivamente depositato, comprensivo degli interessi

- di essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni rilasciato dagli

Istituti Previdenziali competenti in data non anteriore al trentesimo giorno antecedente alla data di presentazione della istanza di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. n. 11/2009.

- di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi degli 'Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà' (pubblicati nella G.U.U.E. n. C 244 del 1 ottobre 2004);
- (nel caso di imprese operanti nel settore di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. n. 11/2009) che il progetto di investimento iniziale proposto non riguarda prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento e la trasformazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché che il predetto progetto d'investimento è finalizzato al perseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi: migliorare le condizioni di lavoro; migliorare e monitorare le condizioni di igiene o di salute pubblica o la qualità dei prodotti; produrre prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato; ridurre l'impatto negativo sull'ambiente; migliorare l'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti; produrre nuovi prodotti, applicare nuove tecnologie o sviluppare metodi di produzione innovativi;
- (nel caso di imprese di grandi dimensioni) che le spese per investimenti immateriali ammissibili non superano il 50 per cento della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto;
- (nel caso di PMI di cui all'articolo 3 della l.r. n. 11/2009) che il processo di concentrazione è stato ultimato nel periodo previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della l.r. n. 11/2009;
- di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente il presente formulario.
- di avere compilato i quadri A e il quadro B. In tale riquadro, il richiedente deve indicare il numero dei quadri A e B che sono stati compilati.

si impegna:

- a denunciare alle competenti Autorità, a pena di decadenza dal contributo col recupero dell'importo indebitamente fruito, ogni richiesta estorsiva ovvero di sottoposizione di prestito a tasso usuraio, formulate anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti da parte di organizzazioni o soggetti criminali e di accettare sin d'ora gli effetti derivanti dall'accertamento del verificarsi della suddetta condizione decadenziale;
- a rendere disponibile, ai fini delle verifiche e dei controlli, sin dall'ammissione all'agevolazione, l'originale della perizia giurata di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale della l.r. n. 11/2009 nonché a trasmettere, la stessa per il tramite del perito giurato che la ha redatta, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ammissione all'agevolazione, a pena di decadenza dalla stessa, mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
- (qualora l'importo del credito di imposta da concedere sia superiore a 154.937,07 euro) a inviare, contemporaneamente alla trasmissione della presente istanza, al competente ufficio dell'Amministrazione regionale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito n.3 del 1 febbraio 2010 (GURS n. 7 del 12 febbraio 2010), la documentazione necessaria per la richiesta da parte dello stesso Ufficio regionale delle informazioni antimafia di cui all'articolo 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e s.m.i;

  Tale documentazione dovrà essere trasmessa mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

  Tale documentazione è costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato D.P.R. n. 252/1998, secondo le modalità fissate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27.5.1998 e del 23.9.1998. In luogo o ad integrazione di detto certificato può essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalità dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3 del citato D.P.R. n. 252/1998, a seconda delle differenti forme di impresa).

- a partecipare, in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, al finanziamento dell'investimento con un apporto pari ad almeno il 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso
- a mantenere l'investimento per un periodo minimo di cinque anni, ovvero di tre anni per le PMI, dopo il suo completamento;
- ad avviare la realizzazione degli investimenti, successivamente alla data di accoglimento dell'istanza stessa e comunque entro sei mesi dalla predetta data;

indica:

- ai fini del rispetto delle regole del cumulo di cui al paragrafo 4.4. degli 'Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013'che il progetto di investimento per il quale è stato richiesto il credito di imposta è stato ammesso ad altre agevolazioni con l'indicazione del relativo importo;
- (nel caso di PMI di cui all'articolo 3 della l.r. n. 11/2009) l'ultimazione del processo di concentrazione;
- (nel caso di PMI di cui all'articolo 3 della l.r. n. 11/2009) il numero di dipendenti occupati (corrispondente al numero di unità lavorative annuo -ULA-, cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno tra l'attuazione del processo di concentrazione e la presentazione dell'istanza, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 - convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 -, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento);
- (nel caso di PMI di cui all'articolo 3 della l.r. n. 11/2009) l'ammontare del fatturato (corrispondente alla somma dei ricavi derivanti dalla vendita dei beni e dalle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata al netto dei resi, sconti, abbuoni e delle imposte direttamente connesse con il volume d'affari, risultante dalle dichiarazioni presentate dalle società partecipanti al processo di concentrazione relativamente al secondo periodo di imposta precedente a quello in cui la concentrazione è ultimata);

attesta:

- ♦ che il progetto di investimento iniziale di cui al Quadro B - sezione III - rientra in una delle seguenti tipologie: nuovo stabilimento, ampliamento stabilimento, nuovi prodotti aggiuntivi, cambiamento processo produttivo.

Richiesta di rinuncia ad una istanza precedentemente inviata

Nell'ipotesi in cui il richiedente per qualsiasi motivo (es. errori commessi nell'indicazione dei dati in un'istanza presentata o nella valutazione dei requisiti e delle condizioni per fruire dell'agevolazione) intenda annullare gli effetti di una precedente istanza **già inviata nello stesso anno, perdendo conseguentemente ogni diritto che da essa possa scaturire** (conseguente ad esempio al cronologico acquisito con l'istanza originaria di prenotazione del credito), dovrà manifestare espressamente tale volontà indicando il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza già presentata ed alla quale intende rinunciare ed apponendo la propria firma nell'apposito spazio previsto nel frontespizio del modello.

Si evidenzia che nell'ipotesi di presentazione di **un'istanza di rinuncia** deve essere compilato **solo il frontespizio,** in tutti i campi interessati, **compreso il numero progressivo** posto all'inizio della pagina; **non devono invece in tale caso essere compilati né il quadro A, né il quadro B.**

La successiva istanza che eventualmente il richiedente intenda presentare (contenente ad esempio i dati corretti), assumerà conseguentemente il nuovo ordine cronologico attribuito automaticamente in via telematica in relazione alla data ed all'orario della sua presentazione.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della dichiarazione".

QUADRO A - DATI RELATIVI ALL'INVESTIMENTO AGEVOLABILE

Nel quadro devono essere indicati per ciascuna struttura produttiva i dati dell'investimento agevolabile, distintamente per anno di realizzazione, tipologia di costi/beni e ammontare dell'investimento e del credito d'imposta.
Si precisa che qualora il progetto unitario d'investimento venga realizzato in più strutture produttive per ciascuna di esse deve essere compilato un distinto quadro A, previa numerazione progressiva da apporre nella casella "mod. n." posta in alto a destra.

Sezione I
Ubicazione della struttura produttiva

Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva cui è destinato il progetto di investimento agevolabile. In particolare, occorre indicare: il comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia, il codice di avviamento postale, il codice catastale del comune, il codice regione, la tipologia (via, piazza, ecc), l'indirizzo, il numero civico e la frazione. Si precisa che il codice catastale del comune ed il codice regione da indicare rispettivamente nei campi "Codice Comune" e "codice regione siciliana" possono essere rilevati dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni al modello Unico PF, fascicolo 1, disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Sezione II e III
Tipologia e ammontare dei beni strumentali nuovi e crediti d'imposta

Nelle presenti sezioni va indicato l'ammontare dell'investimento agevolabile e del relativo credito distintamente per tipologia di beni con riferimento rispettivamente agli investimenti delle PMI ex art. 1, comma 2, l.r. 11/2009 concernenti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato 1 (Sezione II) e agli investimenti delle imprese operanti nei settori cui all'articolo 1, comma 1 e 3 e agli investimenti effettuati da PMI ex art. 1, comma 2, della l.r. n. 11/2009 concernenti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato 1 (Sezione III).
Il credito d'imposta compete esclusivamente per le acquisizioni di beni strumentali nuovi materiali ed immateriali, ammortizzabili a norma degli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR.
Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, i costi di investimento in attivi immateriali derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, Know-how o conoscenze tecniche non brevettate sono ammissibili solo fino al 50% della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto.
Per quanto concerne le acquisizioni mediante contratto di locazione finanziaria, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari, il contratto deve avere la forma di leasing finanziario e contemplare l'acquisto del bene alla scadenza del contratto di locazione.
Nei righi da **A2** a **A19**, occorre indicare:
– nelle **colonne 1, 2 e 3**, l'ammontare dell'investimento che il soggetto prevede di realizzare nei tre anni previsti. Al riguardo **si precisa che i soggetti che presenteranno l'istanza nel 2012 dovranno pianificare l'investimento con riferimento solamente al 1° e al 2° anno, i soggetti che presenteranno l'istanza nel 2013 dovranno esporre l'investimento con riferimento unicamente all'anno di presentazione dell'istanza atteso che l'investimento agevolabile deve, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 11/2009, essere effettuato entro il 31 dicembre 2013.**
Per gli investimenti effettuati mediante contratto di leasing si assume il costo sostenuto dal locatore, senza tenere conto delle eventuali spese di manutenzione.
Per le PMI ex articolo 1, comma 2, della l.r. n. 11/2009 dovrà essere compilata la Sezione II qualora il progetto di investimento per il quale si richiede il contributo riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I e la Sezione III qualora il progetto di investimento per il quale si richiede il contributo riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I;

- nella colonna 4, le percentuali di intensità di aiuto[iii] previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale della l.r. n. 11/2009 saranno indicate automaticamente.
- nelle colonne 5, 6 e 7**,** l'importo del credito d'imposta spettante che risulta dall'applicazione della percentuale indicata in colonna 4 all'investimento indicato nelle colonne 1, 2 e 3.

Il credito di imposta sarà fruibile, come stabilito dal comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009, in base agli investimenti interamente realizzati secondo la pianificazione indicata nell'istanza e comunque nel rispetto dei limiti massimi pari al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, al 70 per cento nell'anno successivo e al 100% nel secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza.

La parte di credito eccedente le misure massime sopra indicate per ciascun anno deve essere riportata negli anni successivi e potrà essere fruita entro il secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza.

Tuttavia, in caso di incapienza**,** il contribuente potrà utilizzare il credito residuo anche dopo il secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Nel rigo **A7** riportare:

– nelle colonne 1, 2, 3, 5, 6 e 7 la somma degli importi indicati nelle corrispondenti colonne dei righi da A2 a A6.

Le istruzioni fornite per il rigo A7 valgono anche per il rigo A19 nel quale va riportata la somma degli importi indicati nelle corrispondenti colonne dei righi da A8 a A18.

QUADRO B – PIANIFICAZIONE DELL'INVESTIMENTO E DELL'UTILIZZO DEL CREDITO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO D'INVESTIMENTO

Il quadro B è riservato alla pianificazione dell'investimento e degli utilizzi del relativo credito d'imposta, suddivisi con riferimento all'anno di presentazione dell'istanza e ai due successivi, nonché alla descrizione del progetto di investimento.

Sezione I
Totale relativo a tutte le strutture produttive

Verrà calcolato l'ammontare dell'investimento e l'ammontare del credito d'imposta.

In particolare:

– nel **rigo B1, alle colonne 1, 2, 3 e 4** l'ammontare complessivo dell'investimento, relativo a tutte le strutture produttive dell'impresa elencate nel quadro A, che il soggetto prevede di realizzare rispettivamente nel corso del primo, del secondo e del terzo anno nonché il totale del triennio.

Al riguardo **si precisa che i soggetti che presenteranno l'istanza nel 2012 dovranno pianificare l'investimento con riferimento solamente al 1° e al 2° anno, i soggetti che presenteranno l'istanza nel 2013 dovranno esporre l'investimento con riferimento unicamente all'anno di presentazione dell'istanza atteso che l'investimento agevolabile deve, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 11/2009, essere effettuato entro il 31 dicembre 2013;**

– nel **rigo B2, alle colonne 1, 2, 3 e 4** l'ammontare complessivo del credito d'imposta che il soggetto interessato prevede di utilizzare rispettivamente nel corso del primo, del secondo e del terzo anno nonché il totale del triennio.

Sezione II
Dati riepilogativi

Nel **rigo B3,**

– **alla colonna 1 il richiedente deve indicare il numero delle strutture produttive**
– **alle restanti colonne** viene calcolato l'ammontare complessivo dell'investimento ammissibile ad agevolazione e del credito d'imposta spettante relativo a tutte le strutture produttive destinatarie dei costi/beni agevolati i cui rispettivi importi saranno inseriti automaticamente tenendo conto dei seguenti limiti previsti dall'art.1, comma 1, e art. 3, comma 3, della l.r. n. 11/2009:

a) non inferiore a euro cinquantamila e non superiore a euro cinquecentomila per le microimprese e le imprese artigiane a prescindere dalla dimensione. Per quanto concerne le imprese artigiane così come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 433, si rappresenta che l'Ufficio Legislativo e Legale, con parere n. 17624 reso in data 15 giugno 2010, ha evidenziato che le stesse, a prescindere dalla dimensione, possono fruire delle agevolazioni nei limiti del presente importo agevolabile previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. n. 11/2009.
b) non inferiore a euro centomila e non superiore a euro un milione per le piccole imprese

c) non inferiore a euro cinquecentomila e non superiore a euro quattro milioni per le medie, grandi imprese e imprese del settore pesca diverse dalle PMI con meno di 750 dip. e/o fatturato inferiore a 200 milioni di euro
d) non inferiore a euro centomila e non superiore a euro quattro milioni per imprese del settore del turismo contraddistinto dai codici (ATECO 2007) 55 e 79 di cui All. l.r. n. 11/2009
e) non superiore a euro otto milioni per gli investimenti effettuati, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 11/2009, dalle PMI derivanti da concentrazione di imprese esistenti. Gli importi minimi agevolabili sono quelli previsti dalle precedenti lettere a), b), c) e d)

Al riguardo, si ricorda che "In ogni caso, essendo l'utilizzo del contributo consentito esclusivamente nel rispetto di limiti di utilizzazione massimi pari al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 70 per cento, nell'anno successivo", qualora si dovessero superare tali limiti, il sistema ridurrà automaticamente le percentuali di utilizzo.

Tuttavia, solo in caso di incapienza è consentito l'utilizzo del credito negli anni successivi al secondo, dall'accoglimento dell'istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. L'incapienza si verifica qualora nel periodo considerato, il contribuente non abbia effettuato versamenti con modello F24 con saldo a debito. L'eventuale versamento con saldo a debito in presenza di credito compensabile comporta, per gli anni successivi, la decadenza dal beneficio, per un ammontare pari alla somma dei versamenti con saldo a debito effettuati.

Si precisa che, qualora il totale del costo complessivo dell'investimento di cui al **Quadro B - Sezione I – riga B1** risulti inferiore agli importi minimi ammissibili ad agevolazione sopra indicati, il sistema non permetterà l'invio, mentre, nel caso in cui detto totale risulti superiore agli importi massimi ammissibili ad agevolazione di cui al **Quadro B - Sezione II – riga B3**, il sistema ridurrà automaticamente l'importo agevolabile . Conseguentemente il credito di imposta spettante è ricalcolato in relazione ai limiti di investimento ammissibile ad agevolazione.

1. Per le PMI ex articolo 1, comma 2, l.r. n. 11/2009 condraddistinte con i codici attività (ATECO 2007) da 10.11.00 a 11.06.00:
   a) nel caso in cui il totale delle righe A6 e A16 di cui al **Quadro A** risulti superiore al 10 per cento del totale dell'ammontare complessivo dell'investimento indicato nel **Quadro B - Sezione I**, il sistema ridurrà automaticamente in maniera proporzionale l'importo agevolabile. Conseguentemente il credito di imposta spettante è ricalcolato in relazione ai limiti di investimento ammissibile ad agevolazione.

   b) nel caso in cui il totale delle righe A2, A6, A14, A15 e A16 di cui al **Quadro A** risulti superiore al 25 per cento del totale dell'ammontare complessivo dell'investimento indicato nel Quadro B - Sezione I, il sistema ridurrà automaticamente l'importo agevolabile indicato nel Quadro B - Sezione II. Conseguentemente il credito di imposta spettante è ricalcolato in relazione ai limiti di investimento ammissibile ad agevolazione.

   c) Nel caso in cui il totale delle righe A5 e A18 risulti superiore al 12 per cento del totale dell'ammontare complessivo dell'investimento indicato nel Quadro B - Sezione I, il sistema ridurrà automaticamente l'importo agevolabile indicato nel Quadro B - Sezione II. Conseguentemente il credito di imposta spettante è ricalcolato in relazione ai limiti di investimento ammissibile ad agevolazione.

2. Per le altre imprese diverse dai codici attività (ATECO 2007) da 10.11.00 a 11.06.00 (PMI ex articolo 1, comma 2, l.r. n. 11/2009), nel caso in cui il totale delle righe A14, A15 e A16 risulti superiore al 25 per cento del totale dell'ammontare complessivo dell'investimento indicato nel Quadro B - Sezione I, il sistema ridurrà automaticamente l'importo agevolabile indicato nel Quadro B - Sezione II. Conseguentemente il credito di imposta spettante è ricalcolato in relazione ai limiti di investimento ammissibile ad agevolazione.

3. Per le grandi imprese di cui alla casella posta nel riquadro "Dimensione Impresa": **GI** ☐, nel caso in cui la riga A17 risulti superiore al 50 per cento del totale dell'ammontare complessivo dell'investimento indicato nel Quadro B - Sezione I, il sistema ridurrà automaticamente l'importo

agevolabile indicato nel Quadro B - Sezione II. Conseguentemente il credito di imposta spettante è ricalcolato in relazione ai limiti di investimento ammissibile ad agevolazione.

Sezione III
Descrizione
del progetto d'investimento

Nella sezione occorre riportare, in forma libera, una descrizione sintetica, anche con riguardo ai profili tecnico-economici, come da perizia giurata prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 11/2009, del progetto di investimento iniziale cui sono connessi i beni strumentali nuovi oggetto dell'agevolazione, evidenziando in quale delle tipologie di investimento iniziale previste dal punto 34 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" rientra il predetto progetto proposto. Deve essere rappresentato l'intero progetto unitario d'investimento con riferimento, quindi, anche a beni diversi da quelli agevolabili. Deve, altresì, essere descritta la modalità attraverso cui vengono realizzati gli interventi volti all'introduzione di Eco-innovazioni di processo e di prodotto per il contenimento delle pressioni ambientali e per la riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili (es: risparmio idrico ed energetico, riduzione emissioni in atmosfera e della produzione e pericolosità dei rifiuti, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle acque reflue) ovvero all'introduzione di tecnologie che contribuiscono alla riduzione di emissioni di CO2 e degli altri GAS serra.

[i] Allegato ex art. 1, comma 7, L.r. n. 11/2009 – Codici della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) e successive modifiche ed integrazioni.

ATTIVITA' ESTRATTIVE EX ART. 1, COMMA 1	
08.11.00	Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia
08.12.00	Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino
08.93.00	Estrazione di sale
08.99.09	Estrazione di pomice e di altri minerali nca
09.90.01	Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice
09.90.09	Attività di supporto all'estrazione di altri minerali nca
ATTIVITA' MANIFATTURIERE EX ART. 1, COMMA 1	
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00	Tessitura
13.30.00	Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.10	Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.99.10	Fabbricazione di ricami
13.99.20	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.90	Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

14.11.00	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.12.00	Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13.10	Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00	Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.21	Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
14.19.29	Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00	Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.11.00	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10	Fabbricazione di calzature
15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.24.00	Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40	Laboratori di corniciai
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.22.00	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.01	Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18.11.00	Stampa di giornali
18.12.00	Altra stampa
18.13.00	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.00	Legatoria e servizi connessi
18.20.00	Riproduzione di supporti registrati
20.11.00	Fabbricazione di gas industriali
20.12.00	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13.01	Fabbricazione di uranio e torio arricchito
20.13.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.01	Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
20.14.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
20.15.00	Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
20.16.00	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17.00	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

20.20.00	Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.41.10	Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
20.41.20	Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
20.42.00	Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.51.01	Fabbricazione di fiammiferi
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
20.52.00	Fabbricazione di colle
20.53.00	Fabbricazione di oli essenziali
20.59.10	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
20.59.20	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.30	Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.40	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
20.59.50	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
20.59.60	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
20.59.70	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
20.59.90	Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
21.10.00	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.01	Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo
21.20.09	Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
22.11.10	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
22.11.20	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.19.01	Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.23.01	Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
22.23.02	Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
22.23.09	Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
22.29.01	Fabbricazione di parti in plastica per calzature
22.29.02	Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00	Fabbricazione di fibre di vetro
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.20	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.19.90	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.31.00	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32.00	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42.00	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.43.00	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.44.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.49.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.51.00	Produzione di cemento

23.52.10	Produzione di calce
23.52.20	Produzione di gesso
23.61.00	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62.00	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64.00	Produzione di malta
23.65.00	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.69.00	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.70.10	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.20	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
23.70.30	Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione
23.91.00	Produzione di prodotti abrasivi
23.99.00	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
24.20.10	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
24.20.20	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
24.31.00	Stiratura a freddo di barre
24.32.00	Laminazione a freddo di nastri
24.33.01	Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.02	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
24.34.00	Trafilatura a freddo
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
24.42.00	Produzione di alluminio e semilavorati
24.43.00	Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.44.00	Produzione di rame e semilavorati
24.45.00	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
24.46.00	Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)
24.51.00	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52.00	Fusione di acciaio
24.53.00	Fusione di metalli leggeri
24.54.00	Fusione di altri metalli non ferrosi
25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.40.00	Fabbricazione di armi e munizioni
25.50.00	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62.00	Lavori di meccanica generale
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.73.11	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.73.12	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92.00	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.93.10	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.20	Fabbricazione di molle
25.93.30	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate

25.94.00	Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99.11	Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
25.99.20	Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.91	Fabbricazione di magneti metallici permanenti
25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
26.11.01	Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
26.11.09	Fabbricazione di altri componenti elettronici
26.12.00	Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.20.00	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.10	Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
26.30.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.01	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
26.40.02	Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
26.51.10	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.51.21	Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector
26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.52.00	Fabbricazione di orologi
26.60.01	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
26.60.02	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
26.60.09	Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
26.70.20	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
26.80.00	Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.20.00	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.31.01	Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
27.31.02	Fabbricazione di fibre ottiche
27.32.00	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
27.40.01	Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici
27.52.00	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.90.01	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
27.90.02	Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione
27.90.03	Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.21.10	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori

28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
28.21.29	Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03	Fabbricazione di carriole
28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01	Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09	Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92	Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93	Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.30.10	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.00	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01	Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09	Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento

28.99.93	Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99	Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
30.11.01	Fabbricazione di sedili per navi, limitatamente alla costruzione di pescherecci e imbarcazioni per la lavorazione del pesce
30.11.02	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi), limitatamente alla costruzione di pescherecci e imbarcazioni per la lavorazione del pesce
30.12.00	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.20.01	Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
30.20.02	Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere
30.30.01	Fabbricazione di sedili per aeromobili
30.30.02	Fabbricazione di missili balistici
30.30.09	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
30.40.00	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.92.10	Fabbricazione e montaggio di biciclette
30.92.20	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
30.92.40	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
30.99.00	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32.11.00	Coniazione di monete
32.12.10	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01	Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.30.00	Fabbricazione di articoli sportivi
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.50.11	Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
32.50.12	Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti staccate e accessori)
32.50.13	Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
32.50.14	Fabbricazione di centrifughe per laboratori
32.50.20	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
32.50.30	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
32.50.40	Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.11	Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
32.99.12	Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
32.99.13	Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale

32.99.14	Fabbricazione di maschere antigas
32.99.19	Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza
32.99.20	Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
32.99.30	Fabbricazione di oggetti di cancelleria
32.99.40	Fabbricazione di casse funebri
32.99.90	Fabbricazione di altri articoli nca
33.11.01	Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
33.11.02	Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
33.11.03	Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
33.11.04	Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
33.11.05	Riparazione e manutenzione di armi bianche
33.11.06	Riparazione e manutenzione di container
33.11.07	Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
33.11.09	Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
33.12.10	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
33.12.20	Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
33.12.30	Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori)
33.12.40	Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
33.12.51	Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)
33.12.52	Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
33.12.53	Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
33.12.54	Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
33.12.55	Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
33.12.59	Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
33.12.60	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.70	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
33.12.91	Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
33.12.92	Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento
33.12.99	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili)
33.13.01	Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse videocamere)
33.13.03	Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.13.04	Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
33.13.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)
33.14.00	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
33.15.00	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
33.16.00	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
33.17.00	Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)
33.19.01	Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
33.19.02	Riparazione di prodotti in gomma

33.19.03	Riparazione di articoli in vetro
33.19.04	Riparazioni di altri prodotti in legno nca
33.19.09	Riparazione di altre apparecchiature nca
33.20.01	Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.02	Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.03	Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
33.20.04	Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
33.20.05	Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
33.20.06	Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
33.20.07	Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.20.08	Installazione di apparecchi elettromedicali
33.20.09	Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
TURISMO EX ART. 1, COMMA 1	
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
SERVIZI EX ART. 1, COMMA 1	
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63.11.11	Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.11.20	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.30	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12.00	Portali web
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI EX ART. 1, COMMA 2	
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00	Produzione di zucchero
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA EX ART. 1, COMMA 3	
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips

[ii] PROVINCIA DI AGRIGENTO
Comuni totalmente delimitati

1. Burgio
2. Cammarata
3. Campobello di Licata

4. Casteltermini
5. Cianciana
6. Comitini
7. Grotte
8. Joppolo Giancaxio
9. Lampedusa e Linosa
10. Naro
11. Racalmuto
12. San Giovanni Gemini
13. Santa Elisabetta
14. Sant'Angelo Muxaro
15. Santo Stefano di Quisquina

Comuni parzialmente delimitati (imprese ubicate nei fogli di mappa e particelle di cui al D.A.24.12.2003)

16. Bivona
17. Caltabellotta

PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Comuni totalmente delimitati

18. Acquaviva Platani
19. Bompensiere
20. Butera
21. Caltanissetta
22. Campofranco
23. Delia
24. Marianopoli
25. Mazzarino
26. Milena
27. Montedoro
28. Mussomeli
29. Resuttano
30. Riesi
31. San Cataldo
32. Santa Caterina Villarmosa
33. Serradifalco
34. Sommatino
35. Sutera
36. Vallelunga Pratameno
37. Villalba

PROVINCIA DI CATANIA
Comuni totalmente delimitati

38. Bronte
39. Castel di Judica
40. Licodia Eubea
41. Linguaglossa
42. Maletto
43. Milo
44. Nicolosi
45. Pedara
46. Raddusa
47. Ragalna
48. Ramacca
49. Randazzo
50. Sant'Alfio
51. Vizzini
52. Zafferana Etnea

Comuni parzialmente delimitati (imprese ubicate nei fogli di mappa e particelle di cui al D.A.24.12.2003)

53. Adrano
54. Belpasso
55. Biancavilla
56. Calatabiano
57. Castiglione di Sicilia
58. Mascali
59. Piedimonte Etneo
60. Santa Maria di Licodia
61. Trecastagni

PROVINCIA DI ENNA
Comuni totalmente delimitati

62. Agira
63. Aidone
64. Assoro
65. Calascibetta
66. Cerami
67. Enna
68. Gagliano Castelferrato
69. Leonforte
70. Nicosia
71. Nissoria
72. Piazza Armerina
73. Pietraperzia
74. Regalbuto
75. Sperlinga
76. Troina
77. Valguarnera
78. Villarosa

PROVINCIA DI MESSINA
Comuni totalmente delimitati

79. Alcara Li Fusi
80. Alì
81. Antillo
82. Basicò
83. Capizzi
84. Caronia
85. Casalvecchio Siculo
86. Castel di Lucio
87. Castelmola
88. Cesarò
89. Fiumedinisi
90. Floresta
91. Fondachelli Fantina
92. Forza d'Agrò
93. Francavilla di Sicilia
94. Galati Mamertino
95. Gallodoro
96. Gioiosa Marea
97. Leni
98. Librizzi
99. Lipari
100. Longi
101. Malfa
102. Malvagna
103. Mandanici
104. Militello Rosmarino
105. Mistretta
106. Monforte S. Giorgio
107. Mongiuffi Melia
108. Montagna Reale
109. Montalbano Elicona
110. Motta Camastra
111. Motta d'Affermo
112. Novara di Sicilia
113. Oliveri
114. Pettineo
115. Raccuja
116. Reitano
117. Roccafiorita
118. Roccella Valdemone
119. San Fratello
120. San Piero Patti
121. San Salvatore di Fitalia
122. Santa Domenica Vittoria
123. Santa Lucia del Mela
124. San Teodoro
125. Santa Marina Salina
126. Santo Stefano di Camastra
127. Tortorici
128. Tripi
129. Tusa
130. Ucria

Comuni parzialmente delimitati (imprese ubicate nei fogli di mappa e particelle di cui al D.A.24.12.2003)

131. Barcellona Pozzo di Gotto
132. Castell'Umberto
133. Castroreale
134. Frazzanò
135. Furci Siculo
136. Gaggi
137. Giardini Naxos
138. Graniti
139. Gualtieri Sicaminò
140. Itala
141. Limina
142. Messina
143. Moio Alcantara
144. Nizza di Sicilia
145. Pagliara
146. Roccalumera
147. Rodì Milici
148. Rometta
149. San Marco d'Alunzio
150. San Pier Niceto
151. Sant'Agata di Militello
152. Saponara
153. Sinagra
154. Taormina

PROVINCIA DI PALERMO
Comuni totalmente delimitati

155. Alimena
156. Bisacquino
157. Blufi
158. Bompietro
159. Caccamo
160. Caltavuturo
161. Campofiorito
162. Castelbuono
163. Castellana Sicula
164. Castronovo di Sicilia
165. Chiusa Sclafani
166. Collesano
167. Contessa Entellina
168. Corleone
169. Gangi
170. Geraci Siculo
171. Giuliana
172. Godrano
173. Gratteri
174. Isnello
175. Marineo
176. Palazzo Adriano
177. Petralia Soprana
178. Petralia Sottana
179. Piana degli Albanesi
180. Polizzi Generosa
181. Pollina
182. Prizzi
183. Roccamena
184. San Mauro Castelverde
185. Santa Cristina Gela
186. Scillato
187. Sclafani Bagni
188. Ustica

Comuni parzialmente delimitati (imprese ubicate nei fogli di mappa e particelle di cui al D.A.24.12.2003)

189. Aliminusa
190. Altofonte
191. Baucina
192. Belmonte Mezzagno
193. Borgetto
194. Cefalù
195. Giardinello
196. Mezzojuso
197. Misilmeri
198. Monreale
199. Montelepre

200. Montemaggiore Belsito
201. Palermo
202. S. Giuseppe Jato
203. Torretta
204. Valledolmo
205. Vicari

PROVINCIA DI RAGUSA
Comuni totalmente delimitati

206. Giarratana
207. Monterosso Almo

Comuni parzialmente delimitati (imprese ubicate nei fogli di mappa e particelle di cui al D.A.24.12.2003)

208. Chiaramonte Gulfi
209. Ragusa

PROVINCIA DI SIRACUSA
Comuni totalmente delimitati

210. Buccheri
211. Buscemi
212. Cassaro
213. Ferla
214. Noto
215. Palazzolo Acreide
216. Sortino

Comuni parzialmente delimitati (imprese ubicate nei fogli di mappa e particelle di cui al D.A.24.12.2003)

217. **Carlentini**

PROVINCIA DI TRAPANI
Comuni totalmente delimitati

218. Custonaci
219. Favignana
220. Pantelleria
221. San Vito Lo Capo

Comuni parzialmente delimitati (imprese ubicate nei fogli di mappa e particelle di cui al D.A.24.12.2003)

222. Buseto Palizzolo
223. Castellammare del Golfo
224. Erice
225. Valderice

[iii] INTENSITA'

CASELLA CODICE ATTIVITA': DA 08.11.00 A 72.19.09 (ALTRI SETTORI) ESCLUSI CODICI 30.11.01, 30.11.02 E 30.12.00

CASELLE DIMENSIONE IMPRESA	QUADRO A - SEZIONE II **INTENSITA'**	QUADRO A - SEZIONE III **INTENSITA'**
GI	NO	24%
MI	NO	32%
PI	NO	40%
MICRO	NO	40%

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE HANNO ATTUATO PROCESSO DI CONCENTRAZIONE
CASELLA CODICE ATTIVITA': DA 08.11.00 A 72.19.09 (ALTRI SETTORI) ESCLUSI CODICI 30.11.01, 30.11.02 E 30.12.00

Si precisa che gli addetti e il fatturato sono alternativi

CASELLE DIMENSIONE IMPRESA	ADDETTI	FATTURATO	QUADRO A - SEZIONE II ***INTENSITA'***	QUADRO A - SEZIONE III ***INTENSITA'***
MI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	NO	36%
MI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	NO	38%
MI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	NO	40%
PI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	NO	45%
PI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	NO	47,50%
PI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	NO	50%
MICRO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	NO	45%
MICRO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	NO	47,50%
MICRO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	NO	50%

CASELLA CODICE ATTIVITA': 30.11.01, 30.11.02 E 30.12.00 (DISCIPLINE SPECIFICHE)

CASELLE DIMENSIONE IMPRESA	QUADRO A - SEZIONE II ***INTENSITA'***	QUADRO A - SEZIONE III ***INTENSITA'***
GI	NO	18%
MI	NO	26%
PI	NO	34%
MICRO	NO	34%

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE HANNO ATTUATO PROCESSO DI CONCENTRAZIONE
CASELLA CODICE ATTIVITA': 30.11.01, 30.11.02 E 30.12.00 (DISCIPLINE SPECIFICHE)

Si precisa che gli addetti e il fatturato sono alternativi

CASELLE DIMENSIONE IMPRESA	ADDETTI	FATTURATO	QUADRO A - SEZIONE II **INTENSITA'**	QUADRO A - SEZIONE III ***INTENSITA'***
MI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	NO	29,25%
MI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	NO	30,87%
MI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	NO	32,50%
PI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	NO	38,25%
PI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	NO	40,37%
PI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	NO	42,50%
MICRO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	NO	38,25%
MICRO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	NO	40,37%
MICRO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	NO	42,50%

CASELLA CODICE ATTIVITA': 10.20.00 e 10.85.02 (PESCA)

CASELLE DIMENSIONE IMPRESA	QUADRO A - SEZIONE II ***INTENSITA'***	QUADRO A - SEZIONE III **INTENSITA'**
Imprese pesca meno 750 dip. e/o fatt. meno 200 milioni euro	NO	24%
MI	NO	48%
PI	NO	48%
MICRO	NO	48%

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE HANNO ATTUATO PROCESSO DI CONCENTRAZIONE
CASELLA CODICE ATTIVITA': 10.20.00 e 10.85.02 (PESCA)

Si precisa che gli addetti e il fatturato sono alternativi

CASELLE DIMENSIONE IMPRESA	ADDETTI	FATTURATO	QUADRO A - SEZIONE II **INTENSITA'**	QUADRO A - SEZIONE III ***INTENSITA'***
MI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	NO	54%
MI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	NO	57%
MI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	NO	60%
PI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	NO	54%
PI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	NO	57%
PI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	NO	60%
MICRO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	NO	54%
MICRO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	NO	57%
MICRO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	NO	60%

CASELLA CODICE ATTIVITA': da 10.11.00 a 11.06.00 (AGRICOLO)

PMI ex art. 1, comma 2, l.r. 11/2009:

1. Operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I, concernenti investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi e non compresi nel medesimo allegato I
2. Operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I, concernenti investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi e non compresi nel medesimo allegato I

Per le PMI di cui al punto 1., al fine di indicare automaticamente l'intensità di aiuto dovranno essere valorizzate nella parte "*IL RICHIEDENTE DICHIARA*" dei mod. ICIS e RICIS la CASELLA: *che l'attività prevalente riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I* ☐
e almeno una delle seguenti caselle *e che il progetto di investimento per il quale si richiede il contributo riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I* ☐ *la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I* ☐

Per le PMI di cui al punto 2., al fine di indicare automaticamente l'intensità di aiuto dovranno essere valorizzate nella parte "*IL RICHIEDENTE DICHIARA"* dei mod. ICIS e RICIS la CASELLA: *che l'attività prevalente riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I* ☐
e almeno una delle seguenti caselle *e che il progetto di investimento per il quale si richiede il contributo riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I* ☐ *la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I* ☐

CASELLE DIMENSIONE IMPRESA	CASELLA ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I*	CASELLA ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I*	QUADRO A - SEZIONE II ***INTENSITA'*** INVESTIMENTI: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I*	QUADRO A - SEZIONE III **INTENSITA'** INVESTIMENTI: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I*
MI	SI	NO	40%	32%
MI	NO	SI	32%	32%
PI	SI	NO	40%	40%
PI	NO	SI	40%	40%
MICRO	SI	NO	40%	40%
MICRO	NO	SI	40%	40%

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE HANNO ATTUATO PROCESSO DI CONCENTRAZIONE
CASELLA CODICE ATTIVITA': da 10.11.00 a 11.06.00 (AGRICOLO)

PMI ex art. 1, comma 2, l.r. 11/2009:

1. Operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I, concernenti investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi e non compresi nel medesimo allegato I
2. Operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I, concernenti investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi e non nel medesimo allegato I

Per le PMI di cui al punto 1., al fine di indicare automaticamente l'intensità di aiuto dovranno essere valorizzate nella parte "*IL RICHIEDENTE DICHIARA"* dei mod. ICIS e RICIS la CASELLA: *che l'attività prevalente riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I* ☐
e almeno una delle seguenti caselle *e che il progetto di investimento per il quale si richiede il contributo riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I* ☐ *la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I* ☐

Per le PMI di cui al punto 2., al fine di indicare automaticamente l'intensità di aiuto dovranno essere valorizzate nella parte "*IL RICHIEDENTE DICHIARA"* dei mod. ICIS e RICIS la CASELLA: *che l'attività prevalente riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I* ☐
e almeno una delle seguenti caselle *e che il progetto di investimento per il quale si richiede il contributo riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I* ☐ *la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I* ☐
Si precisa che gli addetti e il fatturato sono alternativi

CASELLE DIMENSIONE IMPRESA	CASELLA ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I*	CASELLA ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I*	ADDETTI	FATTURATO	QUADRO A - SEZIONE II ***INTENSITA'*** INVESTIMENTI: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I*	QUADRO A - SEZIONE III **INTENSITA'** INVESTIMENTI: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I*
MI	SI	NO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%	36%
MI	NO	SI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	36%	36%
MI	SI	NO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	47,50%	38%
MI	NO	SI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	38%	38%
MI	SI	NO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	50%	40%
MI	NO	SI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	40%	40%
PI	SI	NO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%	45%
PI	NO	SI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%	45%
PI	SI	NO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	47,50%	47,50%
PI	NO	SI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	47,50%	47,50%
PI	SI	NO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	50%	50%
PI	NO	SI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	50%	50%
MICRO	SI	NO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%	45%
MICRO	NO	SI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%	45%
MICRO	SI	NO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	47,50%	47,50%
MICRO	NO	SI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	47,50%	47,50%
MICRO	SI	NO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	50%	50%
MICRO	NO	SI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	50%	50%

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, **UBICATE IN ZONE AGRICOLE SVANTAGGIATE**, OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO IN PRODOTTI COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I **CASELLA CODICE ATTIVITA': da 10.11.00 a 11.06.00 (AGRICOLO)**
CASELLA UBICAZIONE ZAS (D.A. 14.12.2003)

Per le PMI di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a, della l.r. n. 11/2009, al fine di indicare automaticamente l'intensità di aiuto dovranno essere valorizzate nella parte "*IL RICHIEDENTE DICHIARA"* dei mod. ICIS e RICIS la CASELLA: *che l'attività prevalente riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I* ☐

e almeno una delle seguenti caselle *e che il progetto di investimento per il quale si richiede il contributo riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I* ☐ *la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I* ☐

CASELLE DIMENSIONE IMPRESA	CASELLA ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I*	CASELLA ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I*	QUADRO A - SEZIONE II **INTENSITA'** INVESTIMENTI: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I*	QUADRO A - SEZIONE III **INTENSITA'** INVESTIMENTI: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I*
MI	SI	NO	42,50%	34%
PI	SI	NO	42,50%	42,50%
MICRO	SI	NO	42,50%	42,50%

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

ISTANZA CONTENENTE I DATI DEGLI INVESTIMENTI NELLA REGIONE SICILIANA – MOD. RICIS

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003	**Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.** **Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.**
Finalità del trattamento	La Regione Siciliana e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nell'istanza sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dalla Regione Siciliana e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di consentire la fruizione del contributo previsto dalla legge regionale n. 11 del 17 novembre 2009 (Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 53 del 20/11/2009). I dati in possesso della Regione Siciliana e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento
Dati personali	I dati richiesti nell'istanza devono essere indicati obbligatoriamente per poter verificare le condizioni di ammissibilità alla fruizione dell'agevolazione prevista dalla legge regionale n. 11/2009. Indicando il numero di telefono, di cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica si potranno ricevere dall'Agenzia delle Entrate e dalla Regione Sicilia informazioni utili relative all'istanza.
Modalità del trattamento	L'istanza, contenente i dati degli investimenti in Sicilia ammissibili al credito d'imposta di cui alla legge regionale n. 11/2009, può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nell'istanza: • con altri dati in possesso della Regione Siciliana e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti; • con dati in possesso di altri organismi.
Titolari del trattamento	La Regione Siciliana, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali", secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196 del 2003, quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • la Regione Siciliana e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati
Responsabili del trattamento	I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare, o i responsabili del trattamento, l'interessato in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: •Regione Siciliana, Piazza Indipendenza, 21 - 90129 • Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.
Consenso	La Regione Siciliana e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. **La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

ISTANZA CONTENENTE I DATI DEGLI INVESTIMENTI NELLA REGIONE SICILIANA

Protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza di rinnovo che si intende correggere

Istanza correttiva

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	Codice Fiscale Codice Fiscale del soggetto che ha presentato l'istanza (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie) Data dell'operazione straordinaria giorno mese anno Protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza di ammissione al credito	Codice attività Impresa artigiana Settore agricolo [1] Settore pesca [2] Altri settori [3] Discipline Specifiche [4]	Imprese Pesca (diverse da PMI) meno 750 dip. e/o fatt. meno 200 milioni euro Dimensione impresa GI MI PI MICRO UBICAZIONE Z.A.S.(D.A.24.12.2003) Riserve contributi Art. 1 c. 4, l.r. 11/2009 Art. 1 c. 5, l.r. 11/2009
Persone fisiche	Cognome Nome Sesso (barrare la casella) M F Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) **Residenza Anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale** Comune Provincia (sigla) C.a.p. Codice Comune Tipologia(via, p.zza, ecc) Indirizzo Numero Civico Frazione		
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale Natura giuridica **Sede Legale** Comune Provincia (sigla) C.a.p. Codice Comune Tipologia(via, p.zza, ecc) Indirizzo Numero Civico Frazione **Domicilio Fiscale (Se diverso dalla sede legale)** Comune Provincia (sigla) C.a.p. Codice Comune Tipologia(via, p.zza, ecc) Indirizzo Numero Civico Frazione Stato estero di residenza Codice Stato estero Codice di identificazione fiscale estero		
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA	Codice Fiscale del firmatario Codice carica Codice Fiscale Società Cognome Nome Sesso (barrare la casella) M F Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)		
REFERENTE DA CONTATTARE	Cognome Nome		
RECAPITI	Telefono Cellulare Fax Indirizzo di posta elettronica		

[1] Imprese appartenenti ai settori di cui ai codici (ATECO 2007) da 10.1 a 11.06 dell'allegato elenco l.r. 11/2009

[2] Imprese appartenenti ai settori di cui ai codici (ATECO 2007) 10.2 e 10.85.2 dell'allegato elenco l.r.11/2009

[3] Imprese appartenenti ai settori di cui ai codici (ATECO 2007) da 08.1 a 72.19.09 dell'allegato elenco l.r.11/2009

[4] Imprese appartenenti ai settori speciali di cui ai codici (ATECO 2007) 30.11.0 e 30.12 dell'allegato elenco l.r.11/2009

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

IL RICHIEDENTE , AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000, N. 445 E SUCCESSIVE MODIFICHE , DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ ANCHE PENALI DERIVANTI DAL RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DELLA CONSEGUENTE DECADENZA DEI BENEFICI CONCESSI SULLA BASE DI UNA DICHIARAZIONE NON VERITIERA, AI SENSI DEGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445:

- di essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n. 11/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- di essere consapevole che l'avere omesso di denunciare alle competenti Autorità eventuali richieste estorsive, formulate anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti da parte di organizzazioni o soggetti criminali, verificatesi nel triennio antecedente alla data della presente istanza, darà luogo alla decadenza dal contributo erogato col recupero dell'importo indebitamente fruito e di accettare sin d'ora gli effetti derivanti dall'accertamento del verificarsi della suddetta condizione decadenziale;
- che l'agevolazione non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale calcolati sulla base dei costi salariali con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale ☐ ovvero che l'agevolazione sarà cumulata con il sostegno "de minimis", con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti a diverse finalità che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili, entro i limiti del massimale di intensità di aiuto previsto per la Sicilia ☐;
- che il progetto di investimento iniziale per il quale si chiede l'agevolazione, non riguarda un grande progetto di investimento e neppure una sua frazione;
- che il progetto di investimento iniziale proposto preveda uno o più dei seguenti interventi mirati: all'introduzione di Eco-innovazioni di processo e di prodotto per il contenimento delle pressioni ambientali e per la riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili (es: risparmio idrico ed energetico, riduzione emissioni in atmosfera e della produzione e pericolosità dei rifiuti, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle acque reflue) ☐; all'introduzione di tecnologie che contribuiscono alla riduzione di emissioni di CO2 e degli altri GAS serra ☐;

☐ (nel caso di imprese operanti nel settore di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 11/2009) che il progetto di investimento iniziale è coerente al PSR – Sicilia 2007/2013 Misura 123 'Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali' approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 735 del 18 febbraio 2008 e s.m.i.;

☐ (nel caso di imprese operanti nel settore di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 11/2009) che l'attività prevalente riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I ☐ ovvero che l'attività prevalente riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I ☐ e che il progetto di investimento per il quale si richiede il contributo riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I ☐ la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I ☐

- di non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola *de minimis*, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160) ☐
  OVVERO di aver beneficiato secondo la regola *de minimis* degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. a) e/o lett. b) del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160) per un ammontare totale di euro _____ e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite ☐
  OVVERO di aver restituito tramite rimborso aiuti di Stato soggetti al recupero e dichiarati incompatibili con decisioni della Commissione europea indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d) del DPCM 23 maggio 2007 ☐:
  - lett. a) ☐ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso], mediante _____ [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione (pubblicato nella G.U. dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140);
  - lett. b) ☐ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso], mediante _____ [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione;
  - lett. c) ☐ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso], mediante _____ [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di euro _____ , comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione;
  - lett. d) ☐ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso], mediante _____ [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione
  OVVERO di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia la somma corrispondente all'ammontare degli aiuti di Stato soggetti al recupero e dichiarati incompatibili con decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4, comma 1, del DPCM 23 maggio 2007 ☐:
  - lett. a) ☐ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il deposito], la somma di euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione;
  - lett. c) ☐ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il deposito], la somma di euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione;
- di essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni rilasciato dagli Istituti Previdenziali competenti in data non anteriore al trentesimo giorno antecedente alla data di presentazione della presente istanza;
- di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi degli 'Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà' (pubblicati nella G.U.U.E. n. C 244 del 1 ottobre 2004);

☐ (nel caso di imprese operanti nel settore di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 11/2009) che il progetto di investimento iniziale proposto non riguarda prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento e la trasformazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché che il predetto progetto d'investimento è finalizzato al perseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi: migliorare le condizioni di lavoro ☐; migliorare e monitorare le condizioni di igiene o di salute pubblica o la qualità dei prodotti ☐; produrre prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato ☐; ridurre l'impatto negativo sull'ambiente ☐; migliorare l'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti ☐; produrre nuovi prodotti, applicare nuove tecnologie o sviluppare metodi di produzione innovativi ☐;

(CONTINUA)

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

☐ (nel caso di imprese di grandi dimensioni) che le spese per investimenti immateriali ammissibili non superano il 50 per cento della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto.

☐ (nel caso di PMI di cui all'art. 3 della l.r. 11/2009) che il processo di concentrazione è stato ultimato nel periodo previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 11/2009;

- di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente il presente formulario.
- di avere compilato n. _____ quadri A e n. _____ quadri B

IL RICHIEDENTE SI IMPEGNA:

- a rendere disponibile, ai fini delle verifiche e dei controlli, sin dall'ammissione all'agevolazione, l'originale della perizia giurata di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 11/2009 nonché a trasmettere, la stessa per il tramite del perito giurato che la ha redatta, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ammissione all'agevolazione, a pena di decadenza dalla stessa, mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
- a denunciare alle competenti Autorità, a pena di decadenza dal contributo col recupero dell'importo indebitamente fruito, ogni richiesta estorsiva ovvero di sottoposizione di prestito a tasso usuraio, formulate anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti da parte di organizzazioni o soggetti criminali e di accettare sin d'ora gli effetti derivanti dall'accertamento del verificarsi della suddetta condizione decadenziale;

☐ (qualora l'importo del credito di imposta da concedere sia superiore a 154.937,07 euro) a inviare, contemporaneamente alla trasmissione della presente istanza, al competente ufficio dell'Amministrazione regionale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito n.3 del 1 febbraio 2010 (GURS n. 7 del 12 febbraio 2010), la documentazione necessaria per la richiesta da parte dello stesso Ufficio regionale delle informazioni antimafia di cui all'articolo 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e s.m.i, mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

- a partecipare, in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, al finanziamento dell'investimento con un apporto pari ad almeno il 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso;
- a mantenere l'investimento per un periodo minimo di cinque anni, ovvero di tre anni per le PMI, dopo il suo completamento;
- ad avviare la realizzazione degli investimenti, successivamente alla data di accoglimento dell'istanza stessa e comunque entro sei mesi dalla predetta data.

IL RICHIEDENTE INDICA:

- ai fini del rispetto delle regole del cumulo di cui al paragrafo 4.4. degli 'Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013'che il progetto di investimento per il quale è stato richiesto il credito di imposta è stato ammesso ad altre agevolazioni secondo il seguente importo _____;
- (nel caso di PMI di cui all'articolo 3 della l.r. 11/2009) che il processo di concentrazione è stato ultimato in data _____;
- (nel caso di PMI di cui all'articolo 3 della l.r. 11/2009) che il numero di dipendenti occupati (corrispondente al numero di unità lavorative annuo -ULA-, cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno tra l'attuazione del processo di concentrazione e la presentazione dell'istanza, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 - convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 -, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.) è pari a n._____
- (nel caso di PMI di cui all'art.3 della l.r. 11/2009) che il fatturato (corrispondente alla somma dei ricavi derivanti dalla vendita dei beni e dalle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata al netto dei resi, sconti, abbuoni e delle imposte direttamente connesse con il volume d'affari, risultante dalle dichiarazioni presentate dalle società partecipanti al processo di concentrazione relativamente al secondo periodo di imposta precedente a quello in cui la concentrazione è ultimata.) ammonta complessivamente a €_____

IL RICHIEDENTE ATTESTA:

- che il progetto di investimento iniziale di cui al successivo Quadro B - sezione III - rientra nella seguente tipologia:

Nuovo stabilimento ☐ Ampliamento stabilimento ☐ Nuovi prodotti aggiuntivi ☐ Cambiamento processo produttivo ☐

SOTTOSCRIZIONE

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario _____

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Data dell'impegno giorno mese anno _____ FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

CODICE FISCALE

QUADRO A - DATI RELATIVI AL PROGETTO DI INVESTIMENTO AGEVOLABILE

Mod. n.

SEZIONE I **UBICAZIONE DELLA STRUTTURA** PRODUTTIVA		Comune	Provincia (sigla)	Codice Comune	C.a.p.	Codice Regione Siciliana
	A1	Tipologia(via, p.zza, ecc) Indirizzo		Numero Civico	Frazione	

	Investimento			% intensità	Cred.imposta		
SEZIONE II TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI PMI EX ART. 1, COMMA 2, L.R. 11/2009 CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I	1°anno	2°anno	3°anno		1°anno	2°anno	3°anno
A2 Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili (ammissibili ad agevolazione per un importo totale non superiore al 25 per cento del costo complessivo del progetto di investimento iniziale proposto)	,00	,00	,00		,00	,00	,00
A3 Nuove macchine e attrezzature	,00	,00	,00		,00	,00	,00
A4 Programmi informatici	,00	,00	,00		,00	,00	,00
A5 Spese generali collegate alle spese di cui alle lettere A2, A3, A4, come acquisizione di brevetti e licenze, fino al 12% delle spese ammissibili al netto dell'IVA	,00	,00	,00		,00	,00	,00
A6 Acquisto di terreni per un costo non superiore al 10% delle spese ammissibili dell'investimento	,00	,00	,00		,00	,00	,00
A7 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO	,00	,00	,00		,00	,00	,00

COPIA TRATTA DA NON VALIDA PER

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

CODICE FISCALE

QUADRO A - DATI RELATIVI AL PROGETTO DI INVESTIMENTO AGEVOLABILE

Mod. n.

SEZIONE III TIPOLOGIA DELL'INVESTIMENTO - INVESTIMENTI IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI DI CUI ALL' ART. 1, COMMA 1 E 3, L.R. 11/2009 - INVESTIMENTI, EFFETTUATI DA PMI EX ART. 1, COMMA 2, L.R. 11/2009, CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI NON COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I	**I TERRENI E GLI IMMOBILI SONO AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI PER UN IMPORTO TOTALE NON SUPERIORE AL 25 PER CENTO DEL COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO INIZIALE PROPOSTO**	Investimento			% intensità	Cred.imposta		
		1°anno	2°anno	3°anno		1°anno	2°anno	3°anno
A8 Autovetture e simili con tara superiore a 5 quintali		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A9 Autoveicoli da trasporto, autoveicoli pesanti, carrelli elevatori		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A10 Macchine elettroniche ed elettromeccaniche, computers, sistemi telefonici		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A11 Attrezzatura varia e minuta		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A12 Impianti e macchinari specifici		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A13 Impianti e macchinari generici		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A14 Costruzioni leggere, tettoie, baracche		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A15 Fabbricati industriali e commerciali		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A16 Terreni **(Per PMI ex art. 1, comma 2, l.r. n. 11/2009 l'acquisto dei terreni deve avere un costo non superiore al 10% delle spese ammissibili dell'investimento)**		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A17 Beni immateriali **(Per le grandi imprese i costi di investimento in attivi immateriali derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, Know-how o conoscenze tecniche non brevettate sono ammissibili solo fino al 50% della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto)**		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A18 Spese generali collegate alle spese di cui alle lettere A11, A12, A13, A14, A15, A17, come acquisizione di brevetti e licenze, fino al 12% delle spese ammissibili al netto dell'IVA **(Solamente PMI ex art. 1, comma 2, l.r. n. 11/2009)**		,00	,00	,00		,00	,00	,00
A19 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO		,00	,00	,00		,00	,00	,00

COPIA TRATTA DA GURS NON VALIDA

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

CODICE FISCALE

QUADRO B - PIANIFICAZIONE DELL' INVESTIMENTO E DELL'UTILIZZO DEL CREDITO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

Ammontare complessivo dell'investimento					
SEZIONE I TOTALE RELATIVO A TUTTE LE STRUTTURE OPERATIVE	**B1**	1°anno ,00	2°anno ,00	3°anno ,00	Totale ,00

Ammontare complessivo del credito d'imposta					
	B2	1°anno ,00	2°anno ,00	3°anno ,00	Totale ,00

SEZIONE II DATI RIEPILOGATIVI	**B3**	Numero strutture produttive	**Investimento ammissibile ad agevolazione [5]**				**Credito d'imposta spettante**			
			1°anno	2°anno	3°anno	Totale	1°anno	2°anno	3°anno	Totale
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

TRATTA DAL
VALIDA PER L

[5] Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti di investimento iniziale per i seguenti importi:

a) non inferiore a euro cinquantamila e non superiore a euro cinquecentomila per le microimprese, anche artigiane

b) non inferiore a euro centomila e non superiore a euro un milione per le piccole imprese

c) non inferiore a euro cinquecentomila e non superiore a euro quattro milioni per le medie, grandi imprese e imprese del settore pesca diverse dalle PMI con meno di 750 dip. e/o fatt.inferiore a 200 milioni euro

d) non inferiore a euro centomila e non superiore a euro quattro milioni per imprese del settore del turismo contraddistinto dai codici (ATECO 2007) 55 e 79 di cui All. l.r. n. 11/2009

e) non superiore a euro otto milioni per gli investimenti effettuati, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 11/2009, dalle PMI derivanti da concentrazione di imprese esistenti. Gli importi minimi agevolabili sono quelli previsti dalle precedenti lettere a), b), c) e d)

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA

SEZIONE III DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO (come da perizia giurata ex articolo 7, comma 3, L.R. 11/2009)	

COPIA NON

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL

RINNOVO DELL' ISTANZA DI ATTRIBUZIONE
DEI CREDITI D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI E PER LA CRESCITA DIMENSIONALE DELLE IMPRESE (Mod. RICIS)

Art. 7, comma 4, della legge regionale 17 novembre 2009, n. 11.

Premessa

L'articolo 7, comma 4, della legge regionale 17 novembre 2009, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 20 novembre 2009 ha previsto che, per fruire dell'agevolazione, i soggetti che non hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di ammissione al contributo, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, devono rinnovare l'istanza.

In particolare, ha previsto che l'istanza di rinnovo deve esporre, per un importo non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, la pianificazione degli investimenti e degli utilizzi del credito d'imposta.

Il credito di imposta è utilizzabile, ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente in compensazione successivamente alla comunicazione dell'acquisizione da parte dei competenti Dipartimenti dei favorevoli esiti del controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti e della certificazione antimafia di cui al DPR 252/1998 e, comunque, in data non anteriore al sostenimento dei costi relativi all'investimento indicato nella preventiva istanza inviata telematicamente e per il quale è stato ottenuto il relativo accoglimento.

L'investimento, stante la preventività dell'istanza, non potrà essere effettuato prima dell'accoglimento della stessa ed il credito sarà fruibile, come stabilito dal comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009, in base agli investimenti interamente realizzati secondo la pianificazione indicata nell'istanza e comunque nel rispetto dei limiti massimi pari al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, al 70 per cento nell'anno successivo e al 100% nel secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza.

La parte di credito eccedente le misure massime sopra indicate per ciascun anno deve essere riportata negli anni successivi e potrà essere fruita entro il secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza. Tuttavia, in caso di incapienza**,** il contribuente potrà utilizzare il credito residuo anche dopo il secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Soggetti tenuti alla presentazione dell'istanza

La presente istanza, prevista dall' articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 11/2009, deve essere presentata dai soggetti, in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge, che non hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di ammissione al contributo presentata nell'anno precedente, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, e che comunque intendono conseguire il contributo di cui alla legge regionale n. 11/2009.

L'istanza deve essere redatta in conformità al presente modello e conservata a cura del contribuente, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati, unitamente alla comunicazione attraverso il canale telematico entratel attestante la ricezione in via telematica.

Reperibilità del modello

Il modello è reperibile nel sito Internet www.regione.sicilia.it.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere presentata esclusivamente tramite canale telematico Entratel, messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate in virtù della convenzione sottoscritta in data 17 novembre 2010.

Con successivi decreti saranno indicati, nel caso di disponibilità di fondi, i termini di presentazione delle istanze.

La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione dell'istanza o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti, precisando se l'istanza gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio dell'istanza per essere acquisita in via telematica.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se l'istanza che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.

L'intermediario deve, altresì, rilasciare al richiedente un esemplare dell'istanza i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritta dal richiedente, unitamente a copia della comunicazione che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Si ricorda che l'istanza si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "CREDITOIMPOSTASICILIA", reso disponibile nel sito www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 15 marzo 2011.

Compilazione del modello

Il richiedente deve presentare l'istanza redatta su apposito modello contenente i dati dell'investimento da effettuare e del credito d'imposta richiesto, notizie sul progetto di investimento, nonché la pianificazione dell'investimento e degli utilizzi del contributo, suddivisi con riferimento all'anno di presentazione dell'istanza e ai due successivi.

Il modello dell'istanza è composto da:

- il frontespizio, costituito da tre parti: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi dell'impresa, la terza contenente le dichiarazioni che la stessa è tenuta a rilasciare in ordine al possesso dei requisiti e al rispetto delle condizioni previste per fruire del credito d'imposta nonché la sottoscrizione del formulario da parte del soggetto beneficiario.
- il quadro A, che contiene i dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento, alla tipologia dei beni strumentali ammissibili all'agevolazione, all'ammontare dell'investimento e del credito d'imposta.
- il quadro B, che contiene i dati concernenti la pianificazione dell'investimento e degli utilizzi del relativo credito d'imposta, nonché una sezione, da compilare in forma libera, riservata alla descrizione del progetto di investimento agevolabile.

Frontespizio

Istanza correttiva

Nell'ipotesi in cui il richiedente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, apportare correzioni o integrazioni all'istanza di rinnovo già inviata, deve compilare ed inviare in via telematica una nuova istanza, completa in tutte le sue parti, riportando nell'apposito campo il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza precedentemente inviata, che in tal modo, si intende sostituita.

Codice fiscale

Deve essere indicato il codice fiscale del richiedente.

Codice fiscale del soggetto che ha presentato l'istanza

Il campo deve essere compilato solo nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da quello che ha presentato l'istanza di ammissione al contributo, per effetto di operazioni straordinarie (fusione, trasformazione, scissione totale o parziale, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda) e di successione, indicando anche la relativa data.

Protocollo dell'istanza

Indicare il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza originaria di ammissione al contributo. Si evidenzia che, a partire dall'anno 2013, potendosi verificare l'ipotesi di rinnovo di istanze già rinnovate, in tale campo dovrà essere indicato il numero di protocollo dell'ultima istanza di rinnovo presentata.

Codice attività

Deve essere indicato il codice a sei cifre dell'attività svolta in via prevalente desunto dall'Allegato elenco della legge regionale n. 11/2009 come specificato in nota[i].

Impresa artigiana

Barrare la casella qualora trattasi di impresa artigiana.

Settore agricolo, pesca, altri settori e discipline specifiche

Le seguenti caselle saranno barrate automaticamente in relazione ai codici attività precedentemente indicati:

- **Settore agricolo** qualora l'impresa svolga attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE contraddistinta dai codici (ATECO 2007) da 10.11.00 a 11.06.00 di cui all'Allegato elenco della l.r. n. 11/2009. Si precisa che il contributo è concesso limitatamente agli investimenti concernenti la sola trasformazionione dei prodotti agricoli.
- **Settore pesca** qualora l'impresa svolga attività di trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura contraddistinta dai codici (ATECO 2007) 10.20.00 e 10.85.02 di cui all'Allegato elenco della l.r n. 11/2009. Si precisa che il contributo è concesso limitatamente agli investimenti concernenti la sola trasformazionione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- **Altri settori** qualora l'impresa svolga le restanti attività contraddistinte dai codici (ATECO 2007) da 08.11.00 a 72.19.09 di cui all'Allegato elenco della l.r n. 11/2009
- **Discipline specifiche e Altri settori** qualora l'impresa svolga attività rientranti in **specifiche discipline comunitarie** contraddistinte dai codici (ATECO 2007) 30.11.01, 30.11.02 e 30.12.00 di cui all'Allegato elenco della l.r n. 11/2009

Discipline specifiche

La casella concerne le imprese operanti in settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, per le quali l'applicazione del beneficio è espressamente subordinata alle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea.

Al riguardo, la presente casella riguarda le imprese che svolgono la loro attività nel settore della cantieristica contraddistinto con i codici ATECO 2007 - 30.11.01 "Fabbricazione di sedili per navi, limitatamente alla costruzione di pescherecci e imbarcazioni per la lavorazione del pesce", 30.11.02 "Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi), limitatamente alla costruzione di pescherecci e imbarcazioni per la lavorazione del pesce" e 30.12.00 "Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive".

Dimensione impresa

Barrare la casella corrispondente se trattasi di impresa di micro, piccole, medie e grandi dimensioni.

La definizione di PMI è contenuta nell'allegato I al *regolamento (CE) n. 800/2008* della Commissione del 6 Agosto 2008 (G.U.U.E. L 214 del 9.8.2008).
Le imprese di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. n. 11/2009 operanti nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono le PMI di cui all'allegato I al *regolamento (CE) n. 800/2008* della Commissione del 6 Agosto 2008 e le imprese diverse dalle PMI con meno di 750 dipendenti e/o fatturato inferiore a 200 milioni di euro. Pertanto le caselle da barrare sono: MI, PI, MICRO e IMPRESE PESCA (DIVERSE DA PMI)
Per le PMI di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. n. 11/2009 le caselle da barrare sono: MI, PI, MICRO.

Ubicazione Z.A.S. (D.A. 24 dicembre 2003)
Selezionare uno o più dei codici numerici corrispondenti ai Comuni in cui sono ubicate le sedi operative dell'impresa[ii].
Si precisa che le sedi operative delle imprese, ubicate nei Comuni parzialmente delimitati, devono corrispondere ai fogli di mappa e particelle di cui al D.A.24.12.2003.

Riserve contributi
La/le casella/le saranno automaticamente barrate qualora l'impresa dovesse rientrare nelle seguenti riserve dei contributi rispettivamente previste dall'articolo 1, comma 4 e dall'art.1, comma 5 della l.r. n. 11/2009.

- Imprese manifatturiere contraddistinte dai codici (ATECO 2007) da 11.07.00 a 33.20.09 di cui all'Allegato elenco della l.r. n. 11/2009
- Imprese ubicate in zone agricole svantaggiate

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti

Riportare, se persona fisica, data e luogo di nascita, sesso, residenza anagrafica e gli altri dati richiesti. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale.

Natura giuridica
Il codice da indicare deve essere desunto:
• -per le società di persone ed equiparate, dalla tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico - Società di persone ed equiparate - disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
• -per le società ed enti commerciali, dalla tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati - disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
• -per gli enti non commerciali ed equiparati, dalla tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico - Enti non commerciali ed equiparati - disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Stato estero di residenza, codice paese estero
I campi devono essere compilati solo dai soggetti non residenti che esercitano l'attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; il codice dello Stato estero va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati - disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Dati relativi al firmatario della dichiarazione
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o dal rappresentante negoziale.
Devono essere indicati il codice fiscale, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale della società o ente dichiarante sia una società va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima.
Per quanto riguarda il codice di carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione

della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e pubblicati nel sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Dichiarazioni del richiedente

Con la successiva sottoscrizione, con valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e successive modifiche, il richiedente, nel dichiarare di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio delle dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- **conferma** la corrispondenza dei dati contenuti nell'istanza.

dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n. 11/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- ♦ di essere consapevole che l'avere omesso di denunciare alle competenti Autorità eventuali richieste estorsive, formulate anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti da parte di organizzazioni o soggetti criminali, verificatesi nel triennio antecedente alla data della presente istanza, darà luogo alla decadenza dal contributo erogato col recupero dell'importo indebitamente fruito e di accettare sin d'ora gli effetti derivanti dall'accertamento del verificarsi della suddetta condizione decadenziale;
- che l'agevolazione non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale calcolati sulla base dei costi salariali con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale ovvero che l'agevolazione sarà cumulata con il sostegno "de minimis", con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti a diverse finalità che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili, entro i limiti del massimale di intensità di aiuto previsto per la Sicilia
- che il progetto di investimento iniziale per il quale si chiede l'agevolazione non riguarda un grande progetto di investimento e neppure una sua frazione;
- che il progetto di investimento iniziale prevede uno o più dei seguenti interventi mirati: all'introduzione di Eco-innovazioni di processo e di prodotto per il contenimento delle pressioni ambientali e per la riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili (esempio: risparmio idrico ed energetico, riduzione emissioni in atmosfera e della produzione e pericolosità dei rifiuti, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle acque reflue) ovvero all'introduzione di tecnologie che contribuiscono alla riduzione di emissioni di CO_2 e degli altri GAS serra;
- (nel caso di PMI operanti nel settore di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. n. 11/2009) che il progetto di investimento iniziale è coerente al PSR– Sicilia 2007/2013 – Misura 1.2.3 'Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali' approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 735 del 18 febbraio 2008 e s.m.i.;
- (nel caso di PMI operanti nel settore di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 11/2009) che l'attività prevalente riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I ovvero che l'attività prevalente riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I e che il progetto di investimento per il quale si richiede il contributo riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I e/o la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I;
- di non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola *de minimis*, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160)
  - ♦ **ovvero** di aver beneficiato secondo la regola *de minimis* degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. a) e/o lett. b) del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160)

per un ammontare totale di euro _____ e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite

- **ovvero** di aver restituito tramite rimborso aiuti di Stato soggetti al recupero e dichiarati incompatibili con decisioni della Commissione europea indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d) del DPCM 23 maggio 2007:
  - lett. a) ☐ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso], mediante _____[indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione (pubblicato nella G.U. dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140);
  - lett. b) ☐ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso], mediante _____ [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione;
  - lett. c) ☐ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso], mediante _____ [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di euro _____ , comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione;
  - lett. d) ☐ in data_____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso], mediante _____ [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione
- **ovvero** di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia la somma corrispondente all'ammontare degli aiuti di Stato soggetti al recupero e dichiarati incompatibili con decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4, comma 1, del DPCM 23 maggio 2007☐:
  - lett. a) ☐ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il deposito], la somma di euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione;
  - lett. c) ☐ in data _____ [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il deposito], la somma di euro _____, comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione;

  Al riguardo si rappresenta che deve essere barrata una o più delle seguenti caselle:

- la **casella "***di non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160)"*, se dichiara di non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007;
- la **casella "***di aver beneficiato secondo la regola de minimis degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. a) e/o lett. b) del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato nella G.U. del 12 luglio 2007, n. 160) e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite"*, se dichiara di aver beneficiato secondo la regola de minimis degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. a) e/o lett. b), del DPCM 23 maggio 2007 e di non essere, pertanto, tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite.

  Deve essere indicato nella corrispondente **casella** l'ammontare totale delle somme ricevute;
- la **casella "***di aver restituito tramite rimborso aiuti di Stato soggetti al recupero e dichiarati incompatibili con decisioni della Commissione europea indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d) del DPCM 23 maggio 2007*", se dichiara di aver rimborsato le somme, comprensive di interessi, relative agli aiuti di Stato dichiarati

incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4, comma 1, del DPCM 23 maggio 2007.

Devono essere barrate le seguenti caselle "lett. a)", "lett. b)", "lett. c)", "lett. d)" nelle quali sono specificate gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del DPCM 23 maggio 2007 e oggetto di rimborso:

- **lett. a)** se il rimborso è relativo all'aiuto di Stato dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. a), del DPCM 23 maggio 2007 (Decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro)

  Devono essere barrate le seguenti caselle:

  "in data" indicare il giorno, mese ed anno in cui è stato effettuato il rimborso;

  "mediante" indicare:
  - **F24**, se è stato utilizzato il modello di pagamento unificato (Mod. F24);
  - **Cartella di pagamento**, se il versamento è stato effettuato a seguito della cartella di pagamento;
  - **Altro**, se è stato utilizzato un mezzo diverso da quelli precedenti (Mod. F24, Cartella di pagamento).

  "la somma di euro" riportare l'importo complessivamente versato, comprensivo degli interessi-
- **lett. b)** se il rimborso è relativo all'aiuto di Stato dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. b), del DPCM 23 maggio 2007 (Decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142).

  Devono essere barrate le seguenti caselle:

  "in data" indicare il giorno, mese ed anno in cui è stato effettuato il rimborso;

  "mediante" indicare:
  - **F24**, se è stato utilizzato il modello di pagamento unificato (Mod. F24);
  - **Cartella di pagamento**, se il versamento è stato effettuato a seguito della cartella di pagamento;
  - **Altro**, se è stato utilizzato un mezzo diverso da quelli precedenti (Mod. F24, Cartella di pagamento).

  "la somma di euro" riportare l'importo complessivamente versato, comprensivo degli interessi;
- **lett. c)** se il rimborso è relativo all'aiuto di Stato dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. c), del DPCM 23 maggio 2007 (Decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee numero L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione).

  Devono essere barrate le seguenti caselle:

  "in data" indicare il giorno, mese ed anno in cui è stato effettuato il rimborso;

  "mediante" indicare:
  - **F24**, se è stato utilizzato il modello di pagamento unificato (Mod. F24);
  - **Cartella di pagamento**, se il versamento è stato effettuato a seguito della cartella di pagamento;
  - **Altro**, se è stato utilizzato un mezzo diverso da quelli precedenti (Mod. F24, Cartella di pagamento).

  "la somma di euro" riportare l'importo complessivamente versato, comprensivo degli interessi
- **lett. d)** se il rimborso è relativo all'aiuto di Stato dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. d), del DPCM 23 maggio 2007 (Decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 18 ottobre 2001, n. 383).

  Devono essere barrate le seguenti caselle:

  "in data" indicare il giorno, mese ed anno in cui è stato effettuato il rimborso;

  "mediante" indicare:
  - **F24**, se è stato utilizzato il modello di pagamento unificato (Mod. F24);
  - **Cartella di pagamento**, se il versamento è stato effettuato a seguito della cartella di pagamento;
  - **Altro**, se è stato utilizzato un mezzo diverso da quelli precedenti (Mod. F24, Cartella di pagamento).

  "la somma di euro" riportare l'importo complessivamente versato, comprensivo degli interessi

- la **casella "***di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia la somma corrispondente all'ammontare degli aiuti di Stato soggetti al recupero e dichiarati incompatibili con decisioni*

della Commissione europea indicate nell'art. 4, comma 1, del DPCM 23 maggio 2007", se dichiara di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d'Italia la somma, comprensiva di interessi, relativa agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4, comma 1, lett. a) e c) del DPCM 23 maggio 2007.

Devono essere barrate le seguenti caselle "lett. a)", "lett. c)":

- **lett. a)** se la somma depositata nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia è relativa all'aiuto di Stato dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. a), del DPCM 23 maggio 2007 (Decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro)

  Devono essere barrate le seguenti caselle:

  "in data" indicare il giorno, mese ed anno in cui è stato effettuato il rimborso;

  "la somma di euro" riportare l'importo complessivamente depositato, comprensivo degli interessi
- **lett. c)** se la somma depositata nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia è relativa all'aiuto di Stato dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lett. c), del DPCM 23 maggio 2007 (Decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee numero L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione).

  Devono essere barrate le seguenti caselle:

  "in data" indicare il giorno, mese ed anno in cui è stato effettuato il rimborso;

  "la somma di euro" riportare l'importo complessivamente depositato, comprensivo degli interessi

- di essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni rilasciato dagli Istituti Previdenziali competenti in data non anteriore al trentesimo giorno antecedente alla data di presentazione della istanza di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. n. 11/2009.
- di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi degli 'Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà' (pubblicati nella G.U.U.E. n. C 244 del 1 ottobre 2004);
- (nel caso di imprese operanti nel settore di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. n. 11/2009) che il progetto di investimento iniziale proposto non riguarda prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento e la trasformazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché che il predetto progetto d'investimento è finalizzato al perseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi: migliorare le condizioni di lavoro; migliorare e monitorare le condizioni di igiene o di salute pubblica o la qualità dei prodotti; produrre prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato; ridurre l'impatto negativo sull'ambiente; migliorare l'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti; produrre nuovi prodotti, applicare nuove tecnologie o sviluppare metodi di produzione innovativi;
- (nel caso di imprese di grandi dimensioni) che le spese per investimenti immateriali ammissibili non superano il 50 per cento della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto;
- (nel caso di PMI di cui all'articolo 3 della l.r. n. 11/2009) che il processo di concentrazione è stato ultimato nel periodo previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della l.r. n. 11/2009;
- di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente il presente formulario.
- di avere compilato i quadri A e il quadro B. In tale riquadro, il richiedente deve indicare il numero dei quadri A e B che sono stati compilati.

si impegna:

- a denunciare alle competenti Autorità, a pena di decadenza dal contributo col recupero dell'importo indebitamente fruito, ogni richiesta estorsiva ovvero di sottoposizione di prestito a tasso usuraio, formulate anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti da parte di organizzazioni o soggetti criminali e di accettare sin d'ora gli effetti derivanti dall'accertamento del verificarsi della suddetta condizione decadenziale;

- a rendere disponibile, ai fini delle verifiche e dei controlli, sin dall'ammissione all'agevolazione, l'originale della perizia giurata di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale della l.r. n. 11/2009 nonché a trasmettere, la stessa per il tramite del perito giurato che la ha redatta, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ammissione all'agevolazione, a pena di decadenza dalla stessa, mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
- (qualora l'importo del credito di imposta da concedere sia superiore a 154.937,07 euro) a inviare, contemporaneamente alla trasmissione della presente istanza, al competente ufficio dell'Amministrazione regionale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito n.3 del 1 febbraio 2010 (GURS n. 7 del 12 febbraio 2010), la documentazione necessaria per la richiesta da parte dello stesso Ufficio regionale delle informazioni antimafia di cui all'articolo 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e s.m.i;
  Tale documentazione dovrà essere trasmessa mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
  Tale documentazione è costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato D.P.R. n. 252/1998, secondo le modalità fissate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27.5.1998 e del 23.9.1998. In luogo o ad integrazione di detto certificato può essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalità dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3 del citato D.P.R. n. 252/1998, a seconda delle differenti forme di impresa).
- a partecipare, in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, al finanziamento dell'investimento con un apporto pari ad almeno il 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso
- a mantenere l'investimento per un periodo minimo di cinque anni, ovvero di tre anni per le PMI, dopo il suo completamento;
- ad avviare la realizzazione degli investimenti, successivamente alla data di accoglimento dell'istanza stessa e comunque entro sei mesi dalla predetta data;

indica:

- ai fini del rispetto delle regole del cumulo di cui al paragrafo 4.4. degli 'Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013'che il progetto di investimento per il quale è stato richiesto il credito di imposta è stato ammesso ad altre agevolazioni con l'indicazione del relativo importo;
- (nel caso di PMI di cui all'articolo 3 della l.r. n. 11/2009) l'ultimazione del processo di concentrazione;
- (nel caso di PMI di cui all'articolo 3 della l.r. n. 11/2009) il numero di dipendenti occupati (corrispondente al numero di unità lavorative annuo -ULA-, cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno tra l'attuazione del processo di concentrazione e la presentazione dell'istanza, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 - convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 -, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento);
- (nel caso di PMI di cui all'articolo 3 della l.r. n. 11/2009) l'ammontare del fatturato (corrispondente alla somma dei ricavi derivanti dalla vendita dei beni e dalle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata al netto dei resi, sconti, abbuoni e delle imposte direttamente connesse con il volume d'affari, risultante dalle dichiarazioni presentate dalle società partecipanti al processo di concentrazione relativamente al secondo periodo di imposta precedente a quello in cui la concentrazione è ultimata);

attesta:

- che il progetto di investimento iniziale di cui al Quadro B - sezione III - rientra in una delle seguenti tipologie: nuovo stabilimento, ampliamento stabilimento, nuovi prodotti aggiuntivi, cambiamento processo produttivo.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della dichiarazione".

QUADRO A - DATI RELATIVI ALL'INVESTIMENTO AGEVOLABILE

Nel quadro devono essere indicati per ciascuna struttura produttiva i dati dell'investimento agevolabile, distintamente per anno di realizzazione, tipologia di costi/beni e ammontare dell'investimento e del credito d'imposta.

Si precisa che, qualora il progetto unitario d'investimento venga realizzato in più strutture produttive, per ciascuna di esse deve essere compilato un distinto QUADRO A, previa numerazione progressiva da apporre nella casella "mod. n." posta in alto a destra.

Sezione I – Ubicazione della struttura produttiva

Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva cui è destinato il progetto di investimento agevolabile. In particolare, occorre indicare: il comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia, il codice catastale del comune, il codice di avviamento postale, il codice regione, la tipologia (via, piazza, ecc), l'indirizzo, il numero civico e la frazione. Si precisa che il codice catastale del comune ed il codice regione, da indicare rispettivamente nei campi "Codice Comune" e "codice regione siciliana", possono essere rilevati dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni al modello Unico PF, fascicolo 1, disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Sezione II e Sezione III - Tipologia e ammontare dei beni strumentali nuovi e credito d'imposta

Nelle presenti sezioni va indicato l'ammontare dell'investimento agevolabile e del relativo credito distintamente per tipologia di beni con riferimento rispettivamente agli investimenti delle PMI ex art. 1, comma 2, l.r. 11/2009 concernenti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato 1 (Sezione II) e agli investimenti delle imprese operanti nei settori cui all'articolo 1, comma 1 e 3 e agli investimenti effettuati da PMI ex art. 1, comma 2, della l.r. n. 11/2009 concernenti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato 1 (Sezione III).

Il credito d'imposta compete esclusivamente per le acquisizioni di beni strumentali nuovi materiali ed immateriali, ammortizzabili a norma degli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR.

Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, i costi di investimento in attivi immateriali derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, Know-how o conoscenze tecniche non brevettate sono ammissibili solo fino al 50% della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto.

Per quanto concerne le acquisizioni mediante contratto di locazione finanziaria, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari, il contratto deve avere la forma di leasing finanziario e contemplare l'acquisto del bene alla scadenza del contratto di locazione.

Nei righi da **A2** a **A19**, occorre indicare:

– nelle **colonne 1, 2 e 3**, l'ammontare dell'investimento che il soggetto prevede di realizzare nei tre anni previsti. Al riguardo **si precisa che i soggetti che presenteranno l'istanza nel 2012 dovranno pianificare l'investimento con riferimento solamente al 1° e al 2° anno, i soggetti che presenteranno**

l'istanza nel 2013 dovranno esporre l'investimento con riferimento unicamente all'anno di presentazione dell'istanza atteso che l'investimento agevolabile deve, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 11/2009, essere effettuato entro il 31 dicembre 2013.

Per gli investimenti effettuati mediante contratto di leasing si assume il costo sostenuto dal locatore, senza tenere conto delle eventuali spese di manutenzione.

Per le PMI ex articolo 1, comma 2, della l.r. n. 11/2009 dovrà essere compilata la Sezione II qualora il progetto di investimento per il quale si richiede il contributo riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I e la Sezione III qualora il progetto di investimento per il quale si richiede il contributo riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I;

- nella colonna 4, le percentuali di intensità di aiuto[iii] previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale della l.r. n. 11/2009 saranno indicate automaticamente.
- nelle colonne 5, 6 e 7**,** l'importo del credito d'imposta spettante che risulta dall'applicazione della percentuale indicata in colonna 4 all'investimento indicato nelle colonne 1, 2 e 3.

Il credito di imposta sarà fruibile, come stabilito dal comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009, in base agli investimenti interamente realizzati secondo la pianificazione indicata nell'istanza e comunque nel rispetto dei limiti massimi pari al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, al 70 per cento nell'anno successivo e al 100% nel secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza.

La parte di credito eccedente le misure massime sopra indicate per ciascun anno deve essere riportata negli anni successivi e potrà essere fruita entro il secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza.

Tuttavia, in caso di incapienza**,** il contribuente potrà utilizzare il credito residuo anche dopo il secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Nel rigo **A7** riportare:

- nelle colonne 1, 2, 3, 5, 6 e 7 la somma degli importi indicati nelle corrispondenti colonne dei righi da A2 a A6.

Le istruzioni fornite per il rigo A7 valgono anche per il rigo A19 nel quale va riportata la somma degli importi indicati nelle corrispondenti colonne dei righi da A8 a A18.

QUADRO B – PIANIFICAZIONE DELL'INVESTIMENTO E DELL'UTILIZZO DEL CREDITO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO D'INVESTIMENTO

Il quadro B è riservato alla pianificazione dell'investimento e degli utilizzi del relativo credito d'imposta, suddivisi con riferimento all'anno di presentazione dell'istanza e ai due successivi, nonché alla descrizione del progetto di investimento.

Sezione I
Totale relativo a tutte le strutture produttive

Verrà calcolato l'ammontare dell'investimento e l'ammontare del credito d'imposta.

In particolare:

- nel **rigo B1, alle colonne 1, 2, 3 e 4** l'ammontare complessivo dell'investimento, relativo a tutte le strutture produttive dell'impresa elencate nel quadro A, che il soggetto prevede di realizzare rispettivamente nel corso del primo, del secondo e del terzo anno nonché il totale del triennio.

Al riguardo **si precisa che i soggetti che presenteranno l'istanza nel 2012 dovranno pianificare l'investimento con riferimento solamente al 1° e al 2° anno, i soggetti che presenteranno l'istanza nel 2013 dovranno esporre l'investimento con riferimento unicamente all'anno di presentazione dell'istanza atteso che l'investimento agevolabile deve, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 11/2009, essere effettuato entro il 31 dicembre 2013;**

- nel **rigo B2, alle colonne 1, 2, 3 e 4** l'ammontare complessivo del credito d'imposta che il soggetto interessato prevede di utilizzare rispettivamente nel corso del primo, del secondo e del terzo anno nonché il totale del triennio.

Sezione II
Dati riepilogativi

Nel **rigo B3,**

- **alla colonna 1 il richiedente deve indicare il numero delle strutture produttive**

– **alle restanti colonne** viene calcolato l'ammontare complessivo dell'investimento ammissibile ad agevolazione e del credito d'imposta spettante relativo a tutte le strutture produttive destinatarie dei costi/beni agevolati i cui rispettivi importi saranno inseriti automaticamente tenendo conto dei seguenti limiti previsti dall'art.1, comma 1, e art. 3, comma 3, della l.r. n. 11/2009:

a) non inferiore a euro cinquantamila e non superiore a euro cinquecentomila per le microimprese e le imprese artigiane a prescindere dalla dimensione. Per quanto concerne le imprese artigiane così come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 433, si rappresenta che l'Ufficio Legislativo e Legale, con parere n. 17624 reso in data 15 giugno 2010, ha evidenziato che le stesse, a prescindere dalla dimensione, possono fruire delle agevolazioni nei limiti del presente importo agevolabile previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. n. 11/2009.
b) non inferiore a euro centomila e non superiore a euro un milione per le piccole imprese
c) non inferiore a euro cinquecentomila e non superiore a euro quattro milioni per le medie, grandi imprese e imprese del settore pesca diverse dalle PMI con meno di 750 dip. e/o fatturato inferiore a 200 milioni di euro
d) non inferiore a euro centomila e non superiore a euro quattro milioni per imprese del settore del turismo contraddistinto dai codici (ATECO 2007) 55 e 79 di cui All. l.r. n. 11/2009
e) non superiore a euro otto milioni per gli investimenti effettuati, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 11/2009, dalle PMI derivanti da concentrazione di imprese esistenti. Gli importi minimi agevolabili sono quelli previsti dalle precedenti lettere a), b), c) e d)

Al riguardo, si ricorda che "In ogni caso, essendo l'utilizzo del contributo consentito esclusivamente nel rispetto di limiti di utilizzazione massimi pari al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 70 per cento, nell'anno successivo", qualora si dovessero superare tali limiti, il sistema ridurrà automaticamente le percentuali di utilizzo.

Tuttavia, solo in caso di incapienza è consentito l'utilizzo del credito negli anni successivi al secondo, dall'accoglimento dell'istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. L'incapienza si verifica qualora nel periodo considerato, il contribuente non abbia effettuato versamenti con modello F24 con saldo a debito. L'eventuale versamento con saldo a debito in presenza di credito compensabile comporta, per gli anni successivi, la decadenza dal beneficio, per un ammontare pari alla somma dei versamenti con saldo a debito effettuati.

Si precisa che, qualora il totale del costo complessivo dell'investimento di cui al **Quadro B - Sezione I – riga B1** risulti inferiore agli importi minimi ammissibili ad agevolazione sopra indicati, il sistema non permetterà l'invio, mentre, nel caso in cui detto totale risulti superiore agli importi massimi ammissibili ad agevolazione di cui al **Quadro B - Sezione II – riga B3**, il sistema ridurrà automaticamente l'importo agevolabile . Conseguentemente il credito di imposta spettante è ricalcolato in relazione ai limiti di investimento ammissibile ad agevolazione.

1. Per le PMI ex articolo 1, comma 2, l.r. n. 11/2009 condraddistinte con i codici attività (ATECO 2007) da 10.11.00 a 11.06.00:
    a) nel caso in cui il totale delle righe A6 e A16 di cui al **Quadro A** risulti superiore al 10 per cento del totale dell'ammontare complessivo dell'investimento indicato nel **Quadro B - Sezione I**, il sistema ridurrà automaticamente in maniera proporzionale l'importo agevolabile. Conseguentemente il credito di imposta spettante è ricalcolato in relazione ai limiti di investimento ammissibile ad agevolazione.

    b) nel caso in cui il totale delle righe A2, A6, A14, A15 e A16 di cui al **Quadro A** risulti superiore al 25 per cento del totale dell'ammontare complessivo dell'investimento indicato nel Quadro B - Sezione I, il sistema ridurrà automaticamente l'importo agevolabile indicato nel Quadro B - Sezione II. Conseguentemente il credito di imposta spettante è ricalcolato in relazione ai limiti di investimento ammissibile ad agevolazione.

    c) Nel caso in cui il totale delle righe A5 e A18 risulti superiore al 12 per cento del totale dell'ammontare complessivo dell'investimento indicato nel Quadro B - Sezione I, il sistema ridurrà automaticamente l'importo agevolabile indicato nel Quadro B - Sezione II. Conseguentemente il credito di imposta spettante è ricalcolato in relazione ai limiti di investimento ammissibile ad agevolazione.

2. Per le altre imprese diverse dai codici attività (ATECO 2007) da 10.11.00 a 11.06.00 (PMI ex articolo 1, comma 2, l.r. n. 11/2009), nel caso in cui il totale delle righe A14, A15 e A16 risulti superiore al 25 per cento del totale dell'ammontare complessivo dell'investimento indicato nel Quadro B - Sezione I, il sistema ridurrà automaticamente l'importo agevolabile indicato nel Quadro B - Sezione II. Conseguentemente il credito di imposta spettante è ricalcolato in relazione ai limiti di investimento ammissibile ad agevolazione.

3. Per le grandi imprese di cui alla casella posta nel riquadro "Dimensione Impresa": **GI** ☐, nel caso in cui la riga A17 risulti superiore al 50 per cento del totale dell'ammontare complessivo dell'investimento indicato nel Quadro B - Sezione I, il sistema ridurrà automaticamente l'importo agevolabile indicato nel Quadro B - Sezione II. Conseguentemente il credito di imposta spettante è ricalcolato in relazione ai limiti di investimento ammissibile ad agevolazione.

Sezione III
Descrizione
del progetto d'investimento

Nella sezione occorre riportare, in forma libera, una descrizione sintetica, anche con riguardo ai profili tecnico-economici, come da perizia giurata prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 11/2009, del progetto di investimento iniziale cui sono connessi i beni strumentali nuovi oggetto dell'agevolazione, evidenziando in quale delle tipologie di investimento iniziale previste dal punto 34 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" rientra il predetto progetto proposto. Deve essere rappresentato l'intero progetto unitario d'investimento con riferimento, quindi, anche a beni diversi da quelli agevolabili. Deve, altresì, essere descritta la modalità attraverso cui vengono realizzati gli interventi volti all'introduzione di Eco-innovazioni di processo e di prodotto per il contenimento delle pressioni ambientali e per la riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili (es: risparmio idrico ed energetico, riduzione emissioni in atmosfera e della produzione e pericolosità dei rifiuti, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle acque reflue) ovvero all'introduzione di tecnologie che contribuiscono alla riduzione di emissioni di CO2 e degli altri GAS serra.

[i] Allegato ex art. 1, comma 7, L.r. n. 11/2009 – Codici della classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) e successive modifiche ed integrazioni.

ATTIVITA' ESTRATTIVE EX ART. 1, COMMA 1	
08.11.00	Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia
08.12.00	Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino
08.93.00	Estrazione di sale
08.99.09	Estrazione di pomice e di altri minerali nca
09.90.01	Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice
09.90.09	Attività di supporto all'estrazione di altri minerali nca
ATTIVITA' MANIFATTURIERE EX ART. 1, COMMA 1	
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00	Tessitura
13.30.00	Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca

13.93.00	Fabbricazione di tappeti e moquette
13.94.00	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
13.96.10	Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.99.10	Fabbricazione di ricami
13.99.20	Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
13.99.90	Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
14.11.00	Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.12.00	Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
14.13.10	Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.14.00	Confezione di camice, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
14.19.10	Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
14.19.21	Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
14.19.29	Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20.00	Confezione di articoli in pelliccia
14.31.00	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
14.39.00	Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
15.11.00	Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10	Fabbricazione di calzature
15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.24.00	Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40	Laboratori di corniciai
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.22.00	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.01	Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
18.11.00	Stampa di giornali
18.12.00	Altra stampa
18.13.00	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14.00	Legatoria e servizi connessi
18.20.00	Riproduzione di supporti registrati

20.11.00	Fabbricazione di gas industriali
20.12.00	Fabbricazione di coloranti e pigmenti
20.13.01	Fabbricazione di uranio e torio arricchito
20.13.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
20.14.01	Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
20.14.09	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
20.15.00	Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
20.16.00	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17.00	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
20.20.00	Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)
20.30.00	Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.41.10	Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta)
20.41.20	Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
20.42.00	Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.51.01	Fabbricazione di fiammiferi
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi
20.52.00	Fabbricazione di colle
20.53.00	Fabbricazione di oli essenziali
20.59.10	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
20.59.20	Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.30	Trattamento chimico degli acidi grassi
20.59.40	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)
20.59.50	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
20.59.60	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
20.59.70	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici
20.59.90	Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
21.10.00	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.01	Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo
21.20.09	Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
22.11.10	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
22.11.20	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.19.01	Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
22.19.09	Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00	Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
22.23.01	Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
22.23.02	Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
22.23.09	Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
22.29.01	Fabbricazione di parti in plastica per calzature
22.29.02	Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica
22.29.09	Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
23.11.00	Fabbricazione di vetro piano
23.12.00	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13.00	Fabbricazione di vetro cavo
23.14.00	Fabbricazione di fibre di vetro
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.20	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.19.90	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)

23.20.00	Fabbricazione di prodotti refrattari
23.31.00	Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
23.32.00	Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
23.41.00	Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
23.42.00	Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
23.43.00	Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
23.44.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
23.49.00	Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
23.51.00	Produzione di cemento
23.52.10	Produzione di calce
23.52.20	Produzione di gesso
23.61.00	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
23.62.00	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
23.63.00	Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
23.64.00	Produzione di malta
23.65.00	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
23.69.00	Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
23.70.10	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
23.70.20	Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
23.70.30	Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione
23.91.00	Produzione di prodotti abrasivi
23.99.00	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
24.20.10	Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
24.20.20	Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
24.31.00	Stiratura a freddo di barre
24.32.00	Laminazione a freddo di nastri
24.33.01	Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
24.33.02	Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
24.34.00	Trafilatura a freddo
24.41.00	Produzione di metalli preziosi e semilavorati
24.42.00	Produzione di alluminio e semilavorati
24.43.00	Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
24.44.00	Produzione di rame e semilavorati
24.45.00	Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
24.46.00	Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio)
24.51.00	Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
24.52.00	Fusione di acciaio
24.53.00	Fusione di metalli leggeri
24.54.00	Fusione di altri metalli non ferrosi
25.11.00	Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
25.12.10	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.21.00	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.29.00	Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione
25.30.00	Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.40.00	Fabbricazione di armi e munizioni
25.50.00	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.61.00	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62.00	Lavori di meccanica generale
25.71.00	Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche

25.72.00	Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
25.73.11	Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
25.73.12	Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
25.73.20	Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
25.91.00	Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
25.92.00	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
25.93.10	Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
25.93.20	Fabbricazione di molle
25.93.30	Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
25.94.00	Fabbricazione di articoli di bulloneria
25.99.11	Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
25.99.19	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
25.99.20	Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
25.99.30	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.91	Fabbricazione di magneti metallici permanenti
25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
26.11.01	Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
26.11.09	Fabbricazione di altri componenti elettronici
26.12.00	Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
26.20.00	Fabbricazione di computer e unità periferiche
26.30.10	Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)
26.30.21	Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
26.30.29	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
26.40.01	Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini
26.40.02	Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)
26.51.10	Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia
26.51.21	Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori d'impulso e metal detector
26.51.29	Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed accessori)
26.52.00	Fabbricazione di orologi
26.60.01	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
26.60.02	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
26.60.09	Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
26.70.11	Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
26.70.12	Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
26.70.20	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
26.80.00	Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
27.11.00	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12.00	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.20.00	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.31.01	Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
27.31.02	Fabbricazione di fibre ottiche
27.32.00	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
27.40.01	Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
27.40.09	Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
27.51.00	Fabbricazione di elettrodomestici

27.52.00	Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
27.90.01	Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
27.90.02	Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione
27.90.03	Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
27.90.09	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
28.11.11	Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
28.15.10	Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
28.21.10	Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.21	Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
28.21.29	Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
28.22.01	Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.22.02	Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03	Fabbricazione di carriole
28.22.09	Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23.01	Fabbricazione di cartucce toner
28.23.09	Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
28.24.00	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25.00	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
28.29.10	Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
28.29.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
28.29.91	Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.29.92	Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.29.93	Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.29.99	Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
28.30.10	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.90	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.41.00	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.49.01	Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
28.49.09	Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
28.91.00	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
28.92.01	Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
28.92.09	Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.93.00	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.94.10	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.30	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)

28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96.00	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99.10	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.99.20	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
28.99.30	Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
28.99.91	Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
28.99.92	Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
28.99.93	Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
28.99.99	Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
30.11.01	Fabbricazione di sedili per navi, limitatamente alla costruzione di pescherecci e imbarcazioni per la lavorazione del pesce
30.11.02	Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi), limitatamente alla costruzione di pescherecci e imbarcazioni per la lavorazione del pesce
30.12.00	Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.20.01	Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
30.20.02	Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere
30.30.01	Fabbricazione di sedili per aeromobili
30.30.02	Fabbricazione di missili balistici
30.30.09	Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
30.40.00	Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.92.10	Fabbricazione e montaggio di biciclette
30.92.20	Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
30.92.40	Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
30.99.00	Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32.11.00	Coniazione di monete
32.12.10	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.20	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
32.13.01	Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
32.13.09	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.30.00	Fabbricazione di articoli sportivi
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.50.11	Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
32.50.12	Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti staccate e accessori)
32.50.13	Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario

32.50.14	Fabbricazione di centrifughe per laboratori
32.50.20	Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
32.50.30	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
32.50.40	Fabbricazione di lenti oftalmiche
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.11	Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
32.99.12	Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
32.99.13	Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
32.99.14	Fabbricazione di maschere antigas
32.99.19	Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza
32.99.20	Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
32.99.30	Fabbricazione di oggetti di cancelleria
32.99.40	Fabbricazione di casse funebri
32.99.90	Fabbricazione di altri articoli nca
33.11.01	Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
33.11.02	Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
33.11.03	Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
33.11.04	Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
33.11.05	Riparazione e manutenzione di armi bianche
33.11.06	Riparazione e manutenzione di container
33.11.07	Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
33.11.09	Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
33.12.10	Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
33.12.20	Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
33.12.30	Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori)
33.12.40	Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
33.12.51	Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax)
33.12.52	Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
33.12.53	Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere
33.12.54	Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
33.12.55	Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
33.12.59	Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
33.12.60	Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
33.12.70	Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
33.12.91	Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
33.12.92	Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento
33.12.99	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili)
33.13.01	Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse videocamere)
33.13.03	Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.13.04	Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori

33.13.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)
33.14.00	Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
33.15.00	Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)
33.16.00	Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
33.17.00	Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)
33.19.01	Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
33.19.02	Riparazione di prodotti in gomma
33.19.03	Riparazione di articoli in vetro
33.19.04	Riparazioni di altri prodotti in legno nca
33.19.09	Riparazione di altre apparecchiature nca
33.20.01	Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.02	Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.03	Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
33.20.04	Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
33.20.05	Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda)
33.20.06	Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
33.20.07	Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
33.20.08	Installazione di apparecchi elettromedicali
33.20.09	Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
TURISMO EX ART. 1, COMMA 1	
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10	Gestione di vagoni letto
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
SERVIZI EX ART. 1, COMMA 1	
62.01.00	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.00	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

62.03.00	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63.11.11	Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.11.20	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.30	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12.00	Portali web
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI EX ART. 1, COMMA 2	
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00	Produzione di zucchero
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra

11.06.00	Produzione di malto
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA EX ART. 1, COMMA 3	
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips

[ii] PROVINCIA DI AGRIGENTO
Comuni totalmente delimitati

1. Burgio
2. Cammarata
3. Campobello di Licata
4. Casteltermini
5. Cianciana
6. Comitini
7. Grotte
8. Joppolo Giancaxio
9. Lampedusa e Linosa
10. Naro
11. Racalmuto
12. San Giovanni Gemini
13. Santa Elisabetta
14. Sant'Angelo Muxaro
15. Santo Stefano di Quisquina

Comuni parzialmente delimitati (imprese ubicate nei fogli di mappa e particelle di cui al D.A.24.12.2003)

16. Bivona
17. Caltabellotta

PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Comuni totalmente delimitati

18. Acquaviva Platani
19. Bompensiere
20. Butera
21. Caltanissetta
22. Campofranco
23. Delia
24. Marianopoli
25. Mazzarino
26. Milena
27. Montedoro
28. Mussomeli
29. Resuttano
30. Riesi
31. San Cataldo
32. Santa Caterina Villarmosa
33. Serradifalco
34. Sommatino
35. Sutera
36. Vallelunga Pratameno
37. Villalba

PROVINCIA DI CATANIA
Comuni totalmente delimitati

38. Bronte
39. Castel di Judica
40. Licodia Eubea
41. Linguaglossa
42. Maletto
43. Milo
44. Nicolosi
45. Pedara
46. Raddusa
47. Ragalna
48. Ramacca
49. Randazzo
50. Sant'Alfio
51. Vizzini

52. Zafferana Etnea

Comuni parzialmente delimitati (imprese ubicate nei fogli di mappa e particelle di cui al D.A.24.12.2003)

53. Adrano
54. Belpasso
55. Biancavilla
56. Calatabiano
57. Castiglione di Sicilia
58. Mascali
59. Piedimonte Etneo
60. Santa Maria di Licodia
61. Trecastagni

PROVINCIA DI ENNA
Comuni totalmente delimitati

62. Agira
63. Aidone
64. Assoro
65. Calascibetta
66. Cerami
67. Enna
68. Gagliano Castelferrato
69. Leonforte
70. Nicosia
71. Nissoria
72. Piazza Armerina
73. Pietraperzia
74. Regalbuto
75. Sperlinga
76. Troina
77. Valguarnera
78. Villarosa

PROVINCIA DI MESSINA
Comuni totalmente delimitati

79. Alcara Li Fusi
80. Alì
81. Antillo
82. Basicò
83. Capizzi
84. Caronia
85. Casalvecchio Siculo
86. Castel di Lucio
87. Castelmola
88. Cesarò
89. Fiumedinisi
90. Floresta
91. Fondachelli Fantina
92. Forza d'Agrò
93. Francavilla di Sicilia
94. Galati Mamertino
95. Gallodoro
96. Gioiosa Marea
97. Leni
98. Librizzi
99. Lipari
100. Longi
101. Malfa
102. Malvagna
103. Mandanici
104. Militello Rosmarino
105. Mistretta
106. Monforte S. Giorgio
107. Mongiuffi Melia
108. Montagna Reale
109. Montalbano Elicona
110. Motta Camastra
111. Motta d'Affermo
112. Novara di Sicilia
113. Oliveri
114. Pettineo
115. Raccuja
116. Reitano

117. Roccafiorita
118. Roccella Valdemone
119. San Fratello
120. San Piero Patti
121. San Salvatore di Fitalia
122. Santa Domenica Vittoria
123. Santa Lucia del Mela
124. San Teodoro
125. Santa Marina Salina
126. Santo Stefano di Camastra
127. Tortorici
128. Tripi
129. Tusa
130. Ucria

Comuni parzialmente delimitati (imprese ubicate nei fogli di mappa e particelle di cui al D.A.24.12.2003)

131. Barcellona Pozzo di Gotto
132. Castell'Umberto
133. Castroreale
134. Frazzanò
135. Furci Siculo
136. Gaggi
137. Giardini Naxos
138. Graniti
139. Gualtieri Sicaminò
140. Itala
141. Limina
142. Messina
143. Moio Alcantara
144. Nizza di Sicilia
145. Pagliara
146. Roccalumera
147. Rodì Milici
148. Rometta
149. San Marco d'Alunzio
150. San Pier Niceto
151. Sant'Agata di Militello
152. Saponara
153. Sinagra
154. Taormina

PROVINCIA DI PALERMO
Comuni totalmente delimitati

155. Alimena
156. Bisacquino
157. Blufi
158. Bompietro
159. Caccamo
160. Caltavuturo
161. Campofiorito
162. Castelbuono
163. Castellana Sicula
164. Castronovo di Sicilia
165. Chiusa Sclafani
166. Collesano
167. Contessa Entellina
168. Corleone
169. Gangi
170. Geraci Siculo
171. Giuliana
172. Godrano
173. Gratteri
174. Isnello
175. Marineo
176. Palazzo Adriano
177. Petralia Soprana
178. Petralia Sottana
179. Piana degli Albanesi
180. Polizzi Generosa
181. Pollina
182. Prizzi
183. Roccamena
184. San Mauro Castelverde
185. Santa Cristina Gela

186. Scillato
187. Sclafani Bagni
188. Ustica

Comuni parzialmente delimitati (imprese ubicate nei fogli di mappa e particelle di cui al D.A.24.12.2003)

189. **Aliminusa**
190. Altofonte
191. Baucina
192. Belmonte Mezzagno
193. Borgetto
194. Cefalù
195. Giardinello
196. Mezzojuso
197. Misilmeri
198. Monreale
199. Montelepre
200. Montemaggiore Belsito
201. Palermo
202. S. Giuseppe Jato
203. Torretta
204. Valledolmo
205. Vicari

PROVINCIA DI RAGUSA
Comuni totalmente delimitati

206. Giarratana
207. Monterosso Almo

Comuni parzialmente delimitati (imprese ubicate nei fogli di mappa e particelle di cui al D.A.24.12.2003)

208. Chiaramonte Gulfi
209. Ragusa

PROVINCIA DI SIRACUSA
Comuni totalmente delimitati

210. Buccheri
211. Buscemi
212. Cassaro
213. Ferla
214. Noto
215. Palazzolo Acreide
216. Sortino

Comuni parzialmente delimitati (imprese ubicate nei fogli di mappa e particelle di cui al D.A.24.12.2003)

217. **Carlentini**

PROVINCIA DI TRAPANI
Comuni totalmente delimitati

218. Custonaci
219. Favignana
220. Pantelleria
221. San Vito Lo Capo

Comuni parzialmente delimitati (imprese ubicate nei fogli di mappa e particelle di cui al D.A.24.12.2003)

222. Buseto Palizzolo
223. Castellammare del Golfo
224. Erice
225. Valderice

[iii] INTENSITA'

CASELLA CODICE ATTIVITA': DA 08.11.00 A 72.19.09 (ALTRI SETTORI) ESCLUSI CODICI 30.11.01, 30.11.02 E 30.12.00

CASELLE DIMENSIONE IMPRESA	QUADRO A - SEZIONE II **INTENSITA'**	QUADRO A - SEZIONE III **INTENSITA'**
GI	NO	24%
MI	NO	32%
PI	NO	40%
MICRO	NO	40%

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE HANNO ATTUATO PROCESSO DI CONCENTRAZIONE
CASELLA CODICE ATTIVITA': DA 08.11.00 A 72.19.09 (ALTRI SETTORI) ESCLUSI CODICI 30.11.01, 30.11.02 E 30.12.00

Si precisa che gli addetti e il fatturato sono alternativi

CASELLE DIMENSIONE IMPRESA	ADDETTI	FATTURATO	QUADRO A - SEZIONE II ***INTENSITA'***	QUADRO A - SEZIONE III ***INTENSITA'***
MI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	NO	36%
MI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	NO	38%
MI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	NO	40%
PI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	NO	45%
PI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	NO	47,50%
PI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	NO	50%
MICRO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	NO	45%
MICRO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	NO	47,50%
MICRO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	NO	50%

CASELLA CODICE ATTIVITA': 30.11.01, 30.11.02, E 30.12.00 (DISCIPLINE SPECIFICHE)

CASELLE DIMENSIONE IMPRESA	QUADRO A - SEZIONE II ***INTENSITA'***	QUADRO A - SEZIONE III ***INTENSITA'***
GI	NO	18%
MI	NO	26%
PI	NO	34%
MICRO	NO	34%

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE HANNO ATTUATO PROCESSO DI CONCENTRAZIONE
CASELLA CODICE ATTIVITA': 30.11.01, 30.11.02 E 30.12.00 (DISCIPLINE SPECIFICHE)

Si precisa che gli addetti e il fatturato sono alternativi

CASELLE DIMENSIONE IMPRESA	ADDETTI	FATTURATO	QUADRO A - SEZIONE II **INTENSITA'**	QUADRO A - SEZIONE III ***INTENSITA'***
MI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	NO	29,25%
MI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	NO	30,87%
MI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	NO	32,50%
PI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	NO	38,25%
PI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	NO	40,37%

PI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	NO	42,50%
MICRO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	NO	38,25%
MICRO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	NO	40,37%
MICRO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	NO	42,50%

CASELLA CODICE ATTIVITA': 10.20.00 e 10.85.02 (PESCA)

CASELLE DIMENSIONE IMPRESA	QUADRO A - SEZIONE II ***INTENSITA'***	QUADRO A - SEZIONE III **INTENSITA'**
Imprese pesca meno 750 dip. e/o fatt. meno 200 milioni euro	NO	24%
MI	NO	48%
PI	NO	48%
MICRO	NO	48%

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE HANNO ATTUATO PROCESSO DI CONCENTRAZIONE
CASELLA CODICE ATTIVITA': 10.20.00 e 10.85.02 (PESCA)

Si precisa che gli addetti e il fatturato sono alternativi

CASELLE DIMENSIONE IMPRESA	ADDETTI	FATTURATO	QUADRO A - SEZIONE II **INTENSITA'**	QUADRO A - SEZIONE III ***INTENSITA'***
MI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	NO	54%
MI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	NO	57%
MI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	NO	60%
PI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	NO	54%
PI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	NO	57%
PI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	NO	60%
MICRO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	NO	54%
MICRO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	NO	57%
MICRO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	NO	60%

CASELLA CODICE ATTIVITA': da 10.11.00 a 11.06.00 (AGRICOLO)

PMI ex art. 1, comma 2, l.r. 11/2009:

1. Operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I, concernenti investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi e non compresi nel medesimo allegato I
2. Operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I, concernenti investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi e non compresi nel medesimo allegato I

Per le PMI di cui al punto 1., al fine di indicare automaticamente l'intensità di aiuto dovranno essere valorizzate nella parte "*IL RICHIEDENTE DICHIARA"* dei mod. ICIS e RICIS la CASELLA: *che l'attività prevalente riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I* ☐
e almeno una delle seguenti caselle *e che il progetto di investimento per il quale si richiede il contributo riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I* ☐ *la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I* ☐

Per le PMI di cui al punto 2., al fine di indicare automaticamente l'intensità di aiuto dovranno essere valorizzate nella parte "*IL RICHIEDENTE DICHIARA"* dei mod. ICIS e RICIS la CASELLA: *che l'attività prevalente riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I* ☐
e almeno una delle seguenti caselle *e che il progetto di investimento per il quale si richiede il contributo riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I* ☐ *la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I* ☐

CASELLE DIMENSIONE IMPRESA	CASELLA ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I*	CASELLA ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I*	QUADRO A - SEZIONE II ***INTENSITA'*** INVESTIMENTI: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I*	QUADRO A - SEZIONE III **INTENSITA'** INVESTIMENTI: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I*
MI	SI	NO	40%	32%
MI	NO	SI	32%	32%
PI	SI	NO	40%	40%
PI	NO	SI	40%	40%
MICRO	SI	NO	40%	40%
MICRO	NO	SI	40%	40%

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE HANNO ATTUATO PROCESSO DI CONCENTRAZIONE
CASELLA CODICE ATTIVITA': da 10.11.00 a 11.06.00 (AGRICOLO)

PMI ex art. 1, comma 2, l.r. 11/2009:

1. Operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I, concernenti investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi e non compresi nel medesimo allegato I
2. Operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I, concernenti investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi e non nel medesimo allegato I

Per le PMI di cui al punto 1., al fine di indicare automaticamente l'intensità di aiuto dovranno essere valorizzate nella parte "*IL RICHIEDENTE DICHIARA"* dei mod. ICIS e RICIS la CASELLA: *che l'attività prevalente riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I* ☐
e almeno una delle seguenti caselle *e che il progetto di investimento per il quale si richiede il contributo riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I* ☐ *la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I* ☐

Per le PMI di cui al punto 2., al fine di indicare automaticamente l'intensità di aiuto dovranno essere valorizzate nella parte "*IL RICHIEDENTE DICHIARA"* dei mod. ICIS e RICIS la CASELLA: *che l'attività prevalente riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I* ☐
e almeno una delle seguenti caselle *e che il progetto di investimento per il quale si richiede il contributo riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I* ☐ *la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I* ☐
Si precisa che gli addetti e il fatturato sono alternativi

CASELLE DIMENSIONE IMPRESA	CASELLA ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I*	CASELLA ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I*	ADDETTI	FATTURATO	QUADRO A - SEZIONE II ***INTENSITA'*** INVESTIMENTI: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I*	QUADRO A - SEZIONE III **INTENSITA'** INVESTIMENTI: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I*
MI	SI	NO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%	36%
MI	NO	SI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	36%	36%
MI	SI	NO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	47,50%	38%
MI	NO	SI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	38%	38%
MI	SI	NO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	50%	40%
MI	NO	SI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	40%	40%
PI	SI	NO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%	45%
PI	NO	SI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%	45%
PI	SI	NO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	47,50%	47,50%
PI	NO	SI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	47,50%	47,50%
PI	SI	NO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	50%	50%
PI	NO	SI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	50%	50%
MICRO	SI	NO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%	45%
MICRO	NO	SI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%	45%
MICRO	SI	NO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	47,50%	47,50%
MICRO	NO	SI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	47,50%	47,50%
MICRO	SI	NO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	50%	50%
MICRO	NO	SI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	50%	50%

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, **UBICATE IN ZONE AGRICOLE SVANTAGGIATE**, OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO IN PRODOTTI COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I

CASELLA CODICE ATTIVITA': da 10.11.00 a 11.06.00 (AGRICOLO)

CASELLA UBICAZIONE ZAS (D.A. 14.12.2003)

Per le PMI di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a, della l.r. n. 11/2009, al fine di indicare automaticamente l'intensità di aiuto dovranno essere valorizzate nella parte "*IL RICHIEDENTE DICHIARA"* dei mod. ICIS e RICIS la CASELLA: *che l'attività prevalente riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I* ☐
e almeno una delle seguenti caselle *e che il progetto di investimento per il quale si richiede il contributo riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I* ☐ *la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I* ☐

CASELLE DIMENSIONE IMPRESA	CASELLA ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I*	CASELLA ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I*	QUADRO A - SEZIONE II **INTENSITA'** INVESTIMENTI: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I*	QUADRO A - SEZIONE III **INTENSITA'** INVESTIMENTI: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I*
MI	SI	NO	42,50%	34%
PI	SI	NO	42,50%	42,50%
MICRO	SI	NO	42,50%	42,50%

(2011.10.464)083

DECRETO 14 marzo 2011.

Modifica del decreto 1 marzo 2011, concernente approvazione dei modelli di istanza per la fruizione del contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 1074/1965 recante le norme d'attuazione dello Statuto in materia finanziaria;
Visto il testo unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 19/2008, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Visto il D.P.Reg. n. 12/2009, per come modificato ed integrato dal successivo D.P.Reg. n. 370/2010, recante il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008;
Vista la legge regionale n. 10/1991 e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 13;
Vista la legge regionale n. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d);
Visto il D.P.Reg. n. 544/2010, con il quale il prof. avv. Gaetano Armao è stato, tra gli altri, definitivamente preposto all'Assessorato regionale dell'economia;
Visto il D.P.R. n. 252/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 322/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 6/2001, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 7;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 65 del 10 febbraio 2009 relativa al "Programma attuativo regionale FAS 2007/2013";
Vista la delibera CIPE n. 66 del 31 luglio 2009, con la quale è stato preso atto del Programma attuativo regionale FAS 2007/2013 per la Sicilia;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 315 del 12 agosto 2009 recante l'approvazione del Programma attuativo regionale FAS 2007/2013 per la Sicilia nella formulazione definitiva contenente la linea d'azione 6.2 "Credito d'imposta";
Vista la decisione C (2009) 7182 del 30 settembre 2009 (relativa all'aiuto n. 675/2008), con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti di cui al disegno di legge n. 239, approvato dall'Assemblea regionale siciliana con legge n. 11/2009;
Vista la circolare n. 18/2009 (prot. 64950 del 26 novembre 2009) della ragioneria generale - Organismo responsabile della programmazione ed attuazione del PAR FAS 2007/2013, recante l'esplicitazione, in conformità alla delibera della Corte dei conti - Sezione di controllo n. 92/2009/CONTR/PREV, degli atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità;
Vista la legge regionale n. 11/2009 recante norme sui crediti d'imposta per nuovi investimenti e la crescita dimensionale delle imprese;
Visto il decreto n. 3 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2010, n. 11, per come modificato ed integrato dal successivo decreto n. 266 del 2 agosto 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 36 del 13 agosto 2010, adottato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 11/2009 citata;
Vista la Convenzione per la gestione del credito d'imposta stipulata il 17 novembre 2010, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 391 del 15 ottobre 2010, tra l'Agenzia delle entrate e la Regione, ai sensi dell'art. 11, legge regionale n. 11/2009 citata ed approvata con decreto n. 464 del 19 novembre 2010, registrato alla Corte dei

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE GURS VIETATA LA VENDITA E LA COMMERCIALIZZAZIONE

conti al registro 1, foglio n. 8 del 30 novembre 2010;

Visto il decreto n. 85 del 22 febbraio 2011, recante la versione aggiornata dell'Allegato 1 della Convenzione suddetta;

Visto il decreto n. 91 dell'1 marzo 2011 relativo all'approvazione del modello delle istanze di cui all'art. 7 della legge regionale n. 11/2009, recante, oltre alla modulistica ed alle relative istruzioni di compilazione, all'art. 2, comma 1, la determinazione del periodo compreso tra le ore 10 del 21 marzo 2011 e le ore 24 del 31 maggio 2011 quale termine per la presentazione delle istanze Modello ICIS per l'anno 2011;

Vista circolare assessoriale n. 1/2009 relativa all'attuazione della legge regionale n. 11/2009;

Vista la propria nota d'indirizzo prot. 1527/Gab del 14 marzo 2011, con la quale, tenuto conto di quanto segnalato dai rappresentanti delle categorie imprenditoriali e degli ordini professionali in ordine alla difficoltà di acquisire il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) necessario per la dichiarazione prevista dall'articolo 7, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 11/2009 entro il termine di avvio per la presentazione delle istanze Modello ICIS per l'anno 2011, determinato con decreto n. 91 dell'1 marzo 2011 per le ore 10.00 del 21 marzo 2011, nonché della circostanza che tali difficoltà potrebbero determinare elementi di svantaggio competitivo per le imprese che, pur avendo già richiesto il Durc alle competenti amministrazioni, anche in considerazione dei termini a disposizione delle stesse per il relativo rilascio, verserebbero nella virtuale impossibilità di ottenerlo entro il termine di avvio predetto, il competente servizio del dipartimento regionale delle finanze e del credito è stato invitato a sottoporre con urgenza per l'adozione lo schema di decreto assessoriale modificativo del citato decreto n. 91 dell'1 marzo 2011 recante, in particolare:

– il differimento dei termini di presentazione delle istanze modello ICIS per l'anno 2011 al periodo compreso tra le ore 10.00 del 23 maggio 2011 e le ore 24.00 del 2 agosto 2011;

– il differimento del termine per la fruibilità nel sito dell'Agenzia delle entrate del prodotto di gestione informatica CREDITOIMPOSTASICILIA al 16 maggio 2011;

– la correzione di eventuali errori materiali riscontrati nella modulistica e nelle relative istruzioni;

Ritenuto, pertanto, allo scopo di non determinare potenziali limitazioni alla più ampia partecipazione alla richiesta di accesso al beneficio derivanti dai termini procedimentali per il rilascio del Durc, di dovere differire, per l'anno 2011, il termine per la presentazione delle istanze modello ICIS di cui all'art. 1, lett a) del decreto n. 91 dell'1 marzo al periodo compreso tra le ore 10.00 del 23 maggio 2011 e le ore 24.00 del 2 agosto 2011, a modifica di quanto determinato con l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto assessoriale e riportato nella circolare assessoriale n. 1/2011 oltre che nelle istruzioni per la compilazione del modello ICIS , nonché di differire il termine per la fruibilità sul sito dell'Agenzia delle entrate del prodotto di gestione informatica CREDITOIMPOSTASICILIA al 16 maggio 2011, anch'esso riportato nella medesima circolare oltre che nelle istruzioni per la compilazione dei modelli ICIS e RICIS, provvedendo altresì alla correzione di un errore materiale riscontrato dal competente servizio del dipartimento finanze e credito al quadro B - sez. II n. 1, lett b) ed al n. 2 delle istruzioni per la compilazione dei modelli ICIS e RICIS dove risulta erroneamente trascritto il riferimento alla riga "A14";

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni specificate in premessa che s'intendono integralmente riportate e trascritte, a modifica di quanto determinato con l'art. 2, comma 1, del decreto n. 91 dell'1 marzo e riportato nella circolare assessoriale n. 1/2011 oltre che nelle istruzioni per la compilazione, le istanze relative al credito d'imposta previsto dalla legge regionale n. 11/2009 modello ICIS di cui all'art. 1, lett a) del medesimo decreto sono presentate, per l'anno 2011, dalle ore 10.00 del 23 maggio 2011 e le ore 24.00 del 2 agosto 2011.

2. In conseguenza di quanto determinato al comma precedente la data indicata nella circolare assessoriale n. 1/2011 oltre che nelle istruzioni per la compilazione dei modelli ICIS e RICIS, per la fruibilità nel sito dell'Agenzia delle entrate del prodotto di gestione informatica CREDITOIMPOSTASICILIA è differita al 16 maggio 2011.

3. Al quadro B - sez. II, n. 1, lett b) ed al n. 2 delle istruzioni per la compilazione dei modelli ICIS e RICIS il riferimento erroneamente trascritto alla riga "A14" è cassato.

Art. 2

Il presente decreto sarà comunicato alla ragioneria centrale dell'Assessorato dell'economia ed all'Agenzia delle entrate oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale della Regione.

Palermo, 14 marzo 2011.

ARMAO

(2011.10.646)083

DECRETO 18 maggio 2011.

Modifica del decreto 14 marzo 2011, relativo all'approvazione dei modelli di istanza per la fruizione del contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. n. 1074/1965 recante le norme d'attuazione dello Statuto in materia finanziaria;

Visto il testo unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19/2008, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. n. 12/2009, per come modificato ed integrato dal successivo D.P.Reg. n. 370/2010, recante il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008;

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE G.U.R.S. CASELLA PER LA CONSULTAZIONE

Vista la legge regionale n. 10/1991 e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 13;

Vista la legge regionale n. 10/2000, e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d);

Visto il D.P.Reg. n. 544/2010 con il quale il prof. avv. Gaetano Armao è stato, tra gli altri, definitivamente preposto all'Assessorato regionale dell'economia;

Visto il D.P.R. n. 252/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 322/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 6/2001, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 7;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 65 del 10 febbraio 2009 relativa al "Programma attuativo regionale FAS 2007/2013";

Vista la delibera CIPE n. 66 del 31 luglio 2009, con la quale è stato preso atto del Programma attuativo regionale FAS 2007/2013 per la Sicilia;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 315 del 12 agosto 2009, recante l'approvazione del Programma attuativo regionale FAS 2007/2013 per la Sicilia nella formulazione definitiva contenente la linea d'azione 6.2 "Credito d'imposta";

Vista la decisione C (2009) 7182 del 30 settembre 2009 (relativa all'aiuto n. 675/2008) con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti di cui al disegno di legge n. 239, approvato dall'Assemblea regionale siciliana con legge n. 11/2009;

Vista la circolare n. 18/2009 (prot. 64950 del 26 novembre 2009) della ragioneria generale - Organismo responsabile della programmazione ed attuazione del PAR FAS 2007/2013, recante l'esplicitazione, in conformità alla delibera della Corte dei conti - Sezione di controllo n. 92/2009/CONTR/PREV, degli atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità;

Vista la legge regionale n. 11/2009, recante norme sui crediti d'imposta per nuovi investimenti e la crescita dimensionale delle imprese;

Visto il decreto n. 3 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2010, n. 11, per come modificato ed integrato dal successivo decreto n. 266 del 2 agosto 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 36 del 13 agosto 2010, adottato ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 11/2009 citata;

Vista la Convenzione per la gestione del credito d'imposta stipulata il 17 novembre 2010, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 391 del 15 ottobre 2010, tra l'Agenzia delle entrate e la Regione, ai sensi dell'art. 11, legge regionale n. 11/2009, citata ed approvata con decreto n. 464 del 19 novembre 2010, registrato alla Corte dei conti al registro 1, foglio n. 8 del 30 novembre 2010;

Visto il decreto n. 85 del 22 febbraio 2011, recante la versione aggiornata dell'Allegato 1 della Convenzione suddetta;

Visto il decreto n. 91 dell'1 marzo 2011, relativo all'approvazione del modello delle istanze di cui all'art. 7 della legge regionale n. 11/2009, recante, oltre alla modulistica ed alle relative istruzioni di compilazione, all'art. 2, comma 1, la determinazione del periodo compreso tra le ore 10 del 21 marzo 2011 e le ore 24 del 31 maggio 2011 quale termine per la presentazione delle istanze Modello ICIS per l'anno 2011;

Vista circolare assessoriale n. 1/2011 relativa all'attuazione della legge regionale n. 11/2009;

Visto il decreto n. 104 del 14 marzo 2011, con il quale sono stati differiti i termini di presentazione delle istanze modello ICIS per l'anno 2011 di cui al decreto n. 91 dell'1 marzo al periodo compreso tra le ore 10.00 del 23 maggio 2011 e le ore 24.00 del 2 agosto 2011, nonché quelli per la fruibilità nel sito dell'Agenzia delle entrate del prodotto di gestione informatica CREDITOIMPOSTASICILIA al 16 maggio 2011;

Vista la delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011 "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013";

Vista la delibera n. 138 del 13 maggio 2011 con la quale la Giunta regionale ha determinato il differimento dei termini per l'attuazione della misura del credito d'imposta di cui alla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 ed, in particolare, di quelli previsti dal decreto n. 104 del 14 marzo 2011 per la presentazione delle istanze modello ICIS per l'anno 2011 nonché per la fruibilità nel sito dell'Agenzia delle entrate del prodotto di gestione informatica CREDITOIMPOSTASICILIA, sino alla definizione della rimodulazione del PAR FAS 2007-2013, alla stregua di quanto previsto dal punto 10 della sopra menzionata delibera n. 1/2011, ovvero sino all'approvazione di apposita iniziativa legislativa per il finanziamento della misura con fondi regionali, dando mandato allo stesso Assessore regionale per l'economia di adottare i provvedimenti consequenziali;

Rilevato, pertanto, che a modifica di quanto disposto con decreto n. 104/2011, in esecuzione della citata delibera della Giunta regionale si rende necessario differire i termini per la presentazione delle istanze modello ICIS per l'anno 2011 nonché per la fruibilità nel sito dell'Agenzia delle entrate del prodotto di gestione informatica CREDITOIMPOSTASICILIA, sino alla definizione della rimodulazione del PAR FAS 2007-2013, alla stregua di quanto previsto dal punto 10 della sopra menzionata delibera n. 1/2011, ovvero sino all'approvazione di apposita iniziativa legislativa per il finanziamento della misura con fondi regionali;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni specificate in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte, a modifica di quanto disposto con l'art. 1, comma 1, del decreto n. 104/2011 i termini di presentazione delle istanze per l'anno 2011 relative al credito d'imposta previsto dalla legge regionale n. 11/2009 sono differiti sino alla revisione del PAR FAS 2007/2013, da definire alla stregua di quanto previsto dal punto 10 della sopra menzionata delibera CIPE n. 1/2011 ovvero sino all'approvazione di appo-

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE PER LA CONSULTAZIONE

sita iniziativa legislativa per il finanziamento con fondi regionali.

2. In conseguenza di quanto previsto al comma precedente è altresì differita la data indicata dall'articolo 1, comma 2, del decreto n. 104 del 14 marzo 2011, per la fruibilità nel sito dell'Agenzia delle entrate del prodotto di gestione informatica CREDITOIMPOSTASICILIA.

3. Con successivo decreto saranno rideterminate le date di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà comunicato alla ragioneria centrale dell'Assessorato dell'economia ed, altresì, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito istituzionale della Regione siciliana.

Palermo, 18 maggio 2011.

ARMAO

(2011.20.1576)083

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 4 marzo 2011, n. 1.

Legge regionale n. 11 del 17 novembre 2009 "Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese".

PREMESSA

La Commissione europea, con decisione C(2009) 7182 del 30 settembre 2009 (relativa all'aiuto n. 675/2008) ha approvato l'agevolazione fiscale di cui alla legge regionale n. 11 del 17 novembre 2009 "Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese" (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 20 novembre 2009).

La citata legge regionale, allo scopo di determinare condizioni favorevoli alla creazione di nuove imprese, al potenziamento di quelle esistenti ed all'attrazione nel territorio della Regione siciliana di risorse finanziarie di origine esterna, con conseguenti positive ricadute occupazionali, prevede la concessione alle imprese che effettuano investimenti in Sicilia entro il termine del 31 dicembre 2013 dei seguenti contributi:

1) credito di imposta per investimenti, concesso nella misura dell'85 per cento dei massimali di intensità di aiuto prevista dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I, ubicate in zone agricole svantaggiate; negli altri casi, nella misura dell'80 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti per la Sicilia, rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dal regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, e, per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, rispettivamente, dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013", se il prodotto trasformato rientra tra quelli di cui all'allegato I del Trattato CE, e, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, se il prodotto trasformato non rientra tra quelli di cui al predetto allegato I;
2) credito di imposta per investimenti, nei limiti massimi di spesa annualmente determinati e secondo i massimali di intensità, variabili in funzione delle crescita dimensionale delle PMI, previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007 e 2013, dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e dal regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca.

Ai fini dell'attuazione del presente regime di aiuto, è applicabile la definizione di PMI di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (G.U.U.E. L 124 del 20 maggio 2003), richiamata al punto 53 del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008).

La legge in oggetto prevede un limite minimo e massimo dell'investimento ammissibile ad agevolazione.

In particolare sono ammissibili i progetti di investimento iniziale, da realizzare nel territorio regionale siciliano, per i seguenti importi:

a) non inferiore a euro cinquantamila e non superiore a euro cinquecentomila per le microimprese e le imprese artigiane a prescindere dalla dimensione;
b) non inferiore a euro centomila e non superiore a euro un milione per le piccole imprese;
c) non inferiore a euro cinquecentomila e non superiore a euro quattro milioni per le medie e grandi imprese;
d) non inferiore a euro centomila e non superiore a euro quattro milioni per imprese del settore del turismo;
e) non superiore a euro otto milioni per gli investimenti effettuati, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 11/2009, dalle PMI derivanti da concentrazione di imprese esistenti. Gli importi minimi agevolabili sono quelli previsti dalle precedenti lettere a), b), c) e d).

Per quanto concerne le imprese artigiane così come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 433 l'Ufficio legislativo e legale della Regione, con parere n. 17624 reso in data

COPIA TRATTA DALLA G.U.R.S. CON VALENZA DI GAZZETTA UFFICIALE COMMERCIALE

15 giugno 2010, ha evidenziato che le stesse possono fruire delle agevolazioni nei limiti dell'importo agevolabile di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge regionale n. 11/2009.

Il regime in argomento prevede che l'agevolazione fiscale venga utilizzata esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 a fronte di nuovi investimenti in beni strumentali dell'impresa.

La normativa in questione non finanzia investimenti di sostituzione, macchinari usati, investimenti in immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni, ma veri costi (come, ad esempio, i costi di pubblicità e ricerca), nonché l'avviamento dell'impresa.

Si puntualizza che le domande di aiuto devono essere presentate ed accolte, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 15, prima dell'inizio dell'esecuzione dei progetti d'investimento.

L'avvio della realizzazione del progetto d'investimento iniziale ammesso all'agevolazione deve avvenire tassativamente, entro sei mesi dall'accoglimento dell'istanza.

Con la presente circolare, condivisa dall'Agenzia delle entrate con pareri resi dalla Direzione centrale normativa e contenzioso e della Direzione centrale amministrazione pianificazione e controllo rispettivamente con note prott. n. 2008/157919 del 13 novembre 2008 e n. 2009/196781 del 13 gennaio 2010, vengono forniti chiarimenti ed illustrate le modalità applicative dell'agevolazione in esame.

1. BENEFICIARI

Destinatari del beneficio sono i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta e gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 che ha modificato l'art. 2135 del codice civile, che effettuano investimenti nel territorio della Regione siciliana, nonché gli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) che svolgono attività d'impresa, nonché le imprese artigiane, così come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 433, che possono fruirne nei limiti dell'importo agevolabile di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), a prescindere dalla dimensione.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà finanziaria.

Al riguardo si evidenzia che l'impresa, come, peraltro, indicato negli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (pubblicati nella G.U.U.E. n. C 244 del 1° ottobre 2004), è comunque considerata in difficoltà, a) se si tratta di una società a responsabilità limitata qualora abbia perduto più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o c) per tutte le forme di società qualora ricorrano le condizioni previste …. per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

L'agevolazione di cui al presente regime di aiuto non si applica alle imprese che operano nei settori dell'industria carbonifera, dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente negli allegati I e II degli orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 in G.U.U.E C n. 54 del 4 marzo 2006.

Pertanto, i settori indicati nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 11/2009, sono esclusi dalla misura agevolativa se rientranti nei sopra citati allegati I e II.

I benefici in argomento non si applicano, altresì, alle imprese operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, ai grandi progetti d'investimento di cui al paragrafo 4.3 degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013, nonché ai progetti di investimento effettuati dalle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 11/2009 qualora le spese ammissibili eccedano i massimali di cui al punto 45 degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 319 del 27 dicembre 2006).

2. CREDITO D'IMPOSTA PER LA CRESCITA DIMENSIONALE DELLE IMPRESE

L'articolo 3 della legge regionale n. 11/2009 estende, secondo le misure ivi previste, il contributo di cui all'articolo 1, alle piccole e medie imprese – operanti nei settori previsti dai commi da 1 a 3 dello stesso articolo - derivanti da processi di concentrazione di due o più imprese esistenti.

Ai sensi dell'articolo 5 per concentrazione si intende:

a. la costituzione di un'impresa per fusione di più imprese;
b. l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;
c. l'acquisizione del controllo di società di cui all'art. 2359 del codice civile;
d. la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile;
e. la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'art. 2545-septies del codice civile.

L'agevolazione è concessa alle imprese derivanti da operazioni di aggregazione aziendale che si siano avviate, con le modalità sopra riportate, successivamente alla data di entrata in vigore della legge e perfezionate, avuto riguardo agli effetti civili, prima della presentazione dell'istanza per l'attribuzione del credito di imposta di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009.

Con riferimento alla fusione, il perfezionamento dell'aggregazione coincide con la data dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile.

3. I SETTORI AGEVOLABILI

I settori agevolabili sono quelli indicati nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge regionale in oggetto i cui codici (ATECO 2007) a sei cifre sono indicati nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di presentazione delle istanze (mod. ICIS – mod. RICIS).

3.1 IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Con riferimento alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'agevolazione è limitata agli investimenti iniziali effettuati nell'ambito dell'attività di

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. CONSENTITA LA RIPRODUZIONE PER USO NON COMMERCIALE

trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE. L'applicazione dell'agevolazione deve avvenire nel rispetto degli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea n. C 84 del 3 aprile 2008), nonché delle condizioni indicate all'articolo 34, paragrafo 4 - e all'articolo 35 paragrafo 1 - lettere a), b), c), d), e), f) e paragrafo 3 del "Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L/223 del 15 agosto 2006.

In particolare, il progetto di investimento iniziale proposto non deve riguardare prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento e la trasformazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Inoltre, il predetto progetto d'investimento deve essere finalizzato al perseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

- ❑ migliorare le condizioni di lavoro;
- ❑ migliorare e monitorare le condizioni di igiene o di salute pubblica o la qualità dei prodotti;
- ❑ produrre prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato;
- ❑ ridurre l'impatto negativo sull'ambiente;
- ❑ migliorare l'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;
- ❑ produrre nuovi prodotti, applicare nuove tecnologie o sviluppare metodi di produzione innovativi.

Per investimento iniziale deve intendersi - come indicato al successivo paragrafo 6 "Oggetto dell'agevolazione" - un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante:

- la creazione di un nuovo stabilimento;
- l'ampliamento di uno stabilimento esistente, inteso anche come aumento della capacità produttiva degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva, ovvero inteso come un adeguamento tecnologico dell'impianto, attraverso interventi di carattere straordinario, che consenta di incrementare i livelli di produttività;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;
- un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

Per trasformazione si intende l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento e produzione effettuate tra il momento dello sbarco e l'ottenimento del prodotto finale.

In particolare, la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura può comprendere le seguenti operazioni:

- preparazione: operazioni che alterano l'integrità anatomica dei pesci come l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la triturazione, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc;
- lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi;
- conservazione, congelamento e confezionamento, compreso il confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata;
- trasformazione: processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi.

3.2 PICCOLE E MEDIE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Per quanto riguarda le PMI operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 11/2009, il contributo è concesso limitatamente agli investimenti concernenti la sola trasformazionione dei prodotti agricoli.

Le agevolazioni in argomento non possono essere concesse per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

Non possono essere finanziati investimenti in relazione ai quali un'organizzazione comune di mercato (inclusi i regimi di sostegno diretto) finanziata dal Fondo europeo agricolo di garanzia pone restrizioni alla produzione o limiti al sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle aziende o degli impianti di trasformazione quando tali investimenti aumenterebbero la produzione al di là di tali restrizioni o limiti.

Possono essere ammessi ad agevolazione esclusivamente i progetti di investimento iniziale, come indicati al successivo paragrafo 6, che risultino coerenti con il Programma di sviluppo rurale – Sicilia 2007/2013 – Misura 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali".

3.2.1 Piccole e medie imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli ubicate nei comuni ricadenti in zone agricole svantaggiate

L'articolo 2, comma 1 – lett. a), della legge regionale n. 11/2009 prevede che per le piccole e medie imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I, ubicate nei comuni ricadenti in zone agricole svantaggiate, il credito di imposta compete, limitatamente agli investimenti concernenti la sola trasformazionione dei prodotti agricoli, nella misura dell'85 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti per le PMI dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 319 del 27 dicembre 2006).

Al riguardo, si puntualizza che con decreto dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste del 24 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 2004, sono state individuate le aree comunali totalmente o parzialmente svantaggiate.

4. CUMULABILITÀ

Il credito di imposta è concesso, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale n. 11/2009 nel rispetto delle regole di cumulo di cui al paragrafo 4.4. degli "Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013" (eccetto che per i settori di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 11/2009).

In particolare, secondo quanto previsto dal predetto paragrafo 4.4., il credito di imposta è cumulabile con il sostegno de minimis, con altri aiuti di Stato a finalità

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE GURS
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

regionale o con altri aiuti a diverse finalità che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili, entro i limiti del massimale di intensità di aiuto previsto per la Sicilia.

Per i settori di cui al sopracitato articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 11/2009, in caso di intervento concomitante di altri aiuti di provenienza locale, regionale, nazionale o comunitaria, trovano applicazione i massimali d'intensità indicati nella tabella di cui all'allegato II al "Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca"(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 223 del 15 agosto 2006).

Ai fini delle verifiche sul rispetto delle regole di "cumulo", l'impresa dovrà indicare nella domanda di aiuto se il progetto di investimento sia stato ammesso o meno ad altre agevolazioni pubbliche e, in caso affermativo, precisarne l'ammontare.

L'agevolazione sarà oggetto di controllo fiscale, volto anche a riscontrare il rispetto delle condizioni di non cumulabilità.

La fruizione dell'agevolazione, che avviene con il meccanismo della compensazione previsto dal decreto legislativo n. 241 del 1997, sarà, infatti, controllata attraverso le informazioni acquisite in sede di dichiarazione dei redditi, nonché quelle acquisite in via telematica sui dati relativi ai versamenti, contenuti nel mod. F24.

L'eventuale cumulo illegittimo sarà sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Su ogni fattura di acquisto riguardante beni, ovvero, servizi per i quali è concessa l'agevolazione di cui alla legge regionale n. 11/2009, deve essere apposta, con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro, la dicitura: "Bene acquistato con il credito di imposta di cui alla legge regionale n. 11/2009, esposto mediante il modello F24 del mese di […]". Nel caso di locazione finanziaria, la predetta dicitura deve essere apposta su tutte le fatture che si riferiscono ai canoni.

5. MISURE DELL'AIUTO

Il credito d'imposta compete nelle misure indicate agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 11/2009 salvo il rispetto delle specifiche discipline settoriali comunitarie di cui all'articolo 9 della medesima legge (cfr. paragrafo 11).

Si riportano, di seguito, le tabelle indicanti le percentuali di aiuto concedibile ai sensi della legge regionale n. 11/2009.

Tabella 1 - Percentuali di aiuto previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 11/2009 per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I, ubicate in zone agricole svantaggiate: 85 per cento del massimale di intensità di aiuto previsto dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 319 del 27 dicembre 2006).

TABELLA 1	
Piccole imprese	**Medie imprese**
42,50%	**42,50%**

Tabella 2 - Percentuali di aiuto previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 11/2009: 80 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dalla tabella di cui all'allegato II del "Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca" (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 223 del 15 agosto 2006) e - per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, rispettivamente, dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013", se il prodotto trasformato rientra tra quelli di cui all'allegato I del Trattato CE, e dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, se il prodotto trasformato non rientra tra quelli di cui al predetto allegato I.

TABELLA 2		
Imprese operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea in prodotti compresi nel medesimo Allegato I	**Piccole imprese**	**Medie imprese**
Percentuale	**40%**	**40%**
Imprese operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea in prodotti non compresi nell'Allegato I		
Percentuale	**40%**	**32%**

Imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea	**Piccole imprese**	**Medie imprese**	**Imprese con meno di 750 dipendenti e/o fatturato inferiore a 200 mio EUR**
Percentuale	**48%**	**48%**	**24%**
Altre imprese	**Piccole imprese**	**Medie imprese**	**Grandi imprese**
Percentuale	**40%**	**32%**	**24%**

Il credito di imposta per investimenti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 11/2009, è concesso alle PMI operanti nei settori di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, derivanti da processi di concentrazione di due o più imprese esistenti, nella misura maggiormente vantaggiosa tra quelle indicate nelle tabelle A) e B) del medesimo articolo 3 comma 1, rispettivamente con riferimento al numero di dipendenti dell'impresa richiedente, o, in alternativa, alla somma dei fatturati delle società partecipanti al processo di concentrazione:

NUMERO DI DIPENDENTI	CLASSE DI FATTURATO (in milioni di euro)			
	2-10 uguale a 2 e inferiore a 10	10-30 uguale a 10 e inferiore a 30	30-40 uguale a 30 e inferiore a 40	40-50 uguale a 40 e inferiore a 50
10-49	90 %	90 %	95 %	100 %
50-150	90 %	90 %	95 %	100 %
151-199	95 %	95 %	95 %	100 %
200-249	100%	100%	100%	100%

N.B. nella classe di fatturato è incluso il limite inferiore mentre è escluso quello superiore.

Le percentuali di cui alla superiore tabella si applicano ai massimali di intensità di aiuto previsti per le PMI dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dalla tabella di cui all'allegato II del "Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca" e - per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, rispettivamente, dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013", se il prodotto trasformato rientra tra quelli di cui all'allegato I del Trattato CE, e dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, se il prodotto trasformato non rientra tra quelli di cui al predetto allegato I.

Al riguardo si fa presente che i massimali previsti per le PMI sono i seguenti:

	PICCOLA IMPRESA	MEDIA IMPRESA
Imprese operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea in prodotti compresi nell'Allegato I	50%	50%
Imprese operanti nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea	60%	60%
Altre imprese, incluse quelle operanti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea in prodotti non compresi nell'Allegato I	50%	40%

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito delle PMI si tiene conto, al momento della presentazione dell'istanza, della definizione di PMI contenuta nell'allegato I al regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (G.U.U.E. n. L 214 del 9 agosto 2008).

Nel caso di PMI che hanno attuato processi di concentrazione, per la determinazione della percentuale, si fa riferimento alla misura maggiormente vantaggiosa tra quelle indicate nelle tabelle A) e B) dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 11/2009, rispettivamente con

riferimento al numero di dipendenti dell'impresa richiedente, o, in alternativa, alla somma dei fatturati delle società partecipanti al processo di concentrazione:

- il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità lavorative annuo (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno tra l'attuazione del processo di concentrazione e la presentazione dell'istanza, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 - convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 -, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.
- il fatturato corrisponde alla somma dei ricavi derivanti dalla vendita dei beni e dalle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata al netto dei resi, sconti, abbuoni e delle imposte direttamente connesse con il volume d'affari, risultante dalle dichiarazioni presentate dalle società partecipanti al processo di concentrazione relativamente al secondo periodo di imposta precedente a quello in cui la concentrazione è ultimata.

Le misure di aiuto sopra indicate devono intendersi automaticamente rettificate in senso conforme ad eventuali sopravvenute modifiche alla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale.

INTENSITA' EFFETTIVA PER CODICE DI CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (ATECO 2007) – "ALLEGATO A" (EX ART. 1, COMMA 7, L.R. N. 11/2009)

CODICE ATTIVITA': DA 08.11.00 A 72.19.09 (ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE, TURISMO E SERVIZI) ESCLUSI CODICI 30.11.01, 30.11.02 E 30.12.00

DIMENSIONE IMPRESA	**INTENSITA'**
GI	24%
MI	32%
PI	40%
MICRO	40%

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE HANNO ATTUATO PROCESSO DI CONCENTRAZIONE
CODICE ATTIVITA': DA 08.11.00 A 72.19.09 (ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE, TURISMO E SERVIZI) ESCLUSI CODICI 30.11.01, 30.11.02 E 30.12.00

Si precisa che gli addetti e il fatturato sono alternativi

DIMENSIONE IMPRESA	ADDETTI	FATTURATO	**INTENSITA'**
MI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	36%
MI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	38%
MI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	40%
PI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%
PI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	47,50%
PI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	50%
MICRO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%
MICRO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	47,50%
MICRO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	50%

CODICE ATTIVITA': 30.11.01, 30.11.02 E 30.12.00 (ATTIVITA' MANIFATTURIERE -DISCIPLINE SPECIFICHE)

DIMENSIONE IMPRESA	**INTENSITA'**
GI	18%
MI	26%
PI	34%
MICRO	34%

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE HANNO ATTUATO PROCESSO DI CONCENTRAZIONE
CODICE ATTIVITA': 30.11.01, 30.11.02 E 30.12.00 (ATTIVITA' MANIFATTURIERE -DISCIPLINE SPECIFICHE)

Si precisa che gli addetti e il fatturato sono alternativi

CASELLE DIMENSIONE IMPRESA	ADDETTI	FATTURATO	**INTENSITA'**
MI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	29,25%
MI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	30,87%
MI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	32,50%
PI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	38,25%
PI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	40,37%
PI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	42,50%
MICRO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	38,25%
MICRO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	40,37%
MICRO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	42,50%

CODICE ATTIVITA': 10.20.00 e 10.85.02 (TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA)

DIMENSIONE IMPRESA	**INTENSITA'**
Imprese pesca (diverse da PMI) meno 750 dip. e/o fatt. meno 200 milioni euro	24%
MI	48%
PI	48%
MICRO	48%

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE HANNO ATTUATO PROCESSO DI CONCENTRAZIONE

CODICE ATTIVITA': 10.20.00 e 10.85.02 (TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA)

Si precisa che gli addetti e il fatturato sono alternativi

DIMENSIONE IMPRESA	ADDETTI	FATTURATO	**INTENSITA'**
MI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	54%
MI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	57%
MI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	60%
PI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	54%
PI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	57%
PI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	60%
MICRO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	54%
MICRO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	57%
MICRO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	60%

CODICE ATTIVITA': da 10.11.00 a 11.06.00 (TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI)

PMI ex art. 1, comma 2, l.r. 11/2009:

1. Operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I, concernenti investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi e non compresi nel medesimo allegato I
2. Operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I, concernenti investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi e non compresi nel medesimo allegato I

DIMENSIONE IMPRESA	ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I*	ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I*	**INTENSITA'** PER INVESTIMENTI CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I	**INTENSITA'** PER INVESTIMENTI CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI NON COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I
MI	SI	NO	40%	32%
MI	NO	SI	32%	32%
PI	SI	NO	40%	40%
PI	NO	SI	40%	40%
MICRO	SI	NO	40%	40%
MICRO	NO	SI	40%	40%

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE HANNO ATTUATO PROCESSO DI CONCENTRAZIONE
CODICE ATTIVITA': da 10.11.00 a 11.06.00 (TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI)

PMI ex art. 1, comma 2, l.r. 11/2009:
1. Operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I, concernenti investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi e non compresi nel medesimo allegato I 2. Operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I, concernenti investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE in prodotti compresi e non nel medesimo allegato I

Si precisa che gli addetti e il fatturato sono alternativi

DIMENSIONE IMPRESA	ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I*	ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I*	ADDETTI	FATTURATO	**INTENSITA'** PER INVESTIMENTI CONCERNENTI LA **TRASFORMAZIONE DEI** PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I	**INTENSITA' PER** INVESTIMENTI CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI NON COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I
MI	SI	NO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%	36%

Si precisa che gli addetti e il fatturato sono alternativi

DIMENSIONE IMPRESA	ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I*	ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I*	ADDETTI	FATTURATO	**INTENSITA'** PER INVESTIMENTI CONCERNENTI LA **TRASFORMAZIONE DEI** PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I	**INTENSITA' PER** INVESTIMENTI CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI NON COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I
MI	NO	SI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	36%	36%
MI	SI	NO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	47,50%	38%
MI	NO	SI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	38%	38%

DIMENSIONE IMPRESA	ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I*	ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti non compresi nel medesimo allegato I*	ADDETTI	FATTURATO	**INTENSITA'** PER INVESTIMENTI CONCERNENTI LA **TRASFORMAZIONE DEI** PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I	**INTENSITA' PER** INVESTIMENTI CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI NON COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I
MI	SI	NO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	50%	40%
MI	NO	SI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	40%	40%
PI	SI	NO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%	45%
PI	NO	SI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%	45%
PI	SI	NO	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	47,50%	47,50%
PI	NO	SI	da 151 a 199	uguale a 30 inferiore a 40 mln €	47,50%	47,50%
PI	SI	NO	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	50%	50%
PI	NO	SI	da 200 a 249	uguale a 40 inferiore a 50 mln €	50%	50%
MICRO	SI	NO	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%	45%
MICRO	NO	SI	da 10 a 150	uguale a 2 inferiore a 30 mln €	45%	45%

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, **UBICATE IN ZONE AGRICOLE SVANTAGGIATE**, OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO IN PRODOTTI COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I

CODICE ATTIVITA': da 10.11.00 a 11.06.00 (TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI)

DIMENSIONE IMPRESA	ATTIVITA' PREVALENTE: *trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE in prodotti compresi nel medesimo allegato I*	**INTENSITA'** PER INVESTIMENTI CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I	**INTENSITA'** PER INVESTIMENTI CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL TRATTATO CE IN PRODOTTI NON COMPRESI NEL MEDESIMO ALLEGATO I
MI		42,50%	34%
PI		42,50%	42,50%
MICRO		42,50%	42,50%

6. OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009 - rientranti in una delle tipologie di investimento iniziale previste al punto 34 degli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013".

Nel caso di beni materiali, deve ritenersi che l'agevolazione in parola riguardi non soltanto l'acquisto dei beni a titolo derivativo o a seguito di contratti di locazione finanziaria, ma anche la realizzazione degli stessi in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario.

Per i beni immateriali, invece, l'agevolazione è fruibile solo in caso di acquisizione esterna e non anche di produzione interna.

Per beni immateriali si intendono:
- diritti di brevetto;
- licenze di sfruttamento o conoscenze tecniche brevettate;
- conoscenze tecniche non brevettate (know-how);
- diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

I programmi informatici rientrano tra i beni immateriali agevolabili solo se commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e, comunque, nella misura in cui i medesimi programmi siano riferibili a trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto o licenze. Si precisa che non rientra nella categoria dei programmi informatici ammissibili all'agevolazione il software di base, indispensabile ai fini del funzionamento di una macchina o di un impianto, la cui spesa va piuttosto considerata in uno con quella relativa all'impianto o al macchinario governato dal software stesso.

Ai sensi del sopracitato punto 34 degli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", per investimento iniziale deve intendersi un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante:
– la creazione di un nuovo stabilimento;
– l'ampliamento di uno stabilimento esistente, inteso anche come aumento della capacità produttiva degli impianti con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente o con l'aggiunta di nuovi macchinari capaci di dotare il complesso esistente di maggiore capacità produttiva, ovvero inteso come un adeguamento tecnologico dell'impianto, attraverso interventi di carattere straordinario, che consenta di incrementare i livelli di produttività;
– la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;
– un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

6.1 Nozione di struttura produttiva

Per struttura produttiva deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati in Sicilia, in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa.

Può trattarsi di:
a) un autonomo ramo d'azienda, inteso come insieme coordinato di beni materiali, beni immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico destinato al mercato;
b) un'autonoma diramazione territoriale dell'azienda, purché costituisca di per se' un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale, situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.

Non può in nessun caso essere considerata autonoma struttura produttiva un reparto, che, pur dotato di autonomia organizzativa, costituisca parte integrante del processo produttivo di un'unità localizzata nel medesimo perimetro aziendale o nel medesimo comune.

7. BENI ESCLUSI

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni, ma meri costi, ciò anche se l'impresa ne trae un'utilità che non si esaurisce in un solo periodo, ma che si protrae, quale beneficio economico, lungo l'arco temporale di più esercizi, come, ad esempio, i costi di pubblicità e di ricerca e sviluppo, nonché l'avviamento.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009 restano, inoltre, esclusi dalle agevolazioni i costi relativi all'acquisto di autovetture, autoveicoli con tara inferiore a 5 Q, autocarri derivati da autovetture, motoveicoli e simili, di "mobili e macchine ordinarie di ufficio", di cui alla tabella concernente i coefficienti di ammortamento, approvata con decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. n. 27 del 2 febbraio 1989). Si precisa, al riguardo, che tale categoria non comprende le macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, inclusi i computer e i sistemi telefonici ed elettronici (che, pertanto, sono ammessi all'agevolazione in esame).

8. REQUISITO DELLA NOVITÀ

Gli investimenti agevolabili devono caratterizzarsi per il requisito della novità del bene, restando esclusi, di conseguenza, quelli riguardanti beni a qualunque titolo già utilizzati. Il requisito della novità sussiste anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore, né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto.

Nella fattispecie dei beni complessi autoprodotti, ove alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, il requisito della novità sussiste, purché il costo del bene usato non superi il 20% del costo complessivamente sostenuto. Nel caso in cui il bene complesso, che incorpora anche un bene usato, sia stato acquistato a titolo derivativo, il cedente dovrà attestare che il valore del bene usato non superi il 20% del costo complessivo.

Relativamente ai diversi diritti di utilizzazione di beni immateriali, il requisito della novità è riferibile distintamente a ciascuno dei possibili diritti di utilizzazione, purché esattamente individuabili ed indipendenti dagli altri, a condizione che l'acquisto sia effettuato direttamente dall'autore.

9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E PRESCRIZIONI

La concessione degli aiuti previsti dal presente regime, è soggetta alle seguenti condizioni di ammissibilità e prescrizioni:
a) partecipazione dell'impresa beneficiaria alla copertura finanziaria del progetto di investimento iniziale con un apporto di risorse, esenti da qualsiasi aiuto, in misura pari almeno al 25 per cento: al riguardo, gli "Orientamenti comunitari in materia

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" prevedono che "onde garantire che l'investimento sia economicamente redditizio e finanziariamente solido e rispettare il massimale di aiuto applicabile, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico"[1].

Si precisa che, onde consentire la tracciabilità dei pagamenti dei titoli di spesa rendicontati, gli stessi devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile;

b) i costi relativi all'acquisizione mediante leasing finanziario di beni diversi da terreni ed immobili possono essere presi in considerazione solo se il contratto abbia la forma di leasing finanziario e contempli l'acquisto dell'attivo alla scadenza;
c) per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Detto costo non comprende le spese di manutenzione;
d) i beni immateriali devono essere utilizzati esclusivamente nella struttura produttiva in cui sono realizzati gli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione, essere considerati ammortizzabili, essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, figurare all'attivo e restare nello stabilimento del beneficiario dell'agevolazione per un periodo di almeno cinque anni per le imprese di grandi dimensione e di tre anni per le PMI;
e) mantenimento dell'investimento agevolato nel territorio della Regione e della destinazione funzionale dei beni oggetto del progetto di investimento agevolato per un periodo minimo di cinque anni per le imprese di grandi dimensione e di tre anni per le PMI dalla data di ultimazione del progetto stesso;
f) il leasing di terreni e di immobili deve proseguire per almeno cinque anni per le imprese di grandi dimensione e tre anni per le PMI dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento;
g) per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, i costi di investimento in attivi immateriali derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, Know-how o conoscenze tecniche non brevettate sono ammissibili solo fino al 50% della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto.

10. MOMENTO RILEVANTE

La fruizione del beneficio fiscale è subordinata all'acquisizione del bene nel periodo d'imposta, da assumere secondo i criteri stabiliti nell'art. 109 del T.U.I.R. (approvato con D.P.R. n. 917 del 1986).

Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione e per i beni immobili, al momento della stipulazione dell'atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.

Nell'ipotesi in cui l'investimento venga realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi. L'importo dell'investimento che rileva in ciascun periodo agevolato è commisurato, pertanto, all'ammontare dei corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori (S.A.L.), sia che il contratto abbia durata ultrannuale, sia infrannuale. Il riferimento alla somma liquidata sulla base del S.A.L., infatti, anche alla luce dell'articolo 1655 del codice civile e seguenti, permette di individuare con certezza la porzione di opera realizzata (cioè ultimata, in quanto verificata ed accettata dal committente) e quindi agevolabile nell'ambito di ciascun periodo d'imposta.

Per gli investimenti realizzati in economia, i relativi costi sono determinati con riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui all'art. 109 citato.

In ogni caso, l'investimento non può essere avviato prima dell'accoglimento dell'istanza, conformemente a quanto previsto dal punto 108 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

Si evidenzia che le imprese beneficiarie devono mantenere, secondo quanto previsto dall'articolo 60, lettera d) del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.

L'agevolazione oggetto della legge regionale n. 11/2009, in quanto condizionata all'effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali o immateriali ammortizzabili, rientra nella categoria dei contributi in conto impianti e va contabilizzata adottando uno dei due metodi alternativi dei "risconti passivi" o della "riduzione del costo".

11. SETTORI SPECIALI

L'articolo 9 della legge regionale n. 11/2009 prevede che le agevolazioni siano concesse nel rispetto delle specifiche discipline settoriali comunitarie.

In particolare, per quanto riguarda il settore della cantieristica contraddistinto con i codici ATECO 2007 - 30.11.01 "Fabbricazione di sedili per navi, limitatamente alla costruzione di pescherecci e imbarcazioni per la lavorazione del pesce", 30.11.02 "Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per nave), limitatamente alla costruzione di pescherecci e imbarcazioni per la lavorazione del pesce" e 30.12.00 "Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive", le agevolazioni per la costruzione, riparazione o trasformazione navale, così come definiti nella disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale, pubblicata nella G.U.U.E. n. C/317 del 30 dicembre 2003, possono essere concessi solo se ricorrono le condizioni seguenti:

[1] Vedi punto 39 degli Orientamenti. In particolare, alla nota 42 è precisato che "ciò non accade ad esempio nel caso di un prestito agevolato, di prestiti partecipativi pubblici o di una partecipazione pubblica che non rispettano il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, le garanzie statali che contengono elementi di aiuto, nonché il sostegno pubblico concesso nell'ambito della norma de minimis".

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE GURS
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

a) gli investimenti devono essere volti a migliorare o modernizzare i cantieri esistenti, senza che sussistano connessioni con la ristrutturazione finanziaria degli stessi, allo scopo di aumentare la produttività degli impianti esistenti;
b) nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato (tra cui la Regione siciliana) rientranti nella carta degli aiuti regionali approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro, l'intensità dell'aiuto non supera il 22,5%.

12. DETERMINAZIONE DELL'INVESTIMENTO AGEVOLABILE

L'ammontare dell'investimento rilevante ai fini della concessione della agevolazione in argomento è dato dal costo complessivo dei nuovi investimenti, a diverso titolo acquisiti, rientranti nel progetto di investimento iniziale.

I terreni e gli immobili, per i quali si applicano le vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, sono ammissibili alle agevolazioni per un importo totale non superiore al 25 per cento del costo complessivo del progetto d'investimento iniziale proposto.

I terreni, in quanto privi del requisito della strumentalità, sono, in via generale, esclusi dall'agevolazione. Benché non rilevino autonomamente come beni agevolabili, i terreni possono tuttavia rientrare nell'ambito applicativo del beneficio qualora incorporino, per accessione, un fabbricato strumentale effettivamente destinato ad una struttura produttiva dell'impresa ubicata nel territorio in Sicilia. Ne consegue che il diritto a fruire dell'agevolazione sorge soltanto con l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato, vale a dire da quando la destinazione del terreno a scopo edificatorio trova concreta attuazione. È da questo momento che il costo di acquisizione dell'area edificabile potrà computarsi nell'ammontare degli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione in parola.

Posto che l'acquisto dell'area è funzionale alla costruzione del fabbricato, il relativo investimento potrà integrare i presupposti dell'agevolazione soltanto con la completa realizzazione del fabbricato e che, prima di questo momento, il costo dell'area potrà fruire del beneficio fiscale soltanto in misura corrispondente al rapporto tra il costo relativo alla quota-parte dei lavori effettuati (o stato avanzamento lavori) al termine di ciascun periodo d'imposta agevolato e l'ammontare complessivo del costo preventivato per l'intera costruzione sull'area.

Si precisa che nel caso di acquisizione di un fabbricato strumentale nuovo con annesso terreno, tanto in proprietà quanto in locazione finanziaria, è agevolabile, nel rispetto delle condizioni precedentemente evidenziate, il costo dell'investimento comprensivo del valore del terreno su cui insiste il fabbricato.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria - agevolabili solo se i relativi contratti contemplano l'acquisto dell'attivo alla scadenza del contratto di locazione - in ordine alla determinazione delle spese ammissibili, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni (detto costo non comprende le spese di manutenzione). Nessuna rilevanza può attribuirsi, pertanto, al prezzo di riscatto ed al canone periodico pagato dall'impresa.

In ordine alla corretta applicazione del credito d'imposta e nel contestuale rispetto della normativa comunitaria e della disciplina contrattuale interna, l'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 4 del 7 gennaio 2009 ha evidenziato che nei contratti di leasing relativi a beni agevolati debba essere inserita una specifica disposizione che preveda l'esercizio "anticipato" del diritto di opzione da parte dell'impresa utilizzatrice.

In tal modo, quest'ultima esercita anticipatamente, già al momento di stipula del contratto, l'opzione di riscatto del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, i cui effetti decorrono dal momento della finita locazione fatto salvo il regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

13. UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009 dispone che il credito d'imposta è determinato direttamente dal contribuente con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

I soggetti ammessi ad agevolazione, prima dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta maturati, devono produrre, agli stessi dipartimenti che hanno adottato il provvedimento di accoglimento, le fatture, le quietanze di pagamento, il certificato S.A.L. di cui al paragrafo 10, ovvero, nel caso di investimenti realizzati in economia, copia della documentazione e delle scritture contabili relative agli stessi investimenti realizzati in economia.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

L'ammontare del credito da utilizzare in compensazione non può essere superiore a quello determinato a seguito dell'applicazione, sull'investimento già effettuato, della percentuale spettante di cui al par. 5. Sul maggiore credito eventualmente utilizzato, in eccedenza rispetto al limite massimo appena evidenziato, saranno dovute le sanzioni, nonché gli interessi.

Gli interessi, dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, saranno calcolati proporzionalmente in relazione a tutte le compensazioni effettuate.

Si precisa, altresì, che, se a conclusione dell'investimento i costi effettivamente sostenuti per l'intero progetto risultano più alti degli oneri pianificati, l'ammontare dell'agevolazione calcolato sulla base dei costi ammissibili pianificati non potrà essere incrementato.

14. LIMITI DI UTILIZZO

A norma dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 11/2009 con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale bilancio e finanze, da emanarsi previa intesa con le autorità di gestione delle risorse FAS e del P.O. FESR 2007-2013 e parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, viene annualmente definito in riferimento alle risorse disponibili ed ai limiti già direttamente previsti dagli articoli 1 e 10 della legge regionale n. 11/2009 le limitazioni finanziarie dei contributi da concedere alle imprese.

Si fa presente che i commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 11/2009 rispettivamente prevedono che i contributi sono riservati prioritariamente, per una quota pari al cinquanta per cento delle risorse annualmente stanziate, alle imprese manifatturiere contraddistinte dai codici

COPIA TRATTA DAL PORTALE UFFICIALE DELLA G.U.R.S.

(ATECO 2007) da 11.07 a 33 di cui all'allegato elenco della legge regionale n. 11/2009 e che in ogni caso, una quota pari al venti per cento delle risorse annualmente e complessivamente stanziate è destinata ai contributi per progetti di investimento iniziale delle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate individuate con decreto dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste del 24 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 2004.

Una volta raggiunti i suddetti limiti annuali, il credito d'imposta non può più essere concesso.

Secondo quanto previsto al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 11/2009 il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione dell'acquisizione da parte dei competenti dipartimenti dei favorevoli esiti del controllo di legittimità da parte della Corte dei conti[2] e della certificazione antimafia di cui al DPR n. 252/1998 e, comunque, in data non anteriore al sostenimento dei costi relativi all'investimento indicato nella preventiva istanza inviata telematicamente e per il quale è stato ottenuto il relativo accoglimento.

L'investimento, stante la preventività dell'istanza, non potrà essere effettuato prima dell'accoglimento della stessa ed il credito sarà fruibile, come stabilito dal comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009, in base agli investimenti interamente realizzati secondo la pianificazione indicata nell'istanza e comunque nel rispetto dei limiti massimi pari al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, al 70 per cento nell'anno successivo e al 100% nel secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza.

La parte di credito eccedente le misure massime sopra indicate per ciascun anno deve essere riportata negli anni successivi e potrà essere fruita entro il secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza.

Tuttavia, in caso di incapienza, il contribuente potrà utilizzare il credito residuo anche dopo il secondo anno successivo alla presentazione dell'istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

Al fine della individuazione temporale della realizzazione dell'investimento, si precisa che il momento rilevante per i diversi beni agevolabili - che individuerà la maturazione del credito - è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 109 del T.U.I.R. (approvato con D.P.R. n. 917 del 1986).

Al riguardo sorge la necessità di collegare il momento dell'avvio dell'investimento con il verificarsi del primo atto che comprovi, senza alcun dubbio, l'inizio della realizzazione dell'investimento.

Ciò può risultare da uno o più elementi tra loro coordinati, che diano prova certa dell'inizio dell'effettuazione dell'investimento.

Tale prova dovrà essere fornita con riferimento alla diversa natura dell'investimento oggetto di agevolazione:

a) per gli investimenti che comportano l'acquisizione di beni mobili, la prova dell'«inizio della realizzazione dell'investimento» coincide con la data di conclusione del contratto, quale risulta:
   - dal contratto stesso, se presentato per la registrazione;
   - dal versamento di acconti effettuati tramite bonifici bancari riconducibili al contratto concluso tra le parti;
   - dalla negoziazione di assegni che siano inequivocabilmente riferibili all'investimento contemplato dal contratto;
   - da documenti provenienti da terzi, che attestino con certezza l'impegno ad acquisire il bene oggetto dell'investimento (ad esempio, certificazioni del servizio postale, scritture relative a movimentazioni bancarie e, in genere, documenti formati o attestazioni provenienti da pubblici ufficiali);
b) per avvio dell'investimento in beni immobili valgono gli stessi criteri elencati con riferimento ai beni mobili, precisando che, in tal caso, potrà assumersi come data di avvio dell'investimento anche l'eventuale registrazione di un contratto preliminare di compravendita;
c) nel caso di investimenti realizzati mediante prestazioni di terzi, la prova dell'avvio, oltre che dagli eventi precedentemente elencati, potrà desumersi:
   - dalla conclusione del contratto comprovante "l'avvio della realizzazione dell'investimento";
   - da qualunque altro elemento materiale che provi in modo non equivoco l'avvio dell'investimento (ad esempio, l'apertura di un cantiere);
d) per gli investimenti realizzati in economia l'"avvio" si ha nel momento in cui, sulla base di documenti o scritture contabili certe, si considerano sostenute, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le spese imputate al valore del bene in corso di realizzazione.

In talune ipotesi, specialmente se il contratto è concluso verbalmente, il momento di avvio dell'investimento può coincidere con quello di realizzazione o ultimazione dell'investimento, che, come noto, rappresenta il momento in cui matura il diritto a fruire del credito d'imposta; in questi casi, gli investimenti si considerano "avviati" e "realizzati" contemporaneamente nel momento della consegna del bene mobile oggetto d'investimento.

Nel caso di costruzione di beni immobili, l'inizio della effettiva realizzazione dell'investimento può coincidere con il momento in cui viene trasferita la proprietà o altro diritto reale dell'area fabbricabile sulla quale sarà realizzato il fabbricato strumentale destinato alla struttura produttiva agevolata, ovvero con il momento (anteriore) in cui l'investitore assume, sulla base di documenti certi, l'impegno ad acquistare la predetta area (ad esempio, registrazione di un preliminare di compravendita).

Va infatti tenuto presente che la costruzione di un fabbricato strumentale si configura come un investimento complesso la cui realizzazione richiede un periodo di tempo piuttosto lungo.

[2] Per garantire uniformità di regole in materia di controlli degli interventi a valere sul PAR FAS 2007/2013 con quelli realizzati con risorse comunitarie, in riferimento a quanto consentito dall'art. 3, comma 1, lett. e) della legge n. 20/1994, in ottemperanza a quanto disposto con delibera della Giunta regionale n. 320 del 12 agosto 2009, il Presidente della Regione ha richiesto con nota prot. 56484 del 19 ottobre 2009 alla Corte dei conti di sottoporre al controllo preventivo alcune categorie di atti propedeutici all'attuazione dei programmi da realizzare con i fondi FAS 2007/2013, come previsto per gli atti relativi alla programmazione comunitaria. Con deliberazione n. 92/2009/CONTR/PREV. la sezione di controllo della Corte dei conti ha ritenuto ammissibile la richiesta confermando l'assoggettamento a controllo preventivo di legittimità, tra gli altri provvedimenti, dei decreti di ammissione a finanziamento (cfr. circolare ragioneria generale – Organismo responsabile PAR FAS 2007/2013 - n. 18/2009 - prot. n. 64950 del 26 novembre 2009).

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE GURS.IT
COPIA VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Per tale investimento a "formazione progressiva nel tempo", l'avvio non può coincidere con il momento (finale) della realizzazione o ultimazione dell'opera, ma deve individuarsi nel momento in cui, sulla base di documenti o attestazioni aventi data certa, si verifica un "fatto prodromico" agli eventi di cui all'articolo 109 del T.U.I.R. (approvato con D.P.R. n. 917 del 1986).

Da quanto sopra espresso, consegue che:

- il credito è fruibile solo dalla data della comunicazione dell'acquisizione da parte dei competenti dipartimenti dei favorevoli esiti del controllo di legittimità da parte della Corte dei conti e della certificazione antimafia di cui al DPR n. 252/1998 e, comunque, in data non anteriore al sostenimento dei costi relativi all'investimento indicato nella preventiva istanza inviata telematicamente e per il quale è stato ottenuto il relativo accoglimento, tenendo conto che l'avvio dell'investimento deve essere successivo alla data di accoglimento della predetta istanza.
- il credito, per il quale si applicano le vigenti disposizioni statali in materia di compensazione, non potrà essere fruito in misura superiore al limite massimo previsto dal comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009 pari al 30 per cento, nell'anno di accoglimento dell'istanza, al 70 per cento nell'anno successivo e al 100% nel secondo anno successivo all'accoglimento dell'istanza. Potrà, inoltre, essere utilizzato il credito maturato nell'anno precedente e non fruito ma entro il secondo anno dall'accoglimento della istanza.
- tuttavia, solo in caso di incapienza è consentito l'utilizzo del credito negli anni successivi al secondo, dall'accoglimento dell'istanza e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. L'incapienza si verifica qualora nel periodo considerato, il contribuente non abbia effettuato versamenti con modello F24 con saldo a debito. L'eventuale versamento con saldo a debito in presenza di credito compensabile comporta, per gli anni successivi, la decadenza dal beneficio, per un ammontare pari alla somma dei versamenti con saldo a debito effettuati.

Il contribuente dovrà realizzare gli investimenti nell'anno di accoglimento dell'istanza e nei due anni solari successivi secondo le richiamate percentuali, anche nel caso in cui abbia il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Qualora gli investimenti pianificati ed esposti nella istanza non risultino effettuati entro i due anni successivi a quello di accoglimento, l'impresa beneficiaria decade dall'intera agevolazione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale n. 11/2009. Si precisa che, se l'investimento pianificato nell'istanza viene realizzato entro i due anni successivi a quello di accoglimento della stessa ma in un momento diverso da quello ivi indicato, il credito di imposta viene rideterminato - fatta eccezione per cause non imputabili al contribuente ed oggettivamente riscontrabili attraverso atti e documenti - escludendo dagli investimenti agevolati il costo originario degli investimenti non realizzati nel periodo pianificato.

Il momento in cui va verificata l'eventuale decadenza dall'agevolazione coincide, di norma, con la fine del periodo d'imposta; solo in quel momento, infatti, è dato conoscere l'entità degli investimenti realizzati nell'anno e, quindi, l'effettiva misura del credito maturato.

La decadenza comporta l'obbligo di restituire nell'anno in cui la decadenza stessa si è verificata il credito di imposta utilizzato anche negli anni precedenti.

In ogni caso sul credito utilizzato in eccedenza, anche rispetto ai limiti massimi spettanti, saranno dovute le sanzioni nonché gli interessi.

15. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, DELLA PERIZIA GIURATA E CRITERIO DI ASSEGNAZIONE

Le imprese devono produrre, in via telematica, apposita richiesta di agevolazione per progetti di investimento iniziale esclusivamente secondo i seguenti modelli d'istanza per la fruizione del contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta, approvati unitamente alle relative istruzioni di compilazione, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2009, con decreto n. 91 del 1 marzo 2011:

a) modello ICIS (Istanza credito d'imposta Sicilia), relativo all'istanza da presentare da parte dei soggetti che intendono conseguire il contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta, di cui alla legge regionale n. 11/2009;
b) modello RICIS (Rinnovo istanza credito d'imposta Sicilia), relativo al rinnovo dell'istanza da presentare da parte dei soggetti che non hanno ottenuto, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, l'accoglimento di precedenti istanze per l'ammissione al contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta di cui alla legge regionale n. 11/2009.

L'articolo 2 del sopra menzionato decreto n. 91/2011 prevede che le istanze di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) – modello ICIS devono essere presentate, per l'anno 2011, dalle ore 10 del 21 marzo 2011 alle ore 24 del 31 maggio 2011.

Per gli anni successivi i termini di presentazione delle istanze di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) dello stesso decreto n. 91/2011 – modello RICIS nonché di quelle cui all'art. 1, comma 1, lett. a) – modello ICIS, saranno determinati sempre con decreto assessoriale, da adottare in conseguenza dei fondi resisi annualmente disponibili.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato "CREDITOIMPOSTASICILIA", reso disponibile nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 15 marzo 2011.

È fatto obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico di cui al precedente comma nonché copia della comunicazione che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. L'istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservata a cura di quest'ultimo.

Si evidenzia che non possono considerarsi ammissibili all'agevolazione gli investimenti avviati precedentemente all'accoglimento dell'istanza di ammissione al credito.

Il criterio di attribuzione del credito d'imposta sarà quello dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza per come rilevabile dalla certificazione della data di avvenuta presentazione dell'istanza rilasciata in via telematica e con procedura automatizzata. L'accoglimento avrà luogo sulla base delle risorse finanziarie rese disponibili per l'anno, nei limiti e con le riserve previste dalla legge regionale n. 11/2009, avuto riguardo alle determina-

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

zioni di cui decreto adottato ai sensi dell'art. 10, comma 2, della stessa legge regionale n. 11/2009[3].

Le imprese che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009, non hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di presentazione, possono rinnovare la richiesta, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 della medesima legge regionale n. 11/2009 esponendo un importo relativo all'investimento, non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli altri dati di cui alla medesima istanza.

L'istanza di rinnovo deve essere inviata con apposita istanza (mod. RICIS). Rispettate tali condizioni, le imprese di cui al superiore periodo conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta. Il criterio di attribuzione del credito d'imposta in sede di esame delle istanze di rinnovo sarà quello dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze medesime, per come rilevabile dalla certificazione della data di avvenuta presentazione dell'istanza rilasciata in via telematica e con procedura automatizzata, inviate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati, a tal fine utilizzando le risorse disponibili anche per effetto di rinunce al credito richiesto ovvero di minor credito derivante da decadenze, revoche o rideterminazioni.

L'istanza può essere qualificata come "rinnovata" se in essa viene riproposta la stessa tipologia d'investimento pianificata in occasione della presentazione della richiesta originaria e per un importo non superiore a quello indicato in quest'ultima.

Ai fini della concessione del credito, si tiene conto dell'importo indicato nell'istanza rinnovata se uguale a quello esposto nella richiesta originaria.

Al contrario, l'indicazione di un importo superiore a quello della domanda originaria rende nulla l'istanza di rinnovo, con conseguente cancellazione dell'ordine di priorità acquisito con la richiesta originaria.

Nell'istanza di rinnovo non si può tenere conto di investimenti non collegati a quelli indicati nell'istanza originaria, per i quali, invece, il contribuente potrà chiedere l'agevolazione inoltrando una "nuova istanza". Anche agli investimenti ammessi al beneficio in occasione del rinnovo dell'istanza è estensibile la norma prevista secondo cui l'investimento deve essere avviato successivamente all'accoglimento dell'istanza di rinnovo.

A) PERIZIA GIURATA

Le imprese devono produrre apposita perizia giurata, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 11/2009, redatta da un professionista all'uopo abilitato, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura dell'impresa richiedente, che descriva, anche con riguardo ai profili tecnico-economici, il progetto d'investimento, attestando, altresì, in quale delle tipologie di investimento iniziale previste dal citato punto 34 degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" rientri il predetto progetto.

Nell'ambito della suddetta descrizione deve, altresì, essere indicata la modalità attraverso cui vengono realizzati gli interventi volti all'introduzione di eco-innovazioni di processo e di prodotto per il contenimento delle pressioni ambientali e per la riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili (es: risparmio idrico ed energetico, riduzione emissioni in atmosfera e della produzione e pericolosità dei rifiuti, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle acque reflue) ovvero all'introduzione di tecnologie che contribuiscono alla riduzione di emissioni di CO2 e degli altri GAS serra.

A tal fine le imprese devono rendere disponibile, ai fini delle verifiche e dei controlli, sin dall'ammissione all'agevolazione, l'originale della predetta perizia giurata, nonché trasmetterla per il tramite del perito giurato che la ha redatta, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'ammissione all'agevolazione, a pena di decadenza dalla stessa, mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia, ai seguenti uffici:

- ❑ Assessorato regionale delle attività produttive - Dipartimento delle attività produttive - Casella di PEC: creditoimposta.attivitaproduttive@certmail.regione.sicilia.it - nel caso di imprese operanti nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 11/2009 (attività estrattive, manifatturiere, turismo, servizi) contraddistinti dai codici (ATECO 2007) di cui all'allegato elenco della legge regionale n. 11/ 2009;
- ❑ Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari – Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura – Casella di PEC: creditoimposta.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it - nel caso di imprese operanti nei settori (trasformazione dei prodotti agricoli) di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 11/2009 contraddistinti dai codici (ATECO 2007) di cui all'allegato elenco della legge regionale n. 11/2009;
- ❑ Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento degli interventi per la pesca – Casella di PEC: creditoimposta.pesca@certmail.regione.sicilia.it - nel caso di imprese operanti nei settori (Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 11/2009 contraddistinti dai codici (ATECO 2007) di cui all'allegato elenco della legge regionale n. 11/2009.

B) CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Le imprese, qualora l'importo del credito di imposta da concedere sia superiore a 154.937,07 euro, dovranno inviare, contemporaneamente alla trasmissione telematica dell'istanza, ad uno dei seguenti uffici dell'Amministrazione regionale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito n. 3 del 1 febbraio 2010 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2010), la documentazione necessaria per la richiesta da parte dello stesso ufficio regionale delle informazioni antimafia di cui all'articolo 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e successive modifiche ed integrazioni:

- ❑ Assessorato regionale delle attività produttive - Dipartimento delle attività produttive - Casella di PEC: creditoimposta.attivitaproduttive@certmail.regione.sicilia.it - nel caso di imprese operanti nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 11/2009

[3] In relazione alle istanze da presentare nell'anno 2011 si veda il decreto n. 206 del 23 giugno 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA GURS
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

(attività estrattive, manifatturiere, turismo, servizi) contraddistinti dai codici (ATECO 2007) di cui all'allegato elenco della legge regionale n. 11/ 2009;

- ❑ Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari – Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura – Casella di PEC: creditoimposta.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it - nel caso di imprese operanti nei settori (trasformazione dei prodotti agricoli) di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 11/2009 contraddistinti dai codici (ATECO 2007) di cui all'allegato elenco della legge regionale n. 11/2009;
- ❑ Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento degli interventi per la pesca – Casella di PEC: creditoimposta.pesca@certmail.regione.sicilia.it - nel caso di imprese operanti nei settori (trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura) di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 11/2009 contraddistinti dai codici (ATECO 2007) di cui all'allegato elenco della legge regionale n. 11/2009.

Tale documentazione dovrà essere trasmessa mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Tale documentazione è costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato D.P.R. n. 252/1998, secondo le modalità fissate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1998 e del 23 settembre 1998. In luogo o ad integrazione di detto certificato può essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalità dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 252/1998, a seconda delle differenti forme di impresa).

La certificazione antimafia deve essere acquisita dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del sopra citato D.P.R. n. 252/1998, prima dell'utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari ammessi ad agevolazione.

La Prefettura – U.T.G. – provvede alla trasmissione al richiedente dipartimento regionale delle certificazioni antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con le quali viene accertata l'assenza o meno di cause di decadenza, di sospensione o di divieto - di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 - e di tentativi di infiltrazione mafiosa - di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 - nei confronti dei soggetti che intendono instaurare rapporti con la pubblica amministrazione.

Il competente dipartimento, successivamente alla ricezione dell'informativa prevista dal D.P.R. n. 252/1998, emetterà, nel caso in cui, alla stregua delle risultanze dell'informativa emergano fattori ostativi, il provvedimento di revoca e ne sarà data comunicazione in via informatica al soggetto istante. Qualora non dovessero emergere fattori ostativi ne sarà data comunicazione in via informatica al soggetto istante al fine dell'utilizzo in compensazione del credito di imposta maturato.

16. CODICE TRIBUTO - COMPENSAZIONI

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

A tal fine, con risoluzione dell'Agenzia delle entrate, sarà istituito il relativo codice tributo.

Si precisa che l'utilizzo del credito d'imposta sarà soggetto alle eventuali limitazioni previste in materia di compensazione dei crediti d'imposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modificazioni.

Più in particolare per il concreto utilizzo del credito d'imposta occorrerà tenere conto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia del 21 febbraio 2011 e successive modificazioni in materia di preclusione alla autocompensazione in presenza di debiti erariali su ruoli definitivi.

17. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI

La trasmissione delle istanze di ammissione, della comunicazione di diniego e della dichiarazione successiva devono avvenire esclusivamente in via telematica.

Il comma 12 dell'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009 prevede che, per le modalità della trasmissione telematica si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, contenente le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

18. CLAUSOLE ANTIELUSIVE

Il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009 prevede il recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto dell'investimento non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto o, per le PMI il terzo, periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni.

Le clausole in virtù delle quali il contribuente deve procedere alla rideterminazione dell'investimento netto su cui calcolare l'agevolazione, possono essere raggruppate nelle seguenti ipotesi.

18.1 Beni agevolati non entrati in funzione

Nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non siano entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dall'ammontare dell'investimento il costo storico dei beni non entrati in funzione.

Il momento di acquisizione o ultimazione degli investimenti deve essere determinato in base ai criteri evidenziati al precedente paragrafo 10.

In particolare, per gli investimenti realizzati mediante appalto a terzi, mentre l'investimento si considera sostenuto, ai fini della maturazione ed utilizzabilità del credito, separatamente per ciascuno stato di avanzamento lavori, il dies a quo per la rideterminazione del beneficio coincide con la data di ultimazione dell'opera e, cioè, con il momento in cui avviene il collaudo definitivo della prestazione complessivamente considerata.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA GURS - VIETATA LA COMMERCIALIZZAZIONE

18.2 Beni agevolati dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse

Nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto o, per le PMI il terzo, periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, si dovrà procedere alla rideterminazione dell'investimento escludendo da tale ammontare il costo storico dei beni dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse.

In relazione a quest'ultima ipotesi, si ricorda che si dovrà procedere alla predetta rideterminazione in diminuzione del credito d'imposta, anche nel caso di trasferimento da un ramo d'azienda ad un altro, ancorché nell'ambito del medesimo perimetro aziendale, posto che essi configurano distinte strutture produttive.

18.3 Rideterminazione del credito d'imposta

In caso di revoca dall'agevolazione, il credito d'imposta viene rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo originario dei beni non entrati in funzione, ovvero fatti uscire dal regime d'impresa, destinati a strutture produttive diverse. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria il beneficio in commento viene meno nel caso in cui non venga esercitato il riscatto ovvero nell'ipotesi in cui venga ceduto il contratto. Il termine per l'effettuazione del riscatto deve essere indicato nel contratto; di conseguenza, i contratti senza clausola di riscatto non consentono di fruire dell'agevolazione.

Qualora il credito indebitamente utilizzato sia già stato utilizzato, occorrerà corrispondere l'eccedenza indebitamente fruita, maggiorata degli interessi.

18.4 Recipero del credito d'imposta non spettante

Nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 10, della legge regionale n. 11/2009, non si applicano sanzioni se il credito d'imposta indebitamente utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

Le somme derivanti dalla rideterminazione dell'investimento sono versate utilizzando il modello F24 e, pertanto, possono essere compensate anche con il credito d'imposta maturato in periodi d'imposta successivi a quello a cui si riferisce la rideterminazione.

Le somme da restituire devono essere maggiorate degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni.

19. CONTROLLI

Con decreto dirigenziale n. 3 del 1° febbraio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2010), modificato dal decreto dirigenziale n. 266 del 2 agosto 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 36 del 13 agosto 2010), sono state emanate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione della medesima legge regionale n. 11/2009 ed individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze e le perizie giurate di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 11/2009, tenuto conto delle competenze normativamente desumibili dallo stesso art. 8 della legge regionale n. 11/2009 in capo, rispettivamente, al dipartimento delle attività produttive dell'Assessorato regionale delle attività produttive, al dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura e al dipartimento degli interventi per la pesca dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

La fruizione dell'agevolazione sarà controllata anche attraverso le informazioni acquisite in sede di dichiarazione dei redditi, nonché quelle acquisite in via telematica sui dati relativi ai versamenti, contenuti nel Mod. F24.

In ogni caso, le amministrazioni interessate provvederanno a verificare, per quanto di propria competenza, che l'agevolazione sia fruita nel rispetto delle pertinenti discipline comunitarie.

I dipartimenti regionali di cui all'articolo 3, comma 1, del sopra citato decreto dirigenziale n. 3/2010, sono i soli legittimati a stare in giudizio nelle controversie instaurate avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dell'agevolazione e di quelli di revoca del beneficio per perdita dei requisiti.

La stessa indicazione deve essere contenuta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei provvedimenti comunicati agli interessati.

Compete, invece, all'Agenzia delle entrate l'adozione dell'atto di recupero del credito d'imposta, a seguito di revoca del beneficio. L'atto è impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio che lo ha emesso. L'impugnativa è consentita solo per vizi propri e, quindi, non per vizi che riguardano l'atto presupposto (il diniego o la revoca dell'agevolazione). Legittimato passivo è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha emesso l'avviso di recupero del credito.

In caso di mancato versamento del credito d'imposta indebitamente fruito da parte del contribuente, l'Agenzia delle entrate cura, mediante iscrizione nei ruoli, la riscossione coattiva delle somme dovute in base agli atti di recupero.

In particolare, sotto il profilo fiscale l'attività di controllo si concreta:

- nella preliminare verifica dell'esistenza dei presupposti e delle condizioni fissati dalla legge per usufruire delle agevolazioni;
- nel riscontro in ordine all'esatto ammontare del credito spettante, qualora ricorrano le condizioni di legge per usufruire dell'agevolazione;
- nel riscontro dell'effettivo ammontare del credito utilizzato in compensazione;
- nella successiva notifica al beneficiario - nei casi di riscontrato indebito utilizzo del credito - di un apposito atto di recupero, contenente l'invito a versare le complessive somme dovute (credito indebitamente utilizzato, interessi e sanzioni) entro sessanta giorni dalla data di notifica;
- l'interessato può impugnare l'atto di recupero dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente entro sessanta giorni dalla data di notifica, al fine di far valere vizi relativi all'attività direttamente riconducibile all'Agenzia delle entrate; legittimato passivo è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha emesso l'atto di recupero del credito;
- qualora il beneficiario non ottemperi all'invito, si procederà alla relativa iscrizione a ruolo a titolo defi-

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. CONVALIDATA PER LA CONFORMITÀ

nitivo; il contribuente può impugnare la cartella di pagamento solo per vizi propri della stessa dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente entro sessanta giorni dalla data di notifica; legittimato passivo è l'ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha emesso il ruolo, salvo che per i vizi imputabili all'Agente della riscossione.

Tenuto conto delle competenze normativamente desumibili dallo stesso art. 8 della legge regionale n. 11/2009 in capo, rispettivamente, al dipartimento delle attività produttive dell'Assessorato regionale delle attività produttive, al dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura e al dipartimento degli interventi per la pesca dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, l'articolo 2 del decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 3/2010 al comma 3 prevede che i controlli sul rispetto della normativa regionale e comunitaria richiamata nella legge regionale n. 11/2009, nonché sulla rispondenza degli investimenti effettuati, ai criteri ed ai limiti stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea sono effettuati dai medesimi dipartimenti.

In particolare l'articolo 3 del medesimo decreto recita testualmente:

1. Il dipartimento delle attività produttive dell'Assessorato regionale delle attività produttive, il dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura e il dipartimento degli interventi per la pesca dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari dispongono controlli e ispezioni a campione su almeno il cinque per cento dei beneficiari nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato degli interventi di cui alla legge regionale n. 11/2009, tesi ad accertare:
   a) la rispondenza degli investimenti effettuati rispetto al regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 7182 del 30 settembre 2009 (relativa all'aiuto n. 675/2008);
   b) il rispetto della legge regionale n. 11/2009 e della pertinente disciplina comunitaria richiamata nella medesima legge regionale n. 11/2009, ivi compresa la regola del cumulo; il rispetto della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003), con particolare riguardo all'articolo 4.2 dell'allegato alla raccomandazione stessa, anche nel caso di acquisizione del controllo di società di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 11/2009.
2. In caso di mancato rispetto della legge regionale n. 11/2009 e della pertinente disciplina comunitaria richiamata nella medesima legge regionale n. 11/2009, i dipartimenti di cui al precedente comma 1, provvedono alla revoca dell'agevolazione e applicano le sanzioni previste dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni, dandone tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate per i conseguenti adempimenti tributari-fiscali. Tali sanzioni, da imputarsi al capitolo 2301 "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative con esclusione di quelle aventi natura tributaria" del bilancio regionale, dovranno essere effettuate secondo le seguenti modalità alternative:
   - versamento diretto agli sportelli degli agenti della riscossione degli ambiti provinciali della Sicilia del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate (art.4, comma 1, prima parte decreto legislativo n. 237/97);
   - versamento mediante delega, mod. F23, alle poste italiane (decreto ministeriale 14 dicembre 1998, previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 237/97);
   - versamento mediante delega, mod. F23,alle banche, secondo le modalità di cui agli artt 6, 7 e 8 del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567 (art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 237/97: delega a versare all'Agente della riscossione).

   In tutti e tre i casi dovrà essere indicato il codice tributo 741 T ed il codice destinatario 16, utilizzando sempre il modello "F 23" allegato al decreto ministeriale 17 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 28 dicembre 1998, mentre si rinvia ai siti istituzionali www.finanze.it oppure www.agenziaentrate.it per le successive modificazioni ed aggiornamenti.

   Ulteriore modalità è quella del versamento diretto in Tesoreria.

   I suddetti versamenti potranno essere effettuati direttamente presso gli uffici provinciali di Cassa regionale, che provvederanno al rilascio di apposita quietanza di entrata, oppure tramite conto corrente postale intestato a "Unicredit S.p.A - Cassiere della Regione siciliana per la Provincia di ..... , indicare la provincia) – Ufficio di Cassa della Regione siciliana", utilizzando i numeri di conto corrente postale che appresso si riportano a seconda della provincia in cui risiede il soggetto sanzionato tenuto al versamento della sanzione di che trattasi:

   c/c post. n. 229922 intrattenuto ad Agrigento;
   c/c post. n. 217935 intrattenuto a Caltanissetta;
   c/c post: n. 12202958 intrattenuto a Catania;
   c/c post. n. 11191947 intrattenuto ad Enna;
   c/c post. n. 11669983 intrattenuto a Messina;
   c/c post. n. 302901 intrattenuto a Palermo;
   c/c post. n. 10694974 intrattenuto a Ragusa;
   c/c post. n. 11429966 intrattenuto a Siracusa;
   c/c post. n. 221911 intrattenuto a Trapani.

   Nel caso di specie nella causale del versamento dovrà essere indicato: "Capitolo 2301 – capo 8 – sanzioni per le violazioni previste dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni".
3. In caso di mancata o tardiva trasmissione della perizia giurata di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 11/2009 entro il termine previsto dal medesimo articolo 7, comma 2, lett. j), i dipartimenti di cui al precedente comma 1 comunicano, in via telematica, il provvedimento di decadenza dal beneficio, adottato con decreto del dirigente generale, ai soggetti interessati e all'Agenzia delle entrate.
4. Avverso i provvedimenti di diniego, revoca e decadenza adottati dai competenti dipartimenti di cui al superiore comma 1 i soggetti interessati potranno proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricor-

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S. PER LA CONSULTAZIONE NON COMMERCIALE

so straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione siciliana, entro il termine di 120 giorni.

Per quanto sopra esplicitato ne consegue che i competenti dipartimenti della Regione sono legittimati a stare in giudizio nelle controversie instaurate avverso i provvedimenti dagli stessi adottati.

20. ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI: ATTIVITA' DI CONSULENZA – DIRITTO DI INTERPELLO

L'articolo 5 della convenzione stipulata il 17 novembre 2010 tra l'Agenzia delle entrate e la Regione siciliana per la gestione del credito di imposta prevede che la stessa Agenzia, previo coordinato raccordo preventivo con la Regione, assicura l'assistenza ai contribuenti negli adempimenti connessi all'utilizzo del credito, nonché attività di consulenza.

Pertanto, l'attività consultiva e la resa di pareri riguardanti l'interpretazione applicativa delle disposizioni sul credito di imposta oggetto della presente circolare dovranno essere richieste esclusivamente alla stessa Agenzia delle entrate, avendo riguardo alle modalità e ai termini previsti dall'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla vigente regolamentazione attuativa della predetta disposizione.

In particolare, al pari di tutte le misure agevolative di carattere fiscale anche per la misura agevolativa in oggetto sarà possibile utilizzare l'istituto dell'interpello ordinario ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 11 della stessa legge n. 212/2000 nonché del regolamento contenuto nel decreto ministeriale n. 209 del 26 aprile 2001.

L'interpello è un'istanza che il contribuente, prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, rivolge all'Amministrazione finanziaria per ottenere una valutazione sulla liceità fiscale di un'operazione economica o l'interpretazione su una norma obiettivamente incerta da applicare a un caso concreto.

Attraverso l'interpello ordinario, il contribuente può ottenere il parere dell'Amministrazione finanziaria in ordine all'interpretazione di una norma tributaria obiettivamente incerta rispetto a un caso concreto e personale (articolo 11, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente).

Iter della procedura

L'istanza deve essere presentata alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente o di chi, in base a disposizioni di legge, è obbligato, per suo conto, a effettuare gli adempimenti fiscali.

Le imprese di più rilevante dimensione, come definite dalla vigente normativa statale, devono rivolgere le istanze di interpello all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa, tramite la direzione regionale territorialmente competente. Questa provvede a compiere l'istruttoria e a fornire il proprio parere alla direzione centrale entro il quindicesimo giorno dalla ricezione dell'istanza.

L'istanza va consegnata a mano o spedita per posta in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. In caso di inoltro via mail o tramite fax, l'istanza si considera regolarmente presentata nel momento in cui il contribuente, entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio, regolarizza l'istanza sottoscrivendola.

La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente (o anche fornita telematicamente) entro 120 giorni. Il termine decorre dalla data di presentazione dell'istanza (cioè dalla data di ricezione, in caso di presentazione diretta all'ufficio, oppure dalla data in cui è sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata, se si utilizza il servizio postale) o dalla data di regolarizzazione, se l'istanza originaria non risultava firmata, o, infine, dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente, in caso di errata presentazione della stessa a un altro ufficio.

Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, gli uffici finanziari possono richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di 120 giorni inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.

Effetti

Se l'Amministrazione non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente.

Il parere espresso dall'Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell'istanza. Se, infatti, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell'istanza, la risposta all'interpello non produce effetti vincolanti per l'Amministrazione.

La presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito ufficiale internet della Regione siciliana.

L'Assessore: ARMAO

(2011.10.464)083

COPIA DEL SITO UFFICIALE PRIVA DI VALIDITÀ PER LA CONSULTAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile* MELANIA LA COGNATA, *redattore*

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

PREZZO € 7.70